

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

383° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	8
3 ^a - Affari esteri	»	15
4 ^a - Difesa	»	24
5 ^a - Bilancio	»	28
6 ^a - Finanze e tesoro	»	39
7 ^a - Istruzione	»	41
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	53
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	59
10 ^a - Industria	»	68
11 ^a - Lavoro	»	72
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	112

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	116
--------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	119
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Terrorismo in Italia	<i>Pag.</i>	124
----------------------------	-------------	-----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	126
--	-------------	-----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	127
---------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

330^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il Ministro per le riforme istituzionali Amato e il sottosegretario per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(288) LA LOGGIA ed altri. – *Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(290) LA LOGGIA ed altri. – *Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica*

(1006) PIERONI ed altri. – *Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) MILIO. – *Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) COSSIGA. – *Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. – *Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) FORCIERI ed altri. – *Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) PASSIGLI. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – *Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) LA LOGGIA ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) PIERONI ed altri. – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il presidente VILLONE anticipando che non è sua intenzione dare conto in modo analitico delle iniziative presentate, le quali tra l'altro riflettono le diverse stagioni politiche che hanno accompagnato la rispettiva presentazione. I sistemi elettorali rappresentano dei congegni per tradurre i voti in seggi, ma l'incidenza di tali congegni sul sistema politico non va sopravvalutata. Raccomanda pertanto una certa cautela al riguardo, tenuto conto che tutte le proposte all'ordine del giorno convergono sull'incompletezza della transizione e sull'esigenza di favorire la stabilità e la governabilità. Si discosta, in qualche modo, l'iniziativa della senatrice Mazzuca Poggiolini, tendente all'introduzione del collegio binominale. Le iniziative riguardano per lo più i sistemi elettorali di entrambi i rami del Parlamento ed incidono sulla quota proporzionale modificandone in qualche caso l'attuale riparto. Investiti da modificazioni sono anche i turni di votazione, essendo prevalente l'orientamento a favore del doppio turno, di collegio o di coalizione, da molti considerato uno dei meccanismi capaci di determinare una maggior polarizzazione del sistema politico. Nella proposta del senatore Cossiga si ipotizza anche un terzo turno elettorale; in altre si prevede di destinare una quota di seggi come premio alla coalizione vincente. Varie iniziative modificano poi il meccanismo dello scorporo, nel senso di accentuare il carattere maggioritario, fino alla possibile abolizione della quota proporzionale, come nel caso dei senatori Pieroni ed altri, o di prevedere un turno di elezioni primarie (Forcieri ed altri). In certe ipotesi si dispone anche una soglia di sbarramento.

La questione della riforma elettorale va comunque valutata in relazione alla vicenda referendaria, la quale rappresenta uno stimolo per il legislatore a provvedere in coerenza con il quesito proposto. Rimane naturalmente estraneo al dibattito il profilo concernente l'ammissibilità, aspetto che non impedisce di avviare intanto l'esame dei progetti all'ordine del giorno. Si dice poi convinto che la riforma dell'assetto politico discende da una sinergia tra la legge elettorale e modifiche di rilievo costituzionale. In passato si è forse riscontrato un eccesso di aspettative legate alla riforma elettorale, aspettative rimaste deluse: dopo l'introduzione del sistema maggioritario si così è osservato un incremento di frammentazione dovuto al proliferare del voto marginale.

Il ministro AMATO, condividendo l'impostazione del relatore, richiama l'attenzione sui meccanismi rivolti a favorire la formazione delle maggioranze.

Il PRESIDENTE nota che poche delle iniziative prevedono un premio di maggioranza, molte di esse attendono che la maggioranza scaturisca naturalmente dal sistema adottato.

Il senatore ELIA ricorda che nella giurisprudenza della Corte di cassazione non si richiede che la nuova legge si orienti nel senso del quesito referendario, essendo sufficiente che la nuova disciplina sia soltanto diversa. Molte delle soluzioni proposte potrebbero quindi essere idonee ad evitare la consultazione.

Secondo il senatore SALVI le numerose proposte presentate costituiscono un indice dell'inadeguatezza del sistema elettorale vigente. Indipendentemente dalle valutazioni di spettanza della Corte costituzionale, è opportuno avviare il dibattito parlamentare senza contrapposizioni preconcepite in vista di una condivisione la più larga possibile. In applicazione della legge elettorale del 1993 in due successive situazioni politiche sono scaturite maggioranze rilevatesi inidonee a perdurare per l'intera legislatura. Il premio di maggioranza non costituisce una garanzia dell'omogeneità delle coalizioni, caratteristica che viene fondata solitamente sul collegio uninominale e sul maggioritario. Obiettivo del legislatore non deve essere quello di evitare il *referendum* quanto piuttosto di approvare una buona legge elettorale, non drammatizzando la scadenza referendaria. La soluzione indicata dal comitato promotore appare oltretutto imperfetta se intesa nella prospettiva di rimettere ai cittadini la scelta della maggioranza.

Per il senatore LA LOGGIA una eventuale decisione di ammissibilità della Corte costituzionale sulla richiesta di referendum renderebbe forse più complesso il dibattito tra le forze politiche, soprattutto poi se nella consultazione dovesse prevalere l'accoglimento. Confida che le disparità di vedute non siano insuperabili e assicura da parte del suo Gruppo un confronto ravvicinato e costruttivo.

Osserva il senatore MIGLIO che la stabilità dei governi non rappresenta forse più la preoccupazione dominante tra le forze politiche, in quanto vasti settori reclamano all'opposto una maggiore mobilità. A suo avviso un quinquennio di durata per una maggioranza appare eccessivo.

Il senatore FISICHELLA sostiene che il referendum popolare potrà essere evitato o con una decisione di inammissibilità della Corte costituzionale ovvero perchè le Camere approveranno una normativa coerente con il quesito. Non potrà essere considerata sufficiente una qualunque modifica, seppure nel senso di avvicinare il sistema elettorale della Camera a quello in vigore al Senato. Per favorire l'omogeneità delle coalizioni il sistema elettorale non è poi decisivo, fermo restando che un quinquennio di continuità è forse un arco di tempo troppo prolungato. Il tema dell'omogeneità delle coalizioni attiene prevalentemente al sistema dei partiti ed è proprio la loro frammentazione a far nascere più di una nota di preoccupazione.

Il senatore ELIA paventa un appiattimento sul quesito referendario, mentre invece è possibile accentuare il carattere maggioritario del siste-

ma senza abolire la quota proporzionale. Insiste dunque perchè le Camere adottino un loro orientamento prima della decisione della Corte costituzionale; un confronto serrato potrebbe intervenire nel corso della sessione di bilancio. Ad ogni modo la maggior mobilità delle maggioranze, auspicata dal senatore Miglio, non può implicare scadenze tanto ravvicinate da rendere impossibile la realizzazione dei programmi sottoposti agli elettori.

Il presidente VILLONE rileva che, dalla pendenza dell'iniziativa referendaria, non discende un vincolo in favore dell'abolizione della quota proporzionale.

Il senatore MISSERVILLE teme che la preoccupazione referendaria finisca per propiziare una legge elettorale non idonea. Ricorda che le occasioni referendarie del passato hanno sempre segnato degli avanzamenti nella storia civile del paese. Le Camere devono quindi tendere ad una legge adeguata, orientata nel senso dell'accoglimento del quesito referendario.

Il senatore MIGLIO consiglia di imprimere alle istituzioni una maggior capacità di adattamento al mutamento. L'arco temporale ottimale potrebbe essere il triennio, perchè sono le stesse condizioni oggettive a subire una accelerazione.

Il senatore PASSIGLI ritiene che il quesito referendario rappresenti, se non un limite giuridico, almeno un limite politico. Esclude tuttavia che le Camere siano tenute a sopprimere la quota proporzionale, potendo questa variare nella sua entità e potendosi altresì applicare anche alla Camera dei deputati il sistema elettorale in vigore per l'elezione del Senato. Si dice comunque perplesso circa l'esito favorevole dell'eventuale referendum, in quanto una coalizione soccombente nel numero dei voti raccolti e nei collegi uninominali, potrebbe trovarsi maggioritaria grazie alla distribuzione territoriale.

Secondo il senatore PELLEGRINO l'eventuale accoglimento del quesito referendario non impedisce al legislatore di intervenire nella materia elettorale. Indubbiamente il corpo elettorale, già nel 1993, era favorevole alla semplificazione del sistema politico, ma il quadro scaturito dall'approvazione della legge di quell'anno ha rappresentato una autentica eterogenesi dei fini. Per non cadere in un analogo errore le forze politiche devono ora puntare decisamente a quell'obiettivo, la semplificazione, piuttosto che rimanere meccanicamente fedeli al quesito referendario.

Il senatore PARDINI richiama l'attenzione sulle elevate percentuali di assenteismo, assolutamente patologiche, riscontrate nelle ultime consultazioni. Solo una riforma elettorale incisiva, nel senso della semplificazione del sistema politico, potrà mettere un freno a questa disaffezione crescente.

Il ministro AMATO ritiene che l'iniziativa referendaria in corso scaturisce dalla diffusa insoddisfazione che deriva dal funzionamento della legge elettorale del 1993. Occorre restituire ai cittadini una maggior capacità decisionale ed occorre pervenire ad una maggiore semplificazione del sistema, il quale non può operare in modo efficace se diventa un mosaico di frammenti. Bisogna altresì tener conto che esistono componenti non coalizzabili, uno spazio va lasciato anche a costoro. Si compiace quindi della volontà da più parti manifestata di avviare un confronto ed insiste sulla stretta connessione, a suo avviso esistente, con le questioni legate alle riforme costituzionali e ai meccanismi di finanziamento.

Il presidente VILLONE, nel rinviare il seguito dell'esame congiunto, assicura che la Commissione dedicherà all'esame delle problematiche elettorali almeno una seduta nell'ambito del proprio calendario settimanale.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la seduta già prevista per domani, giovedì 26 novembre, alle ore 15, non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione è convocata domani, giovedì 26 novembre, alle ore 9 con all'ordine del giorno l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3662, collegato alla legge finanziaria, nonché dei disegni di legge n. 3660 e 3661, relativi al bilancio di previsione dello Stato e alla legge finanziaria per il 1999.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

354^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (n. 356)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esame e sospensione)
(R144 003, C02^a, 0003^o)

Riferisce il senatore RUSSO il quale ricorda che la direttiva 86/653/CEE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 303 del 1991, che successivamente, è stato oggetto di una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea, nell'ambito della quale la Commissione europea medesima ha espresso un parere motivato rilevando alcune inadempienze della Repubblica italiana rispetto agli obblighi derivanti dalla citata direttiva e evidenziando, pertanto, la necessità di un adeguamento della regolamentazione contenuta nel decreto legislativo n. 303 del 1991. La legge n. 128 del 1998, all'articolo 1, comma 8, ha pertanto delegato il Governo ad emanare, secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 2 della stessa legge, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal suddetto decreto legislativo alla direttiva 86/653/CEE. Lo schema di decreto in esame è stato pertanto predisposto nell'esercizio della delega in questione e, all'articolo 1, esso modifica l'articolo 1742 del codice civile, recependo l'osservazione contenuta nel parere motivato della Commissione europea che aveva rilevato come l'attuale formu-

lazione del secondo comma di tale articolo non assicuri, laddove il contratto si è concluso in forma orale, il diritto delle parti ad ottenere un documento riprodotto il contenuto del contratto come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva. In conseguenza di tale rilievo, l'articolo 1 dello schema sostituisce il citato secondo comma dell'articolo 1742 del codice civile – come già introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 303 del 1991 – prevedendo che il contratto debba essere provato per iscritto e che ciascuna parte abbia diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Va sottolineato come la previsione della forma scritta *ad probationem* non rappresenti adempimento di un obbligo derivante dalla direttiva e come quindi questa soluzione possa essere oggetto di libera valutazione da parte del legislatore italiano.

L'articolo 2 dello schema modifica il primo comma dell'articolo 1746 del codice civile, inserendovi – in particolare – l'obbligo per l'agente commerciale di tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede, nonché di adempiere l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute, riprendendo, per tale aspetto, una formulazione contenuta nell'articolo 3 della direttiva 86/653/CEE. Viene altresì prevista la nullità di ogni patto contrario, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 1748 del codice civile, prevedendo, per il nuovo primo comma di tale articolo, il diritto dell'agente alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto per effetto del suo intervento, mentre per il secondo comma, si stabilisce che la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. Rileva che la previsione di cui al secondo comma, come anche quella del successivo terzo comma, recepiscono puntuali rilievi del parere motivato e, in secondo luogo, che la clausola che fa salva la possibilità del patto contrario non risulta esclusa dalla direttiva comunitaria e da ciò sembra potersi argomentare che il legislatore sia libero di orientarsi al riguardo in quanto, per altri profili, quando la direttiva ha voluto escludere la possibilità di clausole derogatorie lo ha previsto espressamente.

Il terzo comma del nuovo testo proposto per l'articolo 1748 prevede – sempre salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti – che la provvigione spetta all'agente anche sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta. Il quarto comma dello stesso articolo, nel nuovo testo individua, invece, il momento a partire dal quale è dovuta la provvigione all'agente.

In merito all'articolo 5 dello schema di decreto – che modifica il primo comma dell'articolo 1751 – il relatore rileva l'improprietà dell'espressione «corrispondere all'agente» laddove, in caso di cessazio-

ne del rapporto per decesso, l'indennità di cessazione del rapporto verrà corrisposta agli eredi e non all'agente stesso.

Il relatore si sofferma quindi sulla questione, che è stata sollevata anche nel parere reso dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati sullo schema di provvedimento in titolo, parere nel quale il Governo è stato invitato ad introdurre nella formulazione definitiva un espresso divieto del patto dello «star del credere» l'articolo 1746 del codice civile. Si tratta della clausola per cui l'agente risponde nei confronti del preponente per l'esecuzione dell'affare. Tale clausola – disciplinata in via generale dall'articolo 1736 del codice civile – è pertanto ammessa dalla legislazione vigente, e non imposta, ma, nella prassi negoziale, viene costantemente inserita nei contratti di agenzia e determina una situazione sfavorevole per gli agenti, soprattutto quando a questi non è attribuito il mandato con rappresentanza. Non sarebbe contrario ad una disciplina che regolasse in maniera più rigorosa la materia, ammettendo l'inserimento della clausola dello «star del credere» solo in relazione a determinate tipologie di affari e nei casi in cui comunque l'agente è munito del potere di rappresentanza, ma ha molte perplessità sulla possibilità di realizzare un intervento di questo genere avvalendosi della delega contenuta nell'articolo 1, comma 8, della legge n. 128 del 1998, in quanto probabilmente esso si collocherebbe al di là dei limiti imposti dalla stessa. Sarebbe comunque possibile che nel parere la Commissione auspicasse una modifica normativa al riguardo da adottarsi in altra sede.

Il presidente PINTO sospende quindi il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo.

IN SEDE DELIBERANTE

(3006-B) VALENTINO ed altri. – *Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PINTO ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame sarà limitato alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Il relatore CORTELLONI presenta ed illustra gli emendamenti 01.1 e 1.1, sottolineando come la formulazione degli stessi tenga conto anche di quanto emerso attraverso alcuni contatti e chiarimenti informalmente acquisiti.

Il senatore CIRAMI aggiunge la sua firma agli emendamenti 01.1 e 1.1.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sugli emendamenti 01.1 e 1.1.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati senza discussione gli emendamenti 01.1 e 1.1, nonché l'articolo 1 come emendato.

Senza discussione è posto ai voti e approvato l'articolo 2.

Non essendo stato modificato dall'altro ramo del Parlamento l'articolo 3, si passa all'articolo 4, che, posto ai voti, è approvato senza discussione.

È infine approvato senza discussione il disegno di legge nel suo complesso, dopo che è stato conferito mandato al relatore a procedere, se necessario, al coordinamento formale del testo approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

(Questione di competenza: seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CIRAMI, intervenendo a titolo personale, si dichiara d'accordo con la proposta, avanzata dal senatore Centaro nella seduta di ieri di sollevare conflitto di competenza in merito ai disegni di legge in titolo e ne auspica l'assegnazione alla sola Commissione giustizia e, in subordine, la riassegnazione alle Commissioni permanenti riunite giustizia e speciale in materia d'infanzia.

Il presidente PINTO ricorda ancora una volta come l'*iter* dei disegni di legge in titolo si trovi presso la Commissione speciale per l'infanzia ad uno stadio già avanzato.

Prende la parola il senatore RUSSO il quale sottolinea che la competenza della Commissione speciale in materia d'infanzia inevitabilmente viene ad incidere sulla sfera di competenza delle altre Commissioni ma, pur comprendendo i rilievi formulati da alcuni senatori, sottolinea come alcuni dei componenti della Commissione giustizia siano anche componenti della Commissione speciale in questione e che i lavori delle due Commissioni possono essere organizzati in modo da assicurare la piena partecipazione dei senatori componenti sia all'una sia all'altra.

Il senatore VALENTINO richiama l'attenzione sul fatto che la peculiarità della materia delle adozioni dovrebbe far propendere a favore della competenza della 2^a Commissione permanente.

Il senatore MELONI sottolinea anch'egli il fatto che l'*iter* presso la Commissione speciale in materia d'infanzia è ormai in uno stato avanzato ed evidenzia altresì il rilevante carico di lavoro che grava sulla Commissione giustizia e l'importanza delle questioni che essa dovrà affrontare nel prosieguo della legislatura.

Interviene a titolo personale il senatore CORTELLONI che dichiara di non condividere la proposta di sollevare un conflitto di competenza con la Commissione speciale infanzia.

Nello stesso senso si esprime la senatrice BONFIETTI che richiama altresì l'attenzione sull'apporto tecnico che può derivare dal fatto che alcuni senatori della Commissione giustizia fanno parte anche della Commissione speciale, mentre non è possibile trascurare il fatto che presso tale Commissione l'*iter* dei disegni di legge in titolo è ormai in uno stato avanzato di esame.

Anche il senatore FOLLIERI è contrario alla proposta di sollevare un conflitto di competenza, condividendo il contenuto di tutti gli interventi svolti in tale direzione.

Il senatore CALLEGARO non ha sul problema in discussione una posizione preconstituita, ma deve rilevare che non gli appaiono convincenti le argomentazioni addotte a favore del conflitto di competenza. D'altra parte, va sottolineato che le questioni riguardanti i minori costi-

tuiscono il centro di attenzione della Commissione speciale in materia d'infanzia e che proprio tale rilievo ha portato in passato ad assegnare a tale Commissione i disegni di legge in materia di pedofilia che, oltretutto, sono stati dalla stessa approvati in sede deliberante.

Il senatore CENTARO dichiara che la sua iniziativa, lungi dal sot-tendere riserve rispetto al lavoro svolto dalla Commissione speciale in materia d'infanzia, si fonda invece su ragioni di coerenza sistematica: poiché la materia delle adozioni internazionali è stata esaminata dalle Commissioni 2ª e 3ª riunite, i disegni di legge in titolo dovrebbero esse-re assegnati alla sola Commissione giustizia o, in via subordinata, alle Commissioni riunite giustizia e speciale in materia d'infanzia.

In considerazione, comunque, dell'andamento del dibattito, decide di ritirare la sua proposta di sollevare un conflitto di competenza con la predetta Commissione speciale in merito ai disegni di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (n. 356)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
(R144 003, C02ª, 0003ª)

Riprende l'esame poc'anzi sospeso.

Poichè nessuno chiede di intervenire, su proposta del presidente PINTO, la Commissione conferisce mandato al relatore Russo a redigere un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo nei termini emersi dalla relazione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3006-B**Art. 1.**

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 602 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».

01.1

IL RELATORE

Al comma 1 sopprimere il capoverso 5-bis.

1.1

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

167^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
SERVELLO*Interviene il ministro per le politiche comunitarie Letta.**La seduta inizia alle ore 15,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C03^a, 0029^o)

Il presidente SERVELLO comunica che il senatore Lauricella, relatore al disegno di legge n. 3342, è in missione all'estero e si augura che questo sia l'ultimo impedimento che ancora non permette l'avvio della discussione di tale disegno di legge, già più volte rinviata da luglio.

Il presidente SERVELLO avverte altresì che la seduta delle Commissioni 3^a e 4^a riunite già convocata per domani, giovedì 26 novembre 1998, alle ore 14,30, sarà anticipata alle ore 14.

IN SEDE DELIBERANTE

(3438) *Finanziamento delle attività del Comitato nazionale dei diritti umani*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 settembre scorso.

Il presidente SERVELLO, dopo aver comunicato che nella seduta odierna sostituirà il relatore Cioni, avverte che egli ha inviato due emendamenti che hanno recepito sia i rilievi della 1^a e della 5^a Commissione sia le opinioni emerse nel dibattito. Invita i presenti a intervenire su questi due testi.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene che si crei un precedente pericoloso depauperando i già scarsi fondi che dovrebbero essere in-

dirizzati alle attività istituzionali del Ministero degli affari esteri, con il finanziamento di un comitato interministeriale.

Il senatore VOLCIC si dichiara favorevole ad ambedue gli emendamenti.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che, data l'esiguità del finanziamento volto a stabilizzare un comitato già esistente di fatto, il provvedimento sia da approvare entro tempi brevi.

Il ministro LETTA si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il presidente SERVELLO pone ai voti l'emendamento 1.1 interamente sostitutivo dell'articolo 1 che risulta approvato. Mette poi ai voti l'emendamento 2.1 che risulta approvato. Pone quindi ai voti l'articolo 2 nel testo modificato, che è approvato. In seguito pone ai voti l'articolo 3 che è approvato. Pone infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso che risulta approvato.

(1280) *Concessione di un contributo in favore dell'Associazione nazionale per l'informazione e la documentazione europea (ANIDE)*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta dell'11 novembre scorso.

La relatrice DE ZULUETA illustra l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo unico che viene incontro alle obiezioni sollevate nel parere della Giunta degli affari europei circa la conformazione giuridica da dare al Centro di informazione sull'Europa: si propone così di istituire un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) prevedendo la partecipazione come soci fondatori del Governo italiano e della Comunità europea. Ritiene utile su questa proposta ascoltare il ministro Letta al quale è stata data una specifica delega per l'informazione sulle attività delle istituzioni europee.

Il ministro LETTA ricorda brevemente la nuova competenza che gli è stata attribuita, tenuto conto dell'accresciuta importanza di investire in una attività costante di informazione sull'attività delle istituzioni europee, in analogia a quanto avviene negli altri paesi membri. Ritiene la formulazione dell'emendamento adatta al caso, compiacendosi che questo atto potrà dar vita al completamento nazionale di un co-finanziamento comunitario che altrimenti sarebbe perduto. Poichè questo tipo di compito non potrebbe essere svolto dal dipartimento per le politiche comunitarie, che non è nè dotato nè idoneo a ciò, raccomanda l'approvazione di questo provvedimento che corrisponde, con la nuova formulazione, allo scopo prospettato.

Il senatore GAWRONSKI, concordando sostanzialmente con il contenuto dell'emendamento 1.1, ne suggerisce dapprima una modifica lessicale – nel senso di sostituire il verbo «costituire» al comma 1 con il verbo «istituire» – ma chiede perchè sia stato ridotto a 1.500 milioni di lire annue il contributo che da parte europea è previsto in 2.000 milioni di lire. Richiama per contro l'attenzione sul recupero del riferimento alla legge n. 390 del 1986, contenuto nel disegno di legge originario, allo scopo di applicare le relative agevolazioni all'affitto degli immobili in cui il Centro dovrà operare, che potrebbe compensare il contributo così diminuito.

Il ministro LETTA e la RELATRICE si dichiarano d'accordo.

Il senatore ANDREOTTI concorda sul testo dell'emendamento e sottolinea come sia urgente concludere l'*iter* del disegno di legge per non continuare a perdere contributi europei per inadempienze nazionali.

Il presidente SERVELLO concorda sostanzialmente con l'emendamento e propone di modificare il punto c) del comma 2 sostituendo le parole «dalla legge statale e comunitaria» con «dalle norme statali e comunitarie vigenti».

Il senatore CORRAO chiede se non sia opportuna una riflessione generale sui migliori modi di informare l'opinione pubblica sull'operato delle istituzioni europee, ritenendo che quello proposto dall'emendamento 1.1 non sia l'unico strumento possibile, esistendo mezzi di comunicazione di massa più efficaci ed altresì dovendo coinvolgere le Regioni in un ruolo attivo in questo campo. Auspica quindi che il nuovo Ministro presenti su tutta questa materia dell'informazione un programma globale nei tempi più brevi possibili.

La relatrice DE ZULUETA accoglie il suggerimento del presidente Servello e presenta un nuovo testo dell'emendamento 1.1, recante anche un ulteriore comma aggiuntivo che investe il problema del controllo parlamentare sulle intese, sulle attività e sulle nomine relative al nuovo Centro.

Il ministro LETTA fa presente che ha già esposto di fronte alle Commissioni delle due Camere competenti per gli affari europei il programma del Governo nel settore affidatogli, ma che sarà lieto di aprire un confronto anche con le Commissioni affari esteri; assicura che il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali è una delle priorità di questo programma, essendo consapevole del ruolo chiave che essi potranno esercitare. Concorda con le modifiche proposte e accolte dalla Relatrice.

Il presidente SERVELLO, pure esprimendo dubbi sulla competenza del Parlamento ad entrare nel meccanismo di gestione di una società che

opera secondo norme europee, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta, dovendo trasmettere alla 1^a Commissione il nuovo testo proposto dalla Relatrice e pubblicato in allegato al resoconto.

IN SEDE REFERENTE

(2168) SPERONI. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996*

(Esame e rinvio)

Il presidente SERVELLO avverte che sono stati trasmessi pareri favorevoli sul testo del disegno di legge dalla 1^a e dalla 5^a Commissione, nonché dalla Commissione speciale in materia di infanzia.

La relatrice SALVATO fa presente anzitutto che il disegno di legge in esame è stato presentato dal senatore Speroni, che così propone la ratifica e l'esecuzione della convenzione adottata circa tre anni fa nell'ambito del Consiglio d'Europa e firmata dagli Stati membri, nonché da altri Stati non appartenenti a questo organismo internazionale. Nel preambolo si richiama la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, e in particolare l'articolo 4, che impegna gli Stati firmatari ad adottare tutti i provvedimenti necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla convenzione.

La convenzione europea del 1996 si applica ai fanciulli di età inferiore ai 18 anni, ma reca anche un rinvio alla legislazione degli Stati membri che può prevedere – in relazione all'esercizio di alcuni diritti – il previo accertamento del «discernimento sufficiente» da parte del fanciullo. Lo scopo generale cui mirano le sue disposizioni è di promuovere i diritti dei fanciulli nelle procedure in materia familiare dinanzi ad un'autorità giudiziaria, o anche a un'autorità amministrativa avente competenza equivalente.

Pertanto sono affermati alcuni principi generali di grande rilievo, quali il diritto del fanciullo di ricevere ogni informazione circa la procedura in corso; di essere consultato e poter esprimere la propria opinione, venendo altresì informato delle eventuali conseguenze delle decisioni adottate; di poter essere assistito da una persona di propria scelta per esprimere la propria opinione; di designare un rappresentante speciale nelle procedure giudiziarie che lo riguardano, qualora la legislazione privi di tale responsabilità il genitore per un conflitto di interesse con il fanciullo stesso.

L'articolo 13 della convenzione incoraggia l'introduzione nell'ordinamento statale di strumenti di mediazione e di metodi di risoluzione di conflitti intrafamiliari che consentano di evitare il coinvolgimento del fanciullo in procedure dinanzi alla autorità giudiziaria. A tal riguardo si coglie una differenza piuttosto rilevante rispetto all'ordinamento italiano, che affida alla autorità giudiziaria anche il compito di tentare la conciliazione tra le parti, non prevedendo altro «strumento di mediazione» ad opera di soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, al fine di evitare la necessità del suo intervento.

La relatrice Salvato osserva poi che, in generale, le disposizioni della convenzione non sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali, nè sembrano suscettibili di essere tradotte in una disciplina organica dei diritti dei minori; occorrerà piuttosto intervenire nei singoli settori, modificando le norme vigenti o introducendone di nuove. Il disegno di legge in esame non prevede però norme di attuazione della convenzione, al di là della mera clausola di esecuzione prevista dall'articolo 2. Sarà pertanto necessario predisporre una serie di emendamenti per conformare la legislazione ai principi della convenzione, nonché al precetto di protezione dell'infanzia e della gioventù dettato dall'articolo 31 della Costituzione italiana.

In particolare, ritiene che sia necessario apportare qualche integrazione alle norme vigenti, almeno con riferimento a due diritti del minore ai quali la convenzione attribuisce grande rilievo: il diritto di essere informati circa le caratteristiche e le conseguenze delle procedure in corso e quello di scegliere il curatore o il rappresentante speciale, o quanto meno di essere consultato in tale scelta.

Per quanto riguarda infine il sistema di verifica circa l'attuazione della convenzione, non vi è in realtà un apparato sanzionatorio, poichè è prevista l'istituzione di un comitato permanente con funzioni di controllo, ma esso ha soltanto il potere di adottare raccomandazioni agli Stati aderenti.

Il presidente SERVELLO ringrazia la Relatrice e prende atto dell'esigenza di integrare il disegno di legge con opportuni emendamenti. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3438**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per il funzionamento e l'attività del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, istituito con decreto del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978, è attribuito al Ministero degli affari esteri un finanziamento annuale onnicomprensivo, destinato a coprire gli oneri per l'ufficio di segreteria, per eventuali consulenze di esperti estranei all'amministrazione, nonché per il rimborso delle spese sostenute dai membri del Comitato.

2. Il Ministro degli affari esteri presenta ogni anno una relazione al Parlamento in merito all'attività svolta dal Comitato di cui al comma 1, nonché alla tutela e al rispetto dei diritti umani in Italia».

1.1

IL RELATORE

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 161 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

2.1

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1280**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Il Governo è autorizzato a stipulare un'intesa con la Commissione della Comunità europea per costituire un Centro di informazione sull'Europa costituito nella forma di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE), n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2. Tale Centro sarà finanziato paritariamente dalla Commissione europea e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sarà disciplinato mediante l'intesa di cui al comma 1, con la quale si provvederà in particolare:

a) a prevedere la possibilità dell'ingresso, in qualità di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici;

b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta alle quote paritarie dei soci fondatori;

c) a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, fermo restando le competenze degli organismi di controllo previste dalla legge statale e comunitaria.

3. Il predetto Centro opera in conformità alla politica di trasparenza perseguita dalle istituzioni dell'Unione europea con l'obiettivo:

a) di realizzare, anche attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, programmi sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a determinate categorie di utenti;

b) di formare il personale per la diffusione e gestione della documentazione comunitaria;

c) di coordinare e razionalizzare le attività di documentazione, elaborazione e studio già esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione sul territorio nazionale e comunitario.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 1.500 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede nel triennio 1999-2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,

nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. A decorrere dal 2002, il contributo sarà determinato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Il Governo è autorizzato a stipulare un'intesa con la Commissione della Comunità europea per istituire un Centro di informazione sull'Europa costituito nella forma di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2. Tale Centro sarà finanziato paritariamente dalla Commissione Europea e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sarà disciplinato mediante l'intesa di cui al comma 1, con la quale si provvederà in particolare:

- a*) a prevedere la possibilità dell'ingresso, in qualità di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici;
- b*) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta alle quote paritarie dei soci fondatori;
- c*) a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, fermo restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle norme statali e comunitarie vigenti.

3. Il predetto Centro opera in conformità alla politica di trasparenza perseguita dalle istituzioni dell'Unione europea con l'obiettivo:

- a*) di realizzare, anche attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, programmi sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a determinate categorie di utenti;
- b*) di formare il personale per la diffusione e gestione della documentazione comunitaria;
- c*) di coordinare e razionalizzare le attività di documentazione, elaborazione e studio già esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione sul territorio nazionale e comunitario.

4. In favore del predetto Centro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

5. Le Commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle successive modificazioni della stessa e sull'ingresso, in qualità di soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera *a*), e sulla nomina dei componenti degli organi direttivi del Centro designati dal Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta annualmente alle suddette Commissioni una relazione sull'attività svolta, sul bilancio e sul programma di attività future del Centro.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 1.500 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede nel triennio 1999-2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. A decorrere dal 2002, il contributo sarà determinato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1 (Nuovo testo)

LA RELATRICE

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

133^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario per la difesa Guerrini.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE**

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-02278 del senatore Loreto, evidenziando preliminarmente che la riduzione di personale medico dell'Esercito presso la Guardia di Finanza interessa soltanto gli ufficiali di complemento. Infatti quelli in servizio permanente sono rimasti sostanzialmente gli stessi dal 95 ad oggi. Al riguardo, sottolinea che tale situazione non si sta creando a causa di autonome decisioni dello Stato Maggiore dell'Esercito, bensì per diverse concause. Come è noto, infatti, nell'ambito della complessiva riduzione dei quadri degli ufficiali (25 per cento in otto anni) definita dalla legge n. 662 del 1996, il decreto legislativo n.490 del 1997 prevede, a sua volta, la conseguente riduzione anche degli ufficiali medici.

A ciò si aggiunge il drastico calo di ufficiali medici di complemento in uscita dai corsi allievi ufficiali che non consente di coprire neppure la metà dei posti messi a concorso: nel 1998 hanno indossato il grado di sottotenente 300 allievi di complemento su 612 richiesti, pari al 49 per cento delle esigenze.

Le cause di questa crisi possono essere così sintetizzate: il sensibile aumento del fenomeno dell'obiezione di coscienza; il contestuale decremento di giovani disponibili per il servizio militare in virtù del calo demografico; nonchè la prospettiva di rimanere sotto le armi quattro mesi in più del militare di leva.

A tale situazione oggettiva di limitata disponibilità di personale ha corrisposto, negli ultimi tempi, un incremento delle esigenze, in particolare nel quadro dei sempre maggiori impegni all'estero che hanno sottratto risorse qualificate alla disponibilità sul territorio nazionale.

Va inoltre ricordato che l'Esercito assicura la copertura delle posizioni organiche previste presso l'Arma dei Carabinieri per un fabbisogno di oltre 100.000 uomini da assistere.

In questa situazione di grande carenza anche la Forza Armata, in analogia a quanto attuato dal Comando della Guardia di Finanza, ha dovuto ricorrere alle convenzioni con medici civili laddove non può disporre di quelli militari. Ciò, in particolare, è stato fatto per enti o reparti «stanziali» e non operativi.

Replica il senatore LORETO per dichiararsi parzialmente soddisfatto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto dei contributi della Difesa in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 1998 (n. 362)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: esame e rinvio)
(R139 b00, C04^a, 0042^o)

Il relatore DE GUIDI riferisce sullo schema di decreto in titolo, che trae origine da una norma di cui alla legge n. 549 del 1995: in quella sede fu stabilito che i contributi di ciascun Ministero in favore di enti, istituti e altri organismi fossero iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di quel Ministero. Per il ministero della Difesa l'importo per quest'anno è nell'ordine di dieci miliardi e con lo schema di decreto in titolo si propone una ripartizione che, pur condivisibile in linea generale, si espone a critiche di varia natura.

In primo luogo egli reputa doveroso ribadire quanto affermato dalla Commissione lo scorso anno circa i danni scaturenti dalla mancanza di una norma che preveda un capitolo a parte per l'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienza di architettura navale (INSEAN). Infatti, il carattere meritorio e l'importanza oggettiva di tale istituto determina un finanziamento così consistente, che pone problemi di non poco momento nella valutazione globale della ripartizione. Con riferimento a numerose associazioni nota una eccessiva eterogeneità di categorie, che non sempre sembrano rispondere probabilmente ai requisiti necessari per il finanziamento; inoltre rileva con disappunto che non sempre è individuabile con facilità la finalità istituzionale dei medesimi. Altresì stigmatizza l'inutile pletoricità di taluni enti, aventi identica finalità tra loro, e lamenta il ritardo con il quale viene trasmessa la richiesta per il finanziamento 1998.

Si apre la discussione.

Il senatore PALOMBO chiede di approfondire le importanti questioni poste dal relatore.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04^a, 0095^o)

Il presidente GUALTIERI fa presente che, sulla base delle risultanze della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che si terrà questa sera, è probabile l'emergere della esigenza di anticipare la seduta congiunta con la Commissione Esteri, già convocata per domani alle ore 14,30. Qualora si verificasse tale evenienza, l'anticipo sarebbe di mezz'ora, pertanto, per le ore 14.

La Commissione prende atto.

Il senatore LORETO, con riferimento alle osservazioni espresse dalla Commissione nella seduta del 29 luglio 1998 in merito allo schema di piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1998 (n. 300), conferma il parere favorevole della Commissione nella convinzione che l'Amministrazione della Difesa saprà muoversi secondo le linee guida indicate nella lettera del 7 luglio 1998 con la quale il citato schema è pervenuto alla Commissione.

Conviene la Commissione.

Il presidente GUALTIERI, con riferimento ai lavori del Comitato ristretto sulla Sanità militare, fa presente di aver sollecitato in data 16 settembre il Ministro per i rapporti con il Parlamento, affinché venga fatta pervenire alla Commissione la prescritta relazione tecnica ed invita il sottosegretario ad adoperarsi in tal senso. Ciò, al fine di permettere alla Commissione, che esamina i relativi disegni di legge in sede deliberante, una sollecita conclusione della discussione.

In relazione alla prima interrogazione all'odierno ordine del giorno (n. 3-02328 dei senatori Caruso Antonino e Pellicini), il senatore MANCA chiede che venga effettuato un sopralluogo presso l'aeroporto di Rimini per accertare a quali condizioni viene effettuato il trasferimento del 48° gruppo elicotteri d'attacco.

Il senatore GUALTIERI rende noto di aver ricevuto una richiesta analoga, per iscritto, dal senatore Dolazza.

Il senatore UCCHIELLI si esprime in senso favorevole alla proposta.

Il senatore PALOMBO condivide la proposta, ma reputa più opportuno visitare anche la base dismessa, quella di Belluno, per poter valutare fino in fondo la bontà o meno delle scelte economiche del Ministero.

Il senatore AGOSTINI, pur condividendo la proposta, invita a valutare con attenzione la data per effettuare la visita.

Il senatore SEMENZATO, reputa prematuro disporre il sopralluogo, prima ancora della risposta del Governo.

Il senatore Antonino CARUSO reputa la visita essere una verifica della veridicità delle affermazioni che il Governo renderà attraverso la risposta alla sua interrogazione.

Il sottosegretario GUERRINI dichiara di comprendere le ragioni della visita e si riserva a nome del Governo di rispondere quanto prima all'interrogazione.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

159ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento: favorevole con osservazioni)

Il presidente COVIELLO ricorda che, ai sensi dell'art. 126, commi 3 e 4 del Regolamento, il profilo dell'accertamento preliminare del contenuto proprio del disegno di legge finanziaria – accertamento che si può tradurre in una determinazione inappellabile del Presidente del Senato, il quale comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee «all'oggetto del disegno di legge finanziaria come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato» – viene attivato solo quando i documenti di bilancio sono in prima lettura presso questo ramo del Parlamento.

Viceversa, «in ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge finanziaria rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea» (art. 126, comma 4). Tale accertamento si risolve in un potere di avviso del Presidente dell'Assemblea, con il quale si indicano i parametri di copertura al cui interno dovrà svolgersi la «sessione di bilancio» in Senato.

Pertanto nella sessione di bilancio 1999-2001 la procedura preliminare di cui ai citati commi 3 e 4 dell'art. 126 del Regolamento dovrà ri-

ferirsi esclusivamente all'accertamento dei criteri di copertura della legge finanziaria, quali definiti nei commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468, del 1978. Propone, quindi, la formulazione del seguente parere:

«a) Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 1999, si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame (prospetto allegato all'art. 4, comma 1) siano sostanzialmente conformi alla disciplina vigente. Si segnala che anche nella sessione di bilancio 1999-2001 si configura un rapporto di pregiudizialità, procedurale e deliberativa, ai fini del rispetto sia della copertura degli oneri correnti previsti in "finanziaria", sia dei vincoli in termini di saldo netto da finanziare, tra il provvedimento collegato (AS 3662) e il disegno di legge finanziaria (AS 3661). Si osserva, peraltro, con riferimento alla parziale restituzione del contributo straordinario per l'Europa (articolo 1 del provvedimento collegato approvato dalla Camera), che l'effetto di tale restituzione è stato considerato nei saldi del disegno di legge finanziaria, ma non tra gli oneri correnti del relativo prospetto di copertura; si è in sostanza ritenuto che la restituzione, avendo natura *una tantum* ed essendo connessa ad un prelievo di carattere straordinario, configurasse una operazione del conto capitale; in proposito, si rileva che tale scelta è giustificata e coerente all'interno di un indirizzo di riconsiderazione dei criteri di classificazione delle entrate, tendente a spostare le entrate di natura straordinaria (anche tributarie) tra le entrate del conto capitale: in ogni caso, poiché l'insieme dei provvedimenti di cui si compone la manovra non determina un peggioramento del risparmio pubblico rispetto all'ultima previsione assestata, non si pongono problemi sostanziali relativamente alla copertura degli oneri correnti.

b) Per quanto attiene al rispetto dei vincoli relativi al limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti collegati, essi sono conformi a quanto stabilito nella risoluzione approvativa del DPEF, anche per gli anni successivi al primo. Il fatto che i limiti al saldo individuati all'articolo 1 del disegno di legge finanziaria siano fissati al netto delle anticipazioni agli enti previdenziali è una diretta conseguenza delle modifiche al sistema di finanziamento di tali enti, tendenti a «garantire che ogni spesa a carico dello Stato trovi il proprio finanziamento nel bilancio dello Stato evitando il ricorso a finanziamenti diretti sulla Tesoreria che non abbiano carattere transitorio o temporaneo», in attuazione dell'indirizzo delineato al punto D) della citata risoluzione; peraltro, superata l'attuale fase di transizione, è opportuno che i saldi programmatici (e quindi, i limiti ai saldi indicati dal disegno di legge finanziaria) tengano conto di tali partite, avvicinandosi, il più possibile, ai risultati complessivamente determinati da tutte le voci iscritte in bilancio.

c) Il provvedimento collegato fornisce risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti), nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale, costituito dal saldo netto

da finanziare di competenza (bilancio statale); produce, altresì, effetti necessari al raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 1999.

Pertanto, secondo le determinazioni contenute nella risoluzione adottata al termine della discussione sul DPEF 1999-2001, l'esame parlamentare deve garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al «collegato» in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia in termini di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione».

Il senatore VEGAS, dopo aver ricordato brevemente gli impegni assunti in ordine al contenuto dei provvedimenti collegati nella risoluzione parlamentare approvativa del DPEF, osserva come il testo trasmesso dalla Camera non soddisfi i criteri precedentemente definiti, presentando numerose disposizioni la cui collocazione appare estranea alla finalità del disegno di legge.

Sottolinea, inoltre, che l'esclusione delle anticipazioni di bilancio all'INPS e alle Ferrovie nella definizione del limite massimo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 del disegno di legge finanziaria non è condivisibile, in quanto riduce la conoscibilità e la trasparenza dei conti pubblici e sembra suggerire l'esistenza di rilievi finanziari complessivi non pienamente valutati. Nell'esaminare la pregiudizialità procedurale tra i provvedimenti, ribadisce che il disegno di legge collegato, contrariamente all'esigenza di risanamento dei conti pubblici, ha assunto la natura di un provvedimento di spesa, recante disposizioni la cui quantificazione appare discutibile. In particolare, si sofferma sulla restituzione dell'Eurotassa, trattata come spesa in conto capitale e quindi non soggetta alle regole di copertura, e sull'articolo 12, relativo alla riscossione dei crediti dell'INPS, in ordine al quale contesta la mancata considerazione delle minori entrate per l'INPS. Rileva, inoltre, che alcune disposizioni di spesa non presentano la relativa quantificazione o sono associate a coperture non idonee; a titolo di esempio, cita l'introduzione della previsione di un anno sabbatico per i docenti le disposizioni di cui agli articoli 31, 39, comma 8, 65 e 68, comma 3. Nel segnalare alcune disposizioni la cui quantificazione non appare realistica, sottolinea che la riduzione percentuale delle dotazioni di bilancio per l'acquisto di beni e servizi o gli interventi per incentivare la libera professione del personale sanitario in passato hanno già mostrato scarsa efficacia in termini di risultati finanziari. In conclusione, poiché la valutazione complessiva della relazione tecnica e delle disposizioni del collegato comportano un impatto sulla spesa pubblica tale da inficiare la copertura della stessa legge finanziaria, ribadisce che la Commissione dovrebbe esprimere parere contrario.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di condividere il contenuto della proposta di parere formulata dal Presidente. Quanto alle osservazioni del senatore Vegas, fa presente che in effetti il disegno di legge collegato è andato assumendo una funzione impropria rispetto a quanto

indicato dalle norme di contabilità e, ciò, soprattutto dopo il raggiungimento degli obiettivi finanziari connessi alla realizzazione della moneta unica europea. A suo avviso, conclusa la sessione di bilancio, sarà utile compiere una riflessione approfondita sul ruolo del disegno di legge collegato: a titolo personale, considera opportuno giungere ad un superamento di tale strumento legislativo.

Dopo essersi riservato di fornire ogni possibile chiarimento sulla relazione tecnica e sulle integrazioni di essa già presentate in sede di esame alla Camera, l'oratore si sofferma sul problema delle anticipazioni, precisando che la loro iscrizione in bilancio ha già rappresentato un passo in avanti nella direzione di una maggiore trasparenza, nonché sulle maggiori risorse provenienti dalla norma relativa ai crediti dell'INPS. Al riguardo, osserva che si tratta di una operazione complessa, nel cui ambito è prevista anche la restituzione all'INPS della parte di crediti che l'Istituto sarebbe stato comunque in grado di realizzare.

Conclude rilevando che le norme del disegno di legge collegato con copertura finanziaria sul 1998 sono da considerare tra quelle per le quali si stabilisce un'entrata in vigore diversa rispetto alla previsione generale del 1° gennaio 1999 e sottolineando che le misure di taglio orizzontale delle spese per beni e servizi, anche se indifferenziate, hanno comportato, nel complesso, risultati apprezzabili sul piano finanziario, come è dimostrato dal livello del risparmio pubblico negli ultimi anni.

La Commissione, infine, a maggioranza, accoglie la proposta di parere formulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 13,45.

160ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e Macciotta.

La seduta inizia alle ore 18,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C05ª, 0016ª)

Il presidente COVIELLO informa che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha

approvato il calendario dei lavori per l'esame dei documenti di bilancio. In esso, si prevede in particolare, che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge collegato è fissato alle ore 18 di martedì 1° dicembre, che il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge di bilancio e finanziaria è fissato alle ore 12 di giovedì 3 dicembre e che la conclusione dell'esame del disegno di legge collegato abbia luogo nella giornata di venerdì 4 dicembre e quella dei disegni di legge di bilancio e finanziaria mercoledì 9 dicembre.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3660, 3660-bis, 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 1-ter, 3, 3-bis e 3-ter)** Stati di previsione dell'entrata e del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'anno finanziario 1999 e *relative* Note di variazioni

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto dei disegni di legge e rinvio)

Il senatore GIARETTA, relatore sul disegno di legge n. 3662, sottolinea che il principale elemento di novità della manovra consiste non solo nella sua limitata entità finanziaria ma anche nel contesto di stabilità di prezzi e di tassi di interesse fortemente calanti che hanno drasticamente ridimensionato il peso del servizio del debito pubblico. Il risanamento finanziario è stato realizzato, utilizzando realisticamente gli strumenti che le condizioni generali del Paese, sotto il profilo della tenuta dell'economia e della coesione sociale, potevano mettere a disposizione.

Aver perseguito questo risultato consente di programmare una manovra limitata quantitativamente e di diversa qualità: a differenza degli anni precedenti, infatti, non sono previsti incrementi della pressione fiscale e contributiva e vi sono misure mirate allo sviluppo ed alla crescita dell'occupazione e per la tutela delle fasce più deboli della società.

Le previsioni sull'andamento del PIL sono oggi più pessimistiche di quelle annunciate nel DPEF. L'Italia, per il grado di apertura dei suoi mercati ha risentito più di altri paesi della crisi iniziata circa un anno fa in Asia e progressivamente allargatasi ad altri mercati: ne sono testimonianza il calo delle nostre esportazioni verso l'area asiatica ed il contestuale aumento delle importazioni. Del resto lo stesso Fondo Monetario Internazionale ha dovuto rivedere al ribasso le stime di crescita del prodotto mondiale nel 1988. In questo contesto recessivo occorre ricordare che l'Italia ha dovuto compiere un cammino di risanamento più impe-

gnativo degli altri *partners* europei, perché molto più distante dagli obiettivi finali erano le condizioni di partenza.

Il complesso della manovra di finanza pubblica presentata dal Governo, collegato principale e collegati ordinamentali, in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, mira ad utilizzare al meglio le nuove opportunità che una politica di risanamento rigorosa ma equa ha messo a disposizione del paese: un quadro di stabilità che consente di rilanciare la concertazione sociale su basi solide, spazi sia pur ancora modesti nel bilancio dello Stato che consentono di orientare su alcuni nodi strategici risorse finanziarie in direzione dello sviluppo e dell'occupazione.

Ricorda che in questi due anni, non avendo adottato provvedimenti anche di carattere straordinario capaci di produrre effetti immediati sullo stato dei conti pubblici, non si sono per questo trascurate azioni di medio periodo che progressivamente affiancano al circolo virtuoso della concertazione - lotta all'inflazione e contenimento dei tassi, una più ricca strumentazione capace di rendere penetrante ed incisiva l'azione dei pubblici poteri.

Va condivisa, l'azione del Governo tesa ad aumentare la capacità di spesa per investimenti pubblici, aumentando la dotazione dei fondi disponibili per investimenti in settori strategici e intervenendo sulle procedure, tenendo conto che la componente pubblica degli investimenti non esaurisce l'apporto che il Paese deve dare al proprio sviluppo. Evidenza che le politiche complessive devono essere giudicate anche sotto il profilo della capacità di sostenere un ciclo favorevole di investimenti privati. Non si può non rilevare come sia fortemente migliorato negli ultimi anni il quadro in cui possono collocarsi le decisioni di investimento, dalla riduzione del costo del denaro e del lavoro al trattamento fiscale del capitale reinvestito e di rischio.

Dopo essersi soffermato sulla necessità di attivare stimoli positivi dal lato dei consumi, ricordando l'esperienza positiva dell'intervento per la rottamazione delle auto, il relatore sottolinea i positivi risultati ottenuti, anche in termini di potenziale di emersione dell'imponibile.

Sollecita, a tale riguardo, una trattativa per una riduzione dell'IVA sull'edilizia al 10%, almeno per i settori per i quali non esiste alcuna possibilità di turbativa della concorrenza internazionale derivante da una differenziazione delle aliquote IVA, collocando, inoltre, l'intervento nell'ambito delle previsioni di revisione del sistema di tassazione della casa e in prospettiva di una riduzione dell'imposta di registro.

In relazione al livello della imposizione fiscale, nel ricordare i richiami autorevoli sulla necessità di ridurre la pressione fiscale, in modo particolare sulle attività imprenditoriali, osserva che le novità introdotte nel 1998, completate con la restituzione dell'Eurotassa e con i provvedimenti dei documenti finanziari di quest'anno, modificheranno sensibilmente i dati di riferimento; sottolinea che un carico elevato di prelievo non corrisponde necessariamente ad un carico netto sul contribuente, sia esso la famiglia o l'impresa, di pari importo; rileva inoltre che occorre tener conto delle sovvenzioni che ritornano sotto forma di incentivi al contribuente.

Il relatore fa quindi presente che la competitività tra le economie, conseguente all'unificazione monetaria, si misurerà presto con la competitività dei sistemi sociali dei diversi paesi, con la loro capacità cioè di assicurare coesione sociale, equilibri intragenerazionali, valorizzazione piena delle risorse umane, politiche attive di integrazione sociale e di affrontare due problemi irrisolti dell'occupazione e della disuguaglianza dei redditi.

Dopo aver ricordato che azione di rientro negli equilibri finanziari e azioni per lo sviluppo costituiscono due facce della stessa medaglia, evidenzia la necessità, per il Paese, di una iniziativa politica riformista, non riconducibile al solo tema della verifica dell'efficacia della riforma pensionistica, ma destinata ad un ripensamento del *welfare* in direzione di un maggior equilibrio intragenerazionale delle prestazioni, di una risposta ai bisogni sociali nuovi indotti dal mutamento del mercato del lavoro e della struttura sociale, di una più attenta valutazione dell'efficacia delle politiche di sostegno delle famiglie, di un investimento su efficaci processi formativi.

Evidenzia, quindi, la centralità di una politica di concertazione sociale, non alternativa alla centralità della sede politico-istituzionale offerta dal Parlamento, ma necessaria per ridisegnare l'insieme dei diritti di cittadinanza e del sistema della convivenza sociale del nostro Paese; al fine di offrire un quadro di riferimento solido del sistema di valori che animano il progetto delle diverse parti politiche, occorre definire un nuovo patto sociale capace di accompagnare il Paese nella nuova fase, così come il patto del luglio 93 ha consentito di affrontare una politica di risanamento nell'equità che non sarebbe stato possibile senza la cornice di concertazione tra le parti sociali.

Per ciò che concerne l'illustrazione delle disposizioni del provvedimento collegato, rinvia, infine, alla relazione che ha già consegnato alla Presidenza.

Il relatore RIPAMONTI, riferendo sul disegno di legge di bilancio in generale, nonché, per le parti di competenza sulle tabelle relative alle entrate e al Tesoro, sottolinea come tale occasione costituisca la sede per valutare lo stato di attuazione della riforma del bilancio dello Stato, varata con la legge n. 94 del 1997. Dopo aver ricordato le notevolissime complessità che comporta la ristrutturazione di un documento che sintetizza tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita dello Stato, evidenzia che è in corso un altrettanto rilevante opera di revisione della struttura della pubblica amministrazione, che si ripercuote sulla composizione del bilancio stesso.

In relazione al contenuto del disegno di legge, segnala la riduzione dei centri di responsabilità, che costituiscono l'aggregazione più ampia delle poste contabili sulla base del criterio amministrativo, riferito alle strutture, l'aumento del numero di unità previsionali di base, accompagnato da una riduzione dei capitoli. Per la prima volta vengono individuate le funzioni-obiettivo, tali da definire le politiche pubbliche di settore e da misurare il prodotto delle attività amministrative, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. A tal riguardo ricorda che, dopo

una prima fase, oggi si dispone di una classificazione più avanzata, determinata dalle amministrazioni interessate rielaborando il sistema di classificazione previsto dalla normativa comunitaria in accordo con la contabilità nazionale. Si tratta di un criterio che naturalmente tiene conto delle particolarità dei singoli bilanci e ha il pregio di permettere un quadro d'insieme immediato delle finalità di fondo perseguite dallo Stato. Pur rinviando ad una successiva più puntuale riflessione, osserva che la classificazione per funzioni-obiettivo proposta dal Governo si basa sulla distinzione tra attività finali e attività di supporto e si articola su quattro livelli, con un notevole arricchimento di significatività del documento di bilancio.

Si sofferma inoltre sulla mancata attuazione di alcuni punti della riforma, quali ad esempio l'enucleazione, per le spese di investimento, delle risorse destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione Europea, la redazione del bilancio pluriennale per unità previsionali di base, la costruzione sperimentale del bilancio in termini di eco-contabilità.

Sul piano del merito, dopo aver rilevato la prosecuzione della politica di gestione attiva della cassa, correlata a quella della tesoreria, fa presente che il bilancio di cassa non è più frutto di valutazione automatica, ma si conferma come un asse portante della politica di bilancio, anche e soprattutto nei suoi aspetti volti a favorire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica posti dai trattati europei. L'esame presso la Camera dei Deputati in prima lettura ha confermato che il disegno di legge ha contribuito alla manovra complessivamente considerata per importi non irrilevanti, a testimonianza della ripresa di un ruolo attivo da parte del bilancio nella gestione della finanza pubblica, non solo per la cassa, ma anche per la competenza e i residui.

La gran parte delle modifiche approvate hanno riguardato le conseguenze contabili di eventi di tipo istituzionale accaduti nel frattempo.

Viene confermato anche per il 1999 il carattere di estrema rigidità delle previsioni di bilancio. L'incidenza delle spese vincolate, perché determinate da fattori legislativi, espressione di spese obbligatorie o connesse alla funzionalità dell'amministrazione, raggiunge complessivamente oltre il 96 per cento degli stanziamenti.

Questo dato induce a potenziare, attuando pienamente la riforma del bilancio del 1997, il ruolo di controllo del Parlamento sul grado di realizzazione dei vari programmi di spesa. Per realizzare questo obiettivo sarebbe opportuno giungere ad una disaggregazione ulteriore dei centri di responsabilità, che in pratica coincidono con le direzioni generali, ed individuare i livelli di responsabilità sottostanti, cui sono preposti i dirigenti pubblici di livello inferiore.

La riforma del bilancio, che con il progetto in esame ha compiuto un passo in avanti rispetto all'anno passato, avrà necessariamente bisogno nei prossimi anni di ulteriori affinamenti per rendere le note preliminari agli stati di previsione e gli allegati tecnici con i loro corredi di prospetti riepilogativi, pienamente rispondenti al nuovo dettato normativo.

Un elemento importante dell'attuazione della riforma saranno le norme regolamentari previste dall'articolo 6, comma 2 della legge di riforma, per il finanziamento e la gestione di programmi comuni a più amministrazioni, anche mediante la confluenza in un unico fondo degli stanziamenti autorizzati in diversi stati di previsione, con particolare riferimento alle aree depresse e alle comunità montane.

Il relatore si sofferma infine sulla mancata attuazione dei principi programmatici, più volte sostenuti e ribaditi in sede parlamentare e condivisi dal Governo, relativi alla costruzione di un sistema di contabilità ambientale ed alla conseguente stesura sperimentale di un bilancio ecologico.

L'inizio della discussione sui disegni di legge di iniziativa parlamentare su questo argomento presso le Commissioni riunite bilancio e ambiente evidenziano la complessità e la difficoltà della materia.

Sarebbe sicuramente utile, a tal fine, la costituzione di un gruppo di studio formato da esperti della materia, in seno al Ministero del Tesoro e del bilancio, per avviare una fase concreta di studio che, con la collaborazione di soggetti quali il Ministero dell'ambiente, il CNEL, l'ISTAT, l'ENEA, le ANPA, il WWF e le principali associazioni ambientaliste impegnate su questo fronte, nonché con l'apporto degli organismi comunitari che già da tempo si occupano della questione della contabilità ambientale, riescano ad avviare una riforma per una reale applicazione del concetto di sviluppo sostenibile, obiettivo ormai condiviso sia a livello nazionale che internazionale.

Il relatore sul disegno di legge finanziaria, senatore FERRANTE ricorda preliminarmente che quella in corso è una sessione di bilancio particolare.

La caduta del Governo Prodi ha fatto temere per l'approvazione della manovra finanziaria, mentre la rapida soluzione della crisi e l'insediamento del Governo D'Alema, con una più ampia base parlamentare e un impegno programmatico condiviso e sottoscritto, hanno consentito di riprendere i lavori della sessione con un nuovo impulso ed un encomiabile impegno da parte della Camera – per merito anche del senso di responsabilità delle opposizioni –, che ha permesso di trasmettere tempestivamente al Senato per il loro esame i documenti del bilancio di previsione, la legge finanziaria 1999 e il «collegato» principale concernente le misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

A suo avviso, il testo della legge finanziaria per il 1999 non ha risentito del limitato tempo a disposizione della Camera. La manovra è rimasta quella originaria. Anzi, a conferma del consolidamento della cultura della stabilità e del rigore, nelle forze di maggioranza e in quelle di opposizione, essa perviene migliorata nei saldi di competenza ed invariata in termini di impatto sul fabbisogno. Occorre dare atto che l'opposizione, senza rinunciare al suo ruolo, ha non solo dichiarato il proprio senso di responsabilità, ma lo ha anche praticato.

La manovra finanziaria per il 1999 attua le indicazioni del DPEF e i contenuti della risoluzione e ne modifica in meglio le dimensioni quantitative, così come precisato dalla Relazione previsionale e pro-

grammatica e, nonostante la revisione al ribasso della crescita del PIL per il 1998, esclude, allo stato, la necessità di manovre correttive nel prossimo 1999. Questo conferma che gli interventi delle precedenti manovre finanziarie hanno raggiunto gli effetti attesi ed hanno avuto carattere strutturale, smentendo così le reiterate e immotivate critiche dell'opposizione, che hanno spesso indicato quelle manovre come per lo più virtuali.

Il carattere della manovra si configura quale necessario presupposto per dare finalmente concreto ed immediato avvio a quella che impropriamente viene indicata quale «fase 2» del programma Prodi fatto proprio ed ha aggiornato con misure significative di continuità programmatiche e politiche dal governo D'Alema, coerente nell'azione di risanamento finanziario.

Dopo essersi soffermato sul mutato quadro internazionale, il relatore osserva che vi sono preoccupazioni circa una crescita dell'economia inferiore a quella che si registra in altri paesi europei. Quel differenziale non dipende, a suo giudizio, dalla politica economico-finanziaria attuata dal governo Prodi ma dal pesante macigno del debito pubblico ereditato. Tuttavia, il notevole sforzo prodotto nell'azione di risanamento è stato premiato come dimostrano i dati sui tassi e sull'onere per interessi per il servizio del debito.

È vero peraltro che la crescita non avanza nel 1998, secondo le aspettative. È possibile, tuttavia, che i segnali registrati nella seconda parte dell'anno permettano di stimare come possibile un recupero della crescita; non vi è del resto una preoccupante specificità del caso italiano se è vero che la stessa Gran Bretagna, proprio in questi ultimi giorni, ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita della propria economia.

Sottolinea come sul disegno di legge finanziaria, vi sia una vistosa inversione di tendenza rispetto al passato: si prevedono risorse aggiuntive per investimenti e politiche sociali per 6700 miliardi effettivi e, soprattutto, una politica economica innovativa, che ha il suo asse portante nella nuova programmazione e nel nuovo patto sociale. La nuova programmazione è convincente, perché delinea un metodo basato sulla individuazione delle priorità, sulle valutazioni della fattibilità e sulla verifica degli effetti degli interventi proposti.

Il relatore illustra, quindi, il contenuto del disegno di legge finanziaria e delle relative tabelle e si sofferma sul ruolo assunto dallo strumento legge finanziaria e dalle ipotesi di riforma che sarebbe opportuno prendere in esame e approfondire dopo la conclusione della sessione di bilancio.

Conclude evidenziando che la manovra traduce in interventi le politiche attive per lo sviluppo e l'occupazione, un complesso di interventi, nel triennio 1999-2001, pari a 15.600 miliardi.

Inoltre, è la prima volta, dopo otto anni, che sono previsti tangibili trasferimenti alle famiglie e alle piccole imprese senza alcun aumento di pressione fiscale.

C'è una inversione di tendenza, inoltre, sul fronte dei tributi e dei contributi, che è documentata dallo sgravio del costo del lavoro, esteso anche agli autonomi, per gli oneri impropri ed è, infine, una manovra che pone al suo centro le politiche sociali.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

194^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (n. 363)**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 288: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C06^a, 0020^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il Sottosegretario VIGEVANI interviene fornendo i chiarimenti richiesti in sede di dibattito. Per quanto riguarda la definizione della base imponibile per le scommesse, il comma 2 dell'articolo 2 prevede come criterio generale che l'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa costituisca la base imponibile. Tale norma generale si applica in tutti i casi in cui non è stata previamente predeterminata la quota di prelievo sulla giocata stessa e cioè la quota che viene assegnata al gestore. In tal caso, infatti, l'aliquota del 20,20 per cento si applica al prelievo stesso, secondo la previsione dell'articolo 4, lettera b). La proposta già formulata dal relatore di modificare il comma 2 dell'articolo 2 va nella giusta direzione di specificare ulteriormente tale interpretazione.

Per quanto riguarda le finalità di razionalizzazione delle disposizioni relative all'accertamento, al controllo e alla riscossione della imposta, il Sottosegretario dichiara che la norma di delegificazione prevista all'articolo 6, unitamente a quanto già stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, consente di attuare

l'indirizzo di semplificare e snellire gli adempimenti a carico dei contribuenti.

Il relatore MONTAGNA illustra quindi una proposta di parere favorevole, osservando che il comma 2 dell'articolo 2 va modificato aggiungendo in fine la specificazione «qualora non sia predeterminata la quota di prelievo sulle scommesse»: viene così precisato il carattere generale della previsione che la base imponibile per ciascuna scommessa è data dall'ammontare della somma giocata.; è il caso, ad esempio, delle future nuove forme di scommesse ovvero delle scommesse clandestine accertate per le quali non è predefinita la quota di prelievo. Un'ulteriore osservazione riguarda, invece, la opportunità di specificare il termine entro il quale attuare la delegificazione prevista dall'articolo 6.

A maggioranza e con l'astensione del senatore VENTUCCI, la Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere il parere favorevole con le osservazioni illustrate.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il Presidente ANGIUS avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per oggi pomeriggio, mercoledì 25 novembre, alle ore 15, non avrà più luogo. Resta confermata invece la seduta prevista per domani, giovedì 26 novembre alle ore 9.

MODIFICA DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI (A007 000, C06^a, 0032^o)

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani è modificato con l'iscrizione, in sede consultiva, del disegno di legge n. 3662, collegato al disegno di legge finanziaria per il 1999.

La seduta termina alle ore 9,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

249^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

indi del Presidente

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni e per i beni e le attività culturali Loiero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUL SOPRALLUOGO CONNESSO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3141 SULL'ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

(A007 000, C07^a, 0092^o)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha deliberato di inviare una delegazione ad effettuare un sopralluogo nella zona di Baia, in relazione all'esame del disegno di legge sull'archeologia subacquea. A tale proposito, informa che il relatore Lombardi Satriani, d'intesa con il proponente Donise, ha indicato le date del 12 e 13 gennaio prossimi. Occorre pertanto che i Gruppi indichino al più presto i componenti della delegazione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, C07^a, 0009^o)

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per la discussione dei disegni di legge in sede deliberante e redigente all'ordine del giorno della seduta di oggi e pertanto l'impianto sarà attivato.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(3564) Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali, approvato dalla Camera dei deputati

(3210) GRECO ed altri: Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari

(3589) BUCCIERO: Intervento straordinario in favore delle attività di recupero del teatro Petruzzelli di Bari

(Discussione del disegno di legge n. 3210, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3564 e 3589. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3564, 3210 e 3589, e approvazione del disegno di legge n. 3564. Assorbimento dei disegni di legge nn. 3210 e 3589)

Riprende la discussione congiunta, sospesa – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 3564 e 3589 – nella seduta del 18 novembre scorso.

Senza discussione, su proposta del presidente relatore BISCARDI, la Commissione delibera la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 3210 con l'iter dei disegni di legge nn. 3564 e 3589, stante l'identità della materia trattata.

Il presidente relatore BISCARDI comunica che sono pervenuti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione, di cui dà lettura, e che è stato presentato il seguente ordine del giorno, di cui anche dà lettura:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame in sede deliberante dei disegni di legge nn. 3564, 3210 e 3589,

rilevato che i disegni di legge nn. 3564 e 3589 prevedono l'erogazione di un contributo straordinario di lire 16 miliardi per la ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari,

impegna il Governo:

a predisporre tutte le procedure atte ad ottenere il completamento del recupero dell'intero complesso immobiliare al fine della ripresa delle attività teatrali, con la previsione che il contributo suddetto venga destinato anche tenendo conto dei soggetti già costituiti ed aventi quale scopo il recupero della funzionalità e della fruibilità del teatro, nonché degli accordi intercorsi o condivisi dai soggetti, pubblici e privati, interessati».

0/3564-3210-3589/1/7

BUCCIERO

Il senatore BUCCIERO illustra quindi il suddetto ordine del giorno, volto a riassumere – secondo le indicazioni del relatore e del Governo –

l'intendimento del proprio disegno di legge n. 3569 e degli emendamenti da lui presentati al disegno di legge n. 3564. In considerazione dell'imminente inizio della sessione di bilancio al Senato e del rischio che una modificazione al testo già approvato dalla Camera dei deputati determini un ritardo nella approvazione definitiva del provvedimento tale da far perdere gli stanziamenti disposti per il 1998, dichiara infatti di ritirare gli emendamenti suddetti (4.1, 4.2 e 4.3), auspicando il pieno accoglimento dell'ordine del giorno n. 1 da parte del Governo.

Il presidente relatore BISCARDI ringrazia il senatore Bucciero per aver raccolto la sua esortazione ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1.

Anche il sottosegretario LOIERO ringrazia il senatore Bucciero ed accoglie l'ordine del giorno n. 1; invita quindi il senatore Bevilacqua ad utilizzare analogo strumento di indirizzo ritirando gli emendamenti da lui presentati.

Avendo il rappresentante del Governo accolto l'ordine del giorno n. 1, il senatore BUCCIERO non insiste per la sua votazione.

Il senatore BEVILACQUA ricorda che gli emendamenti da lui presentati erano volti, da una parte, ad evitare discriminazioni a danno di immobili di proprietà comunale e, dall'altra, a stimolare l'espressione di un parere parlamentare su atti di particolare importanza. In considerazione dell'urgenza del provvedimento, che contiene fra l'altro una norma per la ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari cui il Gruppo Alleanza Nazionale annette particolare rilievo, ritira peraltro gli emendamenti presentati (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1 e 2.2), augurandosi che il Governo voglia comunque recepirne lo spirito. Si riserva inoltre di presentare un ordine del giorno nel senso suindicato.

Il presidente relatore BISCARDI informa poi che è stato presentato il seguente ordine del giorno, di cui dà lettura:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame in sede deliberante dei disegni di legge nn. 3564, 3210 e 3589,

visto l'articolo 4 del disegno di legge n. 3564 come già approvato dalla Camera dei deputati, finalizzato alla ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari;

rilevato che nel secondo periodo del comma 1 del predetto articolo 4 è previsto che il destinatario del contributo complessivo di 16 miliardi di lire sarà definito con decreto ministeriale, senza che venga fissato alcun criterio direttivo, salvo il concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la preventiva intesa con il comune di Bari;

considerato che sotto tale aspetto la delega da concedere appare eccessivamente ampia e che, comunque, nel contesto di una generale

politica che dovrebbe privilegiare il «privato» all'intervento e alla gestione pubblica dei fondi, la norma risulta estromettere gli attuali proprietari del teatro Petruzzelli, oltre che non tenere conto delle altre istituzioni pubbliche locali, quali la regione Puglia e l'amministrazione provinciale di Bari;

rilevato che sarebbe bene, invece, prevedere la istituzione di una commissione per l'esecuzione degli interventi allargata a soggetti come quelli sopra indicati e sull'esempio della analoga commissione istituita per la ricostruzione del teatro «La Fenice» con la legge n. 401 del 29 luglio 1996;

considerato che sarebbe bene, altresì, autorizzare, già in questa sede, il soggetto destinatario dei 16 miliardi, insufficienti alla totale ricostruzione del teatro, ad aprire e gestire apposito conto corrente presso un istituto bancario ove fare affluire ogni altro eventuale contributo pubblico o privato per la rimessa in pristino del «Petruzzelli»,

impegna il Governo:

a prevedere nel decreto di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 3564 che il soggetto destinatario del contributo dei 16 miliardi sia una commissione composta dal sindaco di Bari, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale e da un rappresentante della famiglia Messeni Nemagna, commissione da autorizzare, altresì, ad acquisire eventuali, ulteriori contributi privati e pubblici finalizzati alla ricostruzione e al ripristino del teatro Petruzzelli».

0/3564-3210-3589/2/7

GRECO, ASCIUTTI, TONIOLLI

Con riferimento a tale ordine del giorno, il presidente relatore BISCARDI invita il Governo ad accoglierlo come raccomandazione, ritenendo che benché esso configuri – nella sua interezza – una sorta di disegno di legge «parallelo», alcune parti possano comunque trovare accoglimento da parte del Governo.

Il sottosegretario LOIERO, concordando con le osservazioni del relatore, dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 2 come raccomandazione.

Il senatore GRECO, dopo aver ricordato l'interrogazione da lui presentata sempre con riferimento alla ricostruzione del teatro Petruzzelli, ribadisce il proprio giudizio critico sulla eccessiva discrezionalità attribuita al Governo dall'articolo 4 del disegno di legge n. 3564 nella determinazione del destinatario del contributo per la ricostruzione. Non può infatti essere dimenticato, sottolinea, che il teatro Petruzzelli è di proprietà privata, la quale non può essere estromessa dalle procedure per la ricostruzione. A ciò si aggiunge la considerazione che, nell'immobile sede del teatro, hanno luogo attività collaterali di natura privata, il cui esercizio deve essere adeguatamente tutelato. In considerazione dell'accoglimento, sia pure come raccomandazione, dell'ordine del giorno da parte del Governo, egli dichiara infine di non insistere per la sua vota-

zione rimettendosi alla sensibilità del Governo ai fini della tutela della posizione dei privati.

Il presidente relatore BISCARDI avverte infine che i senatori Bevilacqua, Marri e Pace hanno presentato il seguente ordine del giorno, di cui dà lettura:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame in sede deliberante dei disegni di legge nn. 3564, 3210 e 3589,

visto che l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 3564 prevede interventi volti a rifinanziare il conto speciale istituito nell'ambito del fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819,

impegna il Governo:

nella predisposizione del programma per la destinazione dei fondi, a privilegiare immobili adibiti a teatro che necessitano di interventi più rilevanti e che non hanno ricevuto finanziamenti statali negli ultimi cinque anni».

0/3564-3210-3589/3/7

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Su tale ordine del giorno, il presidente relatore BISCARDI si rimette al Governo, esprimendo un orientamento tendenzialmente favorevole.

Poiché il sottosegretario LOIERO dichiara di accoglierlo, i presentatori non insistono per la sua votazione.

Conclusosi l'esame degli ordini del giorno, poiché tutti gli emendamenti presentati risultano ritirati, si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 3564, assunto a testo base, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Con separate votazioni, la Commissione approva i sette articoli di cui consta il provvedimento nonché, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ASCIUTTI (a nome del Gruppo Forza Italia) e di astensione del senatore BEVILACQUA (a nome del Gruppo Alleanza Nazionale), il disegno di legge nel suo complesso, nel quale restano assorbiti i disegni di legge nn. 3210 e 3589.

IN SEDE REDIGENTE

(3399) PAGANO ed altri: Disposizioni sui ricercatori universitari

(3477) MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari

(3554) BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori

(Discussione congiunta e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il relatore MASULLO, rilevato preliminarmente che tutte le proposte di legge che riguardano l'università ed in particolare il suo personale

assumono un carattere escatologico, riferisce congiuntamente sui tre disegni di legge in titolo, osservando che due di essi sono tra loro simili (nn. 3399 e 3554), mentre il terzo (n. 3477) si discosta alquanto da entrambi.

Egli si sofferma quindi sul disegno di legge n. 3399, ricordando che esso nasce da un impegno assunto dalla maggioranza e dal Governo all'atto della approvazione definitiva del disegno di legge di riforma dei concorsi universitari, disegno di legge che – omettendo qualunque riferimento alla figura professionale dei ricercatori – determinava una nuova occasione di frustrazione in questi ultimi. Passando ad una illustrazione analitica del testo, egli ricorda che il comma 1 dell'unico articolo di cui consta il provvedimento istituisce la terza fascia di docenza, così come peraltro – sia pure con diverse modalità – anche gli altri due disegni di legge; il comma 2 definisce i compiti ed i doveri corrispondenti al predetto riconoscimento (in particolare si prevede che ai ricercatori sia affidata la responsabilità didattica di corsi di cui non siano titolari professori ordinari o associati, ovvero regolari attività didattiche funzionali agli obiettivi formativi dei corsi di studio, ferma evidentemente restando la facoltà di attribuire affidamenti e supplenze); il comma 3 sopprime la distinzione fra ricercatori confermati e non, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Il comma 4 consta di due parti: la prima, contenuta anche negli altri disegni di legge, estende ai ricercatori le disposizioni in materia di verifiche periodiche attualmente vigenti per i professori ordinari ed associati e la seconda abroga il limite massimo di attività didattica a duecento ore per i ricercatori che abbiano optato per il tempo definito (a tale riguardo, egli sottolinea la difficoltà tecnica di procedere alla unificazione del regime di attività dei ricercatori in assenza di una analoga disposizione per le altre categorie di docenti). Il comma 5 si suddivide anch'esso in due parti: la prima disciplina la partecipazione dei ricercatori agli organi di governo delle università, con espressa esclusione dei consigli di facoltà, mentre la seconda rinvia la definizione dei compiti dei ricercatori nella gestione della ricerca agli statuti universitari; il comma 6 si riferisce infine all'insegnamento delle materie non militari nelle accademie militari e negli istituti di formazione delle forze armate, insegnamento che potrà essere attribuito ai ricercatori confermati (benché tale specifica figura sembrasse soppressa dal comma 3).

Il relatore illustra quindi analiticamente il disegno di legge n. 3554, osservando che l'articolo 1, corrispondente al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3399, conferisce ai ricercatori la terza fascia di docenza: al riguardo, egli rimarca che tale disposizione, a differenza del disegno di legge n. 3399, fa riferimento ai soli ricercatori confermati ed istituisce altresì il ruolo unico della docenza. L'articolo 2, al comma 1, attribuisce ai ricercatori compiti simili a quelli loro attribuiti dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3399; al comma 2, sono dettate disposizioni analoghe a quelle del comma 4, prima parte, del disegno di legge n. 3399; al comma 3 si definiscono le modalità di partecipazione dei ricercatori agli organi di governo universitari con espressa previsione, a differenza di quanto disposto dall'analogo comma 5, primo perio-

do, dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3399, della loro partecipazione ai consigli di facoltà; al comma 4, si dettano norme analoghe a quelle previste al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3399, in ordine alla partecipazione dei ricercatori alla gestione della ricerca; al comma 5 è infine disciplinato l'insegnamento delle materie non militari nelle accademie delle forze armate, analogamente a quanto disposto nel comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3399. L'articolo 3 abroga infine – analogamente al comma 7 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3399 – il limite massimo delle duecento ore per le attività didattiche dei ricercatori a tempo definito, determinando peraltro una possibile contraddizione con quanto disposto dall'articolo 1.

Il relatore illustra infine analiticamente il disegno di legge n. 3477, rilevando che l'articolo 1, relativo all'articolazione in tre fasce del ruolo dei professori universitari, rappresenta in realtà una norma di riforma dello stato giuridico della docenza. L'articolo 2 è ad esso consequenziale ed estende ai ricercatori le norme attualmente vigenti per i docenti ordinari ed associati, ivi comprese quelle relative all'elettorato attivo e passivo. L'articolo 3 reca norme in realtà già in vigore, per la copertura dei posti di ricercatore. L'articolo 4 dispone poi che i ricercatori confermati in servizio possano essere inquadrati nella terza fascia della docenza sulla base di una semplice domanda in tal senso. L'articolo 5 definisce invece i compiti didattici dei ricercatori, precisando che per essi si utilizzano tutti gli insegnamenti ufficiali, eventualmente ricorrendo a sdoppiamenti. L'articolo 6 si riferisce al trattamento economico dei ricercatori, pari al 90 per cento di quello degli associati il quale, a sua volta, deve essere pari al 90 per cento di quello dei professori ordinari. L'articolo 7 è anch'esso consequenziale all'articolo 1 e si riferisce alla gestione e al coordinamento della ricerca scientifica. L'articolo 8 reca una norma anomala, che impone – potenzialmente in contrasto con i principi dell'autonomia universitaria – agli atenei di adeguare i propri statuti alla nuova normativa entro un breve lasso di tempo. L'articolo 9 detta infine le norme di copertura finanziaria.

Conclusa l'illustrazione analitica dei testi, il relatore esorta il Governo a non disconoscere l'impegno preso dalla compagine governativa precedente e ad attivarsi per una sollecita approvazione della riforma in esame, tanto più che un riordino complessivo della docenza incontrerebbe difficoltà tecniche e finanziarie tali da escludere una soluzione in tempi brevi; occorre invece individuare una soluzione accettabile che dissinneschi l'altrimenti inevitabile esplosione della legittima indignazione dei ricercatori. Ciò appare prioritario rispetto alla soluzione del problema dei tecnici laureati – problema determinato fra l'altro dalla debolezza dei docenti universitari i quali hanno preferito avvalersi di personale assunto per altre mansioni – che provocherebbe rivalità difficilmente gestibili.

Conclusivamente, egli propone di richiedere subito alla Presidenza del Senato il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante, affinché il loro *iter* possa procedere parallelamente al disegno di legge n. 2287-*bis*-B; propone altresì di istituire un Comitato

ristretto, che possa procedere nei propri lavori anche durante l'imminente sessione di bilancio.

Dopo brevi interventi dei senatori BEVILACQUA e ASCIUTTI, il presidente OSSICINI prende atto dell'orientamento unanime a richiedere alla Presidenza del Senato sia il trasferimento di sede che la deroga, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, onde procedere nella discussione durante la sessione di bilancio; indi rinvia il seguito della discussione congiunta.

IN SEDE DELIBERANTE

(2287-bis-B) Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole, risultante dallo stralcio deliberato dal Senato degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera di richiedere anche per il disegno di legge n. 2287-bis-B la deroga ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

RINVIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

(R029 000, C07^a, 0030^o)

Il PRESIDENTE avverte che – stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea – l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per le ore 16,15 di oggi, è rinviato a domani mattina alle ore 9,15. Avverte altresì che la Commissione è convocata domani mattina alle ore 9,30 per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3662, collegato alla manovra di bilancio.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3564**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «Per la prosecuzione e la migliore efficacia degli interventi su immobili adibiti a teatro» con le seguenti: «In favore degli enti locali e di altri soggetti, proprietari di immobili adibiti a teatro, per gli interventi».

1.1

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'individuazione degli immobili adibiti a teatro da ammettere ai contributi di cui al comma 1 è demandata alle province. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun assessore provinciale alla cultura individua non più di due interventi prioritari e li comunica al Ministro per i beni e le attività culturali per la determinazione del contributo».

1.2

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'elenco degli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui al comma 1, è trasmesso, entro trenta giorni, alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere».

1.3

BEVILACQUA, PACE, MARRI

Al comma 2, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «per le finalità di cui al comma 1» con le seguenti: «per i lavori di restauro degli immobili adibiti a teatro di proprietà degli enti locali e di altri soggetti».

1.4

PACE, BEVILACQUA, MARRI

Al comma 2, capoverso 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

1.5

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla predisposizione del programma di cui al comma 3 si provvederà con assegnazione prioritaria dei finanziamenti in favore degli immobili adibiti a teatro che necessitano degli interventi più rilevanti e che non hanno ricevuto finanziamenti statali negli ultimi cinque anni.»

1.6

MARRI, PACE, BEVILACQUA

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

BEVILACQUA, PACE

In subordine all'emendamento 2.1, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «4 miliardi» con le seguenti: «2 miliardi».

2.2

BEVILACQUA, PACE

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Completamento del recupero del teatro Petruzzelli di Bari). - 1. Il completamento del recupero del teatro Petruzzelli di Bari è dichiarato di interesse nazionale in quanto ha per oggetto cose sottoposte a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, individuate quali cose che necessitano di intervento di restauro ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed in quanto il teatro Petruzzelli è riconosciuto quale "teatro di tradizione" con legge 14 agosto 1967, n. 800.

2. Per l'attuazione dello scopo di cui al comma 1 è concesso un contributo straordinario di lire 16 miliardi per il 1998.

3. Il contributo straordinario di cui al comma 2 è erogato, previa convenzione con la proprietà privata, in favore della Fondazione “Messeni Nemagna-ONLUS” costituita con atto pubblico in Bari il 29 luglio 1993. Il Ministro competente provvede con proprio decreto al riconoscimento della Fondazione, conferendole la personalità giuridica ed approvandone l’attuale statuto, e provvede a nominare un suo rappresentante in seno al consiglio di amministrazione.

4. La Fondazione “Messeni Nemagna-ONLUS” opererà nell’ambito delle stesse procedure già adottate per le attività di recupero promosse dal Governo con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1994 e del 27 dicembre 1994».

4.1

BUCCIERO

In subordine all’emendamento 4.1, sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Completamento del recupero del teatro Petruzzelli di Bari*). – 1. Il completamento del recupero del teatro Petruzzelli di Bari è dichiarato di interesse nazionale in quanto ha per oggetto cose sottoposte a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, individuate quali cose che necessitano di intervento di restauro ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed in quanto il teatro Petruzzelli è riconosciuto quale “teatro di tradizione” con legge 14 agosto 1967, n. 800.

2. Per l’attuazione dello scopo di cui al comma 1 è concesso un contributo straordinario di lire 6 miliardi per il 1998 e lire 10 miliardi per l’anno 1999.

3. Il contributo straordinario di cui al comma 2 è erogato, previa convenzione con la proprietà privata, in favore della Fondazione “Messeni Nemagna-ONLUS” costituita con atto pubblico in Bari il 29 luglio 1993. Il Ministro competente provvede con proprio decreto al riconoscimento della Fondazione, conferendole la personalità giuridica ed approvandone l’attuale statuto, e provvede a nominare un suo rappresentante in seno al consiglio di amministrazione.

4. La Fondazione “Messeni Nemagna-ONLUS” opererà nell’ambito delle stesse procedure già adottate per le attività di recupero promosse dal Governo con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1994 e del 27 dicembre 1994».

4.2

BUCCIERO

In subordine, sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Completamento del recupero del teatro Petruzzelli di Bari*). – 1. Il completamento del recupero del teatro Petruzzelli di Bari è dichiarato di interesse nazionale in quanto ha per oggetto cose sottopo-

ste a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, individuate quali cose che necessitano di intervento di restauro ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed in quanto il teatro Petruzzelli è riconosciuto quale “teatro di tradizione” con legge 14 agosto 1967, n. 800.

2. Per l’attuazione dello scopo di cui al comma 1 è concesso un contributo straordinario di lire 6 miliardi per il 1998 e lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

3. Il contributo straordinario di cui al comma 2 è erogato, previa convenzione con la proprietà privata, in favore della Fondazione “Messeni Nemagna-ONLUS” costituita con atto pubblico in Bari il 29 luglio 1993. Il Ministro competente provvede con proprio decreto al riconoscimento della Fondazione, conferendole la personalità giuridica ed approvandone l’attuale statuto, e provvede a nominare un suo rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione.

4. La Fondazione “Messeni Nemagna-ONLUS” opererà nell’ambito delle stesse procedure già adottate per le attività di recupero promosse dal Governo con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1994 e del 27 dicembre 1994».

4.3

BUCCIERO

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

241ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore, senatore FALOMI, illustra il provvedimento nelle parti di competenza della Commissione.

Per la parte concernente il settore delle telecomunicazioni, illustra l'articolo 17, riguardante i canoni per l'esercizio dei servizi pubblici e dei servizi di telecomunicazione, soffermandosi in particolare sul comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, che istituisce a carico dei soggetti operanti in questo settore un contributo annuo determinato sulla base del fatturato. Le differenze più significative, rispetto al testo originario presentato dal Governo, riguardano l'individuazione dei soggetti tenuti al versamento del contributo, la determinazione del contributo stesso e la definizione della quota di acconto dovuta sul contributo relativo all'anno successivo. Illustra quindi i commi 5, 6, 7 e 8 relativi ai servizi di telecomunicazione ad uso privato; per questo settore è prevista un'ampia delegificazione con l'attribuzione al Governo del potere di emanare una disciplina regolamentare su materie non coperte da riserva assoluta di legge e di abrogare la legislazione in contrasto con la nuova disciplina. È inoltre previsto che questi servizi siano disciplinati mediante l'introduzione degli istituti della licenza individuale e della autorizzazione generale.

Passa quindi ad illustrare le norme relative al settore radiotelevisivo. L'articolo 39, comma 2, prevede che la soppressione del canone di abbonamento per autoradio, operata con la legge n. 449 del 1997, sia

compensata con un contributo a carico dello Stato pari a 210 miliardi annui da attribuire alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per il mancato introito. Il comma 3 dello stesso articolo prevede poi incentivi alle emittenti televisive locali sia per consentire l'adeguamento dei loro impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze recentemente approvato, sia per sollecitare lo sviluppo di programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali e culturali. Si sofferma quindi sull'illustrazione del comma 11 - norma modificata dalla Camera dei deputati - nel quale si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determini le tariffe in ambito urbano e interurbano in modo da agevolare la diffusione di Internet. Sempre nel settore delle telecomunicazioni, il disegno di legge contiene poi una serie di norme riguardanti il servizio postale e la società Poste italiane spa. L'articolo 34 disciplina infatti una serie di aspetti che vanno dalle attività della società Poste Italiane Spa, a quello della trasparenza della gestione contabile della società, al suo patrimonio immobiliare, all'adeguamento alle normative comunitarie fino alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale della società che dal 1° gennaio 1999 è trasferita all'INAIL. In particolare, si sofferma sul comma 1 che autorizza la società Poste Italiane ad effettuare incassi e pagamenti per conto delle pubbliche amministrazioni, eseguendo a tal fine operazioni di versamento e prelievo di fondi presso la Tesoreria statale secondo modalità da fissare convenzionalmente. Illustra quindi le modifiche apportare al comma 4 dalla Camera dei deputati circa la definizione delle modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico riguardante le norme in materia di intermediazione finanziaria) fatti salvi i principi che governano il risparmio postale nelle sue peculiarità. Illustra quindi il comma 9 dell'articolo 39 riguardante il personale comandato delle Poste Italiane Spa.

Dà quindi conto dell'articolo 35 del provvedimento riguardante le tariffe postali agevolate sottolineando che l'articolo 1 modifica radicalmente il vigente meccanismo di agevolazione delle spedizioni postali aventi ad oggetto libri, giornali ed altre stampe periodiche, prevedendo un contributo a favore degli operatori di questo settore in luogo dei rimborsi a favore delle Poste Italiane. La nuova disciplina avrà efficacia dal 1° gennaio 2000. Il comma 6, introdotto dalla Camera dei deputati, estende ai quotidiani e periodici editi da cooperative giornalistiche le più agevoli modalità di erogazione introdotte dalla legge n. 449 del 1997 con riguardo ai contributi a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici organi di partito.

Passa quindi ad illustrare la parte del provvedimento relativa al settore dei trasporti. In particolare, l'articolo 37 disciplina una serie di aspetti concernenti la situazione finanziaria, contabile e patrimoniale delle Ferrovie dello Stato Spa. Il comma 1 prevede norme volte ad accertare l'ammontare delle somme dovute dallo Stato alla Società F.S.

Spa dal 1994 al 1998 secondo quanto stabilito nel contratto di programma e nel contratto di servizio mentre i commi 2 e 3 riguardano l'individuazione del patrimonio immobiliare delle Ferrovie dello Stato Spa (sul quale si sono manifestati orientamenti discordanti tra Consiglio di Stato, Ministero delle finanze e Corte dei conti). Il comma 4, poi, autorizza la Società Ferrovie dello Stato Spa alla costituzione di un fondo di ristrutturazione di importo pari al valore patrimoniale netto dell'infrastruttura risultante dal bilancio al 1997. Tale fondo dovrebbe servire a risolvere il problema degli oneri di ammortamento della infrastruttura ferroviaria che non possono essere considerati nella determinazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura. Infine, il comma 5 disciplina l'alienabilità degli alloggi di proprietà della società Ferrovie dello Stato, consentendo una deroga alla disposizione contenuta nella legge n. 560 del 1993 che fissava un tetto del 75 per cento quale misura massima degli alloggi non di servizio vendibili nel territorio di ciascuna provincia.

L'articolo 42, comma 1, lettera a) interviene nel settore del trasporto rapido di massa fissando l'autorizzazione di ulteriori limiti di impegno ventennali di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 finalizzati alla prosecuzione degli interventi in materia di sistemi di trasporto rapido di massa previsti dalla legge n. 211 del 1992. Il comma 1, lettera g), riguarda invece la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale (interventi riguardanti le tratte autostradali Asti-Cuneo e Siracusa-Gela) rispetto ai quali si prevede l'autorizzazione di ulteriori limiti di impegno quindicennali di 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A seguito di emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, è inoltre previsto un limite di impegno quindicennale di 40 miliardi a decorrere dall'anno 2000 destinati alla costruzione dell'autostrada Pedemontana veneta.

Il Relatore sottolinea infine che vi sono parti del collegato che toccano solo marginalmente le competenze della Commissione: in particolare l'articolo 51, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene in materia di inquinamento acustico prevedendo l'obbligo delle società e degli enti gestori dei servizi di trasporto pubblico di presentare ai comuni piani di contenimento ed abbattimento del rumore. A tal fine la quota da impegnare su questo obiettivo viene innalzata di un punto percentuale per l'ANAS e di due punti per i bilanci degli enti nella parte destinata alle opere di manutenzione. L'articolo 52, che disciplina programmi di recupero urbano, prevede un finanziamento per la realizzazione dei cosiddetti «contratti di quartiere» finalizzati al recupero del patrimonio urbanistico esistente mediante il finanziamento di interventi infrastrutturali e sull'edilizia residenziale pubblica. Infine, l'articolo 66, al comma 1, lettere a) ed e), che disciplina i contratti di riallineamento, interessa in particolare i lavoratori del settore delle costruzioni navali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI
(R029 000, C08ª, 0022ª)

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi al fine di stabilire il calendario dei lavori della Commissione concernente l'esame congiunto dei disegni di legge riguardanti la manovra economica per il 1999.

La seduta termina alle ore 9,45.

242ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Apertosi il dibattito, dopo che il senatore VERALDI ha espresso apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Falomi, interviene il senatore TERRACINI il quale esprime sorpresa per l'abolizione delle tariffe agevolate postali a favore dei candidati alle elezioni, che risultano in questo modo ingiustamente penalizzati. Tale decisione è oltretutto contraddittoria in quanto nel contempo si finanziano adeguatamente i giornali di partito.

Il senatore BORNACIN, dopo aver dichiarato di condividere l'osservazione del senatore Terracini, esprime perplessità sugli ingenti finanziamenti alle Ferrovie dello Stato, che vengono erogati senza

che da parte di questa società siano fornite adeguate garanzie soprattutto in ordine all'efficienza delle linee.

Si sofferma poi in termini critici sul fenomeno dei trasferimenti di personale delle Poste, nonché sull'erogazione alla Rai di 210 miliardi annui come compensazione della soppressione del canone per l'autoradio operata dalla legge finanziaria per il 1998.

Il senatore VEDOVATO esprime apprezzamento per le norme che provvedono ai finanziamenti in favore del trasporto rapido di massa e del recupero urbano. Ritiene invece che dovrebbe essere più ampiamente approfondito, anche in altra sede, il tema della sicurezza stradale. Auspica infine che il Governo informi adeguatamente la Commissione sul tema della viabilità in Lombardia e più specificatamente sui collegamenti con Malpensa 2000.

Il senatore LAURO, dopo aver espresso contrarietà al provvedimento in esame, lamenta il fatto che, soprattutto per quanto concerne il tema dell'autotrasporto, il Governo italiano continui a non dare attuazione alla normativa comunitaria e nello stesso tempo a penalizzare le imprese del nostro Paese che a questo punto operano in situazione di concorrenza sleale a vantaggio di quelle degli altri paesi europei.

Lamenta altresì la scarsa attenzione del Governo e della maggioranza verso il tema del *project financing* e chiede che le maggiori entrate previste per l'introduzione della *carbon tax* siano effettivamente destinate ai residenti nei comuni «metanizzati».

Per quanto concerne la viabilità, osserva che il piano della sicurezza stradale dovrebbe essere inserito nell'ambito di interventi organici volti a risolvere una volta per tutte questo delicato tema.

Il senatore GERMANÀ esprime dissenso nei confronti delle norme che introducono ulteriori aiuti alle Ferrovie dello Stato S.p.A., tenuto conto dei numerosi prepensionamenti operati di recente da questa società e considerato anche che si assiste a uno sperpero di denaro pubblico per progettazioni relative ad opere che poi si rivelano inutili. D'altra parte, analoghe critiche debbono essere rivolte all'ANAS, la cui gestione continua ad essere del tutto inefficiente.

Il senatore LO CURZIO chiede infine attenzione al problema della realizzazione della linea autostradale Siracusa-Ragusa-Gela che ancora manca al completamento del periplo dell'isola.

Conclusosi il dibattito, replica il relatore FALOMI il quale osserva che dalla discussione sono emersi importanti e delicati temi che trovano però la loro sede non già nel provvedimento collegato bensì nelle tabelle di bilancio e nella legge finanziaria: tra questi, i problemi dell'autotrasporto, della *carbon tax*, dei contributi ex Gescal.

Quanto all'edilizia pubblica e al *project financing*, ricorda che talune significative risposte sono fornite dal disegno di legge n. 3593, cosiddetto «collegato ordinamentale».

Quanto al delicato tema della soppressione delle agevolazioni postali per i candidati alle elezioni, che scatterà dall'anno 2000, osserva che occorre tener conto della nuova natura giuridica delle Poste. Peraltro, la tendenza dell'attuale normativa a privilegiare il finanziamento all'editoria di partito - che merita di essere corretta - dovrebbe essere rivisitata nell'ambito di un più generale dibattito sul finanziamento della politica. Una possibile soluzione potrebbe comunque essere offerta dall'eventuale inserimento delle spese elettorali tra quelle aventi titolo a rimborso da parte dello Stato. In ogni caso, per quanto concerne i giornali di partito, va osservato che il provvedimento collegato si limita ad estendere i vantaggi di cui essi attualmente godono anche alle altre categorie editoriali.

Il relatore Falomi fa poi notare che le garanzie a fronte dei finanziamenti alle Ferrovie dello Stato esistono e sono individuabili nei contratti di programma e di servizio. Semmai, è dovere della Commissione nei prossimi mesi svolgere una serie di audizioni per verificare lo stato di attuazione dei contratti.

Quanto al contributo alla Rai, ricorda che la legge finanziaria per il 1998, avendo soppresso il canone per l'autoradio, aveva di fatto sottratto alla Rai l'equivalente dell'importo che viene oggi doverosamente restituito sotto forma di contributo come corrispettivo degli adempimenti legati al contratto di servizio.

Ricorda altresì che la materia della circolazione e della sicurezza stradale è stata stralciata dal collegato presso la Camera dei deputati: è evidente che tale importante tema dovrà essere approfondito nelle sedi più appropriate.

Per quanto concerne il pensionamento dei ferrovieri, il collegato si limita a sospendere la facoltà che i ferrovieri attualmente hanno di proseguire il periodo lavorativo da 63 a 65 anni: si tratta di una norma che non reca oneri per lo Stato. Infine, precisa che i dipendenti postali comandati presso altri enti tra la fine del '97 e febbraio '98 (data della trasformazione in società per azioni) possono scegliere di restare negli enti ove si trovano attualmente se esercitano tale opzione entro il settembre del 1999.

Replica quindi brevemente anche il sottosegretario LAURIA, il quale esprime apprezzamento sia per il lavoro svolto dal relatore, sia per il livello del dibattito e si limita quindi ad aggiungere che il provvedimento collegato tiene conto della nuova natura giuridica delle Poste e degli adempimenti conseguenti alla stipula del contratto di servizio con la Rai. Si associa alle considerazioni del relatore circa la necessità di riformare in modo organico il tema del finanziamento della politica in modo da assicurarne la massima trasparenza.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

216ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(849) CUSIMANO ed altri. – *Misure per la incentivazione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura*

(1549) BETTAMIO. – *Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura*

(2065) BUCCI ed altri. – *Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura*

(2924) NAPOLI Roberto ed altri. – *Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura*

(3573) Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Burani Procaccini; Scarpa Bonazza Buora ed altri; Poli Bortone ed altri; Pecoraro Scanio; Rava ed altri; Grillo

(3618) BONATESTA. – *Misure a favore della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 3573 e assorbimento dei disegni di legge nn. 849, 1549, 2065, 2924 e 3618)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 24 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che non sono pervenuti emendamenti all'A.S.3573 (assunto quale testo base) e che sono pervenuti i pareri

della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione e che è in corso la discussione generale.

Il senatore BONATESTA (intervenendo ad integrazione di un precedente intervento, nella seduta del 19 novembre scorso, nella quale aveva illustrato l'ordine del giorno n. 1), rileva preliminarmente che l'agricoltura italiana si è potuta sviluppare significativamente, ma non quanto sarebbe stato possibile, se fosse prevalso l'indirizzo - da condividere - di integrare la politica agricola come componente strategica della politica economica nazionale, col risultato che le imprese italiane si trovano così a dover «rincorrere», su vari versanti, l'agricoltura degli altri paesi. Tenuto conto quindi che non si è attuata una necessaria opera di modernizzazione, ribadisce l'opportunità di dare più forza ai processi di adeguamento strutturale, rivedendo modelli e strategie e puntando sulle produzioni di qualità, in una logica di integrazione intersettoriale. Nel richiamarsi alle conclusioni contenute in un recente lavoro di studio edito dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, dichiara di condividerne le analisi, nella consapevolezza che occorre sfruttare adeguatamente le grandi risorse offerte dal comparto primario. Nel ricordare come sono ancora condivisibili alcune osservazioni fortemente critiche (svolte il 9 dicembre del 1997 dal senatore Minardo, peraltro all'epoca all'opposizione del Governo), in ordine alla incapacità dell'Esecutivo di varare una vera e propria riforma agraria, richiama l'attenzione sulla esigenza di interventi che favoriscano l'insediamento dei giovani - uomini e donne - nel mondo dell'agricoltura, questioni che hanno sollecitato l'interesse del Parlamento, tanto più che sono già previste precise normative comunitarie di intervento (in particolare relativamente al miglioramento delle strutture agrarie). Ribadita l'esigenza di considerare il settore primario alla stregua degli altri settori economici, puntando su un'agricoltura specializzata e ad alto contenuto tecnologico, il senatore Bonatesta rileva che il provvedimento di iniziativa governativa non è sicuramente in grado di colmare tutti i gravissimi ritardi accumulati nè di arginare la concorrenza dei paesi extracomunitari, osservando che i finanziamenti disposti - pur se sotto certi aspetti cospicui - saranno sicuramente insufficienti rispetto al quadro finanziario che il Governo avrebbe dovuto approntare: si tratta comunque solo di un primo passo sulla strada di una nuova politica agricola. Il voto favorevole di Alleanza Nazionale pertanto non va inteso come un'approvazione «a scatola chiusa» ma come il sostegno indispensabile che responsabilmente l'opposizione dà ad un settore da sempre trascurato dal Governo e dalla maggioranza, in una logica di opposizione costruttiva (aliena dalle logiche di Palazzo).

Il senatore SARACCO si sofferma sulle problematiche che investono attualmente il settore primario, sotto il profilo degli aspetti quantitativi e qualitativi delle produzioni agricole, osservando che, se la quantità non può essere aumentata in modo indiscriminato, occorre perseguire la strada del miglioramento qualitativo delle produzioni, qualità che va proposta e pagata in condizioni di buon livello e tale da suscitare ade-

guati stimoli e benessere nel consumatore: sarebbe pertanto un errore lasciare che prodotti con tali caratteristiche siano privilegio di pochi. Si tratta, invece, di valorizzare tali produzioni in seno a un pubblico di consumatori più vasto, valorizzando tutti i soggetti che partecipano alla filiera agricola (e ripartendo conseguentemente in modo equo i relativi vantaggi), attraverso un adeguato coinvolgimento dei vari settori, e anche dei servizi pubblici più a contatto con il territorio, secondo una accezione più ampia della filiera stessa. Avviandosi alla conclusione, auspica altresì una più ampia applicazione delle leggi «Bassanini» in tema di semplificazione, mosaico normativo all'interno del quale si può collocare anche il provvedimento di incentivazione in esame, che così consistenti vantaggi arrecherà al mondo dei giovani produttori.

Il senatore BETTAMIO rileva preliminarmente l'esigenza di predisporre un quadro normativo tale da attrarre i giovani nel settore primario, favorendo lo sviluppo di una indispensabile mentalità imprenditoriale, logica alla quale rispondono i provvedimenti in esame, che recano il positivo contributo di tutte le forze politiche. Ricordato il grave fenomeno dell'invecchiamento delle forze-lavoro impiegate in agricoltura (e anche del conseguente ricorso a forze-lavoro di immigrazione) ribadisce l'esigenza di evitare tali fenomeni, dedicando il massimo della attenzione a logiche di intervento aliene da criteri assistenziali (interventi peraltro preclusi dai canoni comunitari). Si tratta, a suo avviso di favorire invece adeguate politiche di sgravi e agevolazioni fiscali, tali da consentire lo sviluppo di logiche più moderne e imprenditoriali: a tale obiettivo fa riferimento l'ordine del giorno n. 1 (di cui è primo firmatario), volto a approfondire i profili della formazione e della informazione. A nome del Gruppo di Forza Italia, preannuncia sin d'ora, alla luce di tali considerazioni, un voto favorevole.

Il senatore RECCIA, rilevato che il nuovo quadro normativo, che la Commissione si accinge ad approvare, reca il contributo delle varie forze politiche, auspica preliminarmente che sia così offerta un'adeguata soluzione normativa ai gravi problemi attraversati dal mondo agricolo, che rischia quasi l'estinzione. Si sofferma quindi su un aspetto, che non ritiene condivisibile del provvedimento all'esame, relativamente al vincolo di indivisibilità del fondo rustico, che, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 dell'A.S. 3573, può essere revocato solo dopo che siano trascorsi almeno 15 anni dall'iscrizione; nell'osservare che tale durata quindicennale poteva forse essere accettabile un tempo, quando l'agricoltura era veramente il settore primario, ribadisce la propria contrarietà a tale normativa che, a suo avviso, potrà rivelarsi non congrua ed esercitare un'influenza non positiva sui processi di riagggregazione fondiaria. Nel rilevare che sarebbe stato meglio prevedere un termine assai più ridotto (cinque anni), dichiara che ha voluto comunque tenere conto della preoccupazione di consentire l'approvazione in sede deliberante. Alla luce di tali considerazioni esprime soddisfazione per la prossima approvazione di un provvedimento, pur se offre solo risposte parziali al mondo produttivo.

Il senatore BUCCI rileva preliminarmente che l'agricoltura odierna richiede ai suoi operatori grandi sacrifici e abnegazione, laddove la struttura oramai concorrenziale dei mercati è tale da richiedere comunque lo sviluppo di un approccio imprenditoriale, per qualunque tipo di produzioni agricole. Nel ricordare che tutti i Gruppi parlamentari hanno convenuto sull'esigenza di offrire prospettive migliori all'agricoltura e ai giovani agricoltori, richiama comunque l'attenzione sulla esigenza di assicurare stanziamenti più adeguati agli obiettivi da perseguire, invitando il Rappresentante del Governo a fornire risposte in tal senso.

Il presidente SCIVOLETTO, dichiarata chiusa la discussione generale, prima di dare la parola al relatore e al sottosegretario Fusillo per le repliche, propone al senatore Bettamio la seguente riformulazione dell'ordine del giorno n. 1 (precisando che ha operato una mera riformulazione formale del primo periodo del dispositivo e ha in parte riformulato il dispositivo):

«La 9^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione congiunta dei disegni di legge nn. 849, 1549, 2065, 2924, 3573 e 3618 in materia di valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura,

premessi che:

la formazione professionale e l'informazione rivestono nel settore specifico dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura grande e primaria rilevanza;

constatato che il disegno di legge in esame contempla uno stanziamento relativamente importante per il 1999 e per l'anno 2000 per valorizzare l'imprenditoria giovanile in agricoltura;

impegna il Governo:

a promuovere, d'intesa con le regioni e attraverso le università nelle specifiche facoltà, gli istituti professionali per l'agricoltura e gli istituti tecnici agrari e gli enti locali, corsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani;

a prevedere iniziative affinché l'informazione specifica, capillare e mirata ponga in grado i giovani di sfruttare appieno le agevolazioni previste dalla presente legge, dalle iniziative regionali e dagli interventi dell'Unione europea».

0/3573/1/9

Dopo che il senatore BEDIN ha suggerito di evitare il riferimento all'intesa con le regioni, tenuto conto che si tratta di competenze gestionali delle stesse regioni, e dopo ulteriori brevi interventi del senatore RECCIA e del relatore CORTIANA, il presidente SCIVOLETTO propone una ulteriore riformulazione, della prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno n. 1, sostituendo le parole: « d'intesa con le regioni e attraverso le università nelle specifiche facoltà, gli istituti professio-

nali per l'agricoltura e gli istituti tecnici agrari e gli enti locali» con le altre: «tramite le regioni e attraverso il coinvolgimento delle università nelle specifiche facoltà, degli istituti professionali per l'agricoltura e degli istituti tecnici agrari e degli enti locali».

Il senatore BETTAMIO dichiara di accettare tutta la riformulazione proposta dal Presidente.

Interviene in sede di replica il relatore CORTIANA, il quale ringrazia tutti i senatori per aver consentito un *iter* tempestivo di un provvedimento così rilevante e che risponde ad una filosofia sicuramente innovativa. Nell'esprimere comprensione e condivisione di alcune delle osservazioni svolte dal senatore Bucci e dal senatore Reccia, fa rilevare, con particolare riferimento al rilievo svolto dal senatore Reccia in ordine al comma 6 dell'articolo 4, che, alla luce anche dell'esperienza applicativa, sarà possibile comunque approfondire tale aspetto, come pure l'altra preoccupazione emersa in molti degli interventi in discussione generale, in relazione alla richiesta di una ulteriore integrazione delle risorse finanziarie, comunque consistenti a suo avviso, stanziare con il provvedimento. Ritiene comunque importante sottolineare che non si incentiva soltanto un ricambio generazionale ma si offre l'opportunità per effettuare un vero e proprio «salto di qualità» nella filiera produttiva, offrendo non solo sgravi consistenti, ma anche servizi e informazione, per lo sviluppo di condizioni sempre più competitive a favore del settore primario. Dichiara di ritenere condivisibile l'ordine del giorno n. 1, così come riformulato e auspica che da parte delle regioni, vi sia disponibilità a mettere in campo un adeguato «pacchetto formativo», come pure formula anche l'auspicio che analoga, tempestiva iniziativa assuma l'esecutivo centrale in ordine alle materie di sua competenza, per la promozione di un'adeguata campagna di informazione capillare, anche attraverso la televisione pubblica.

Il sottosegretario FUSILLO sottolinea il positivo impegno di tutte le forze parlamentari, che con senso di responsabilità hanno assentito alla sede deliberante per il varo tempestivo di una importante iniziativa legislativa, alla quale hanno contribuito, nei due rami del Parlamento, le varie forze politiche. Nel dare atto in particolare ai Gruppi parlamentari del Senato di avere comunque privilegiato la preoccupazione circa l'approvazione tempestiva della normativa (rispetto alla possibilità di apportare modifiche migliorative), ringrazia tutti i senatori intervenuti nel dibattito, facendo rilevare al senatore Reccia che comunque il Governo presterà attenzione e approfondirà le considerazioni critiche da lui svolte in ordine al vincolo di indivisibilità e a quei senatori che hanno criticato la non sufficienza delle risorse stanziare ricorda che il provvedimento prevede comunque 69 miliardi di stanziamenti nel nuovo biennio, assicurando infine al relatore particolare impegno anche nella successiva fase attuativa della normativa. Dichiara infine di condividere il tenore dell'ordine del giorno n. 1 (come riformulato), dichiarandosi favorevole ad accoglierlo.

Il presidente SCIVOLETTO e i senatori BEDIN, ROBOL, PEDA, PIATTI, SARACCO, MURINEDDU, BARRILE, MAZZUCA POGGIOLINI, THALER HAUSSERHOFER dichiarano di aggiungere la loro firma sull'ordine del giorno n. 1 che – insistendo per la votazione il senatore BETTAMIO – viene posto ai voti, nel testo come da ultimo riformulato, ed approvato all'unanimità.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli articoli dell'A.S. 3573, già assunto quale testo base, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Con separate votazioni vengono quindi posti ai voti ed approvati all'unanimità gli articoli 1, 2 e 3, mentre l'articolo 4 – dopo dichiarazione di astensione del senatore RECCIA – viene approvato a maggioranza. Sono quindi posti separatamente ai voti ed approvati all'unanimità gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, mentre l'articolo 16 – dopo dichiarazione di astensione del senatore BUCCI – viene approvato a maggioranza.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore BEDIN, nel preannunciare un voto favorevole, fa rilevare che l'approvazione del provvedimento, interviene non casualmente, proprio alla vigilia dell'inizio della nuova sessione di bilancio, nella quale si approntano misure di costruzione di una nuova politica economica a favore delle forze produttive del Paese. Nell'auspicare che sia possibile comunque una ulteriore integrazione delle risorse finanziarie per il provvedimento, rileva come dal dibattito sia emersa l'esigenza di abbandonare logiche assistenziali a favore di un nuovo approccio di carattere imprenditoriale. Ricordato che la normativa costituisce uno dei primi atti di recepimento di un'importante regolamento comunitario, ricorda che le regioni si potranno rendere le vere protagoniste degli interventi previsti nel testo, per realizzare effettivamente nuove, più favorevoli condizioni di vita in agricoltura, anche attraverso una importante opera di informazione che favorisca la diffusione della conoscenza di tutti gli strumenti di lavoro nel settore agricolo (così come previsto nell'ordine del giorno n. 1 approvato all'unanimità). Richiama poi l'attenzione sulla esigenza di un'ulteriore definizione, sul piano normativo, dei servizi sostitutivi previsti dall'articolo 9, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 950/97, tale da richiedere comunque interventi specifici da parte degli Stati membri.

Nel preannunciare un voto favorevole, invita il Governo a farsi carico di tale problematica, come di tutti gli altri profili normativi, ancora non recepiti nel provvedimento in esame, attraverso un provvedimento legislativo *ad hoc*.

Il senatore PIATTI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra su un provvedimento che costituisce un primo in-

tervento organico a favore dei giovani produttori, tenuto conto che, fino ad ora, erano state comunque varate normative di sostegno (come nel settore lattiero-caseario) per tali categorie di produttori agricoli secondo modalità più frammentarie, mentre ora si prevede un quadro legislativo di riferimento coordinato. Ricordate sinteticamente tutte le positive previsioni normative (relativamente al piano e agli aiuti di primo insediamento, alla ristrutturazione fondiaria e allo sviluppo aziendale, alle quote produttive, alla gestione sostenibile del territorio, ai servizi sostitutivi, alle campagne informative e alle ampie agevolazioni fiscali previste) il senatore Piatti sottolinea che tali disposizioni incentivano modalità innovative di produzione, pur convenendo che il quadro delle risorse finanziarie rese disponibili potrà ulteriormente essere integrato, esprimendosi a favore di un provvedimento che comunque realizza un approccio di moderna politica agricola.

Il senatore MINARDO, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo dell'UDR, alla luce di tutte le considerazioni positive già svolte, ritiene comunque di poter fugare anche le preoccupazioni, espresse dal senatore Reccia in ordine all'articolo 4, comma 6, tenuto conto che la durata del vincolo di indivisibilità viene comunque dimezzata rispetto alla legislazione vigente, mentre dichiara di condividere le preoccupazioni del senatore Bucci, invitando il Governo a predisporre ulteriori disponibilità finanziarie per un provvedimento che è comunque pienamente condivisibile.

Il senatore CUSIMANO, nel richiamarsi alle considerazioni svolte dal Gruppo di Alleanza Nazionale, preannuncia a nome del suo Gruppo il voto favorevole, pur facendo rilevare che non si risolvono così i problemi dei giovani produttori agricoli, ma si indica solo una strada, che comunque richiede ulteriori perfezionamenti e miglioramenti normativi. Ricordata la gravosità del lavoro nei campi e il grave fenomeno del conseguente spopolamento delle campagne e delle zone montane, per effetto dell'abbandono delle attività agricole, auspica che, al fine di scorgere tali gravi fenomeni, sia possibile identificare, nelle sedi adeguate, un più consistente flusso di finanziamenti per tale finalità, dichiarando conclusivamente che comunque il suo Gruppo non sarà più disponibile a consentire l'approvazione di provvedimenti in mancanza delle condizioni che consentano i necessari perfezionamenti normativi.

Il PRESIDENTE, ringraziati tutti i senatori intervenuti, pone in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato all'unanimità, nel testo dell'A.S. 3573 come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Risultano così assorbiti gli A.S. 849, 1549, 2065, 2924 e 3618.

IN SEDE CONSULTIVA

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo la relatrice MAZZUCA POGGIOLINI, facendo preliminarmente rilevare che le disposizioni del Collegato di sessione relative al settore primario configurano tutte misure di incentivazione, non solo fiscale o contributiva ma anche di sostegno all'occupazione, oltre che di semplificazione, auspicando che possano pertanto riscuotere un orientamento favorevole da parte della Commissione.

Si sofferma quindi analiticamente sulle parti di competenza, precisando che l'articolo 2, al comma 2, prevede la proroga di due anni dei termini per la riclassificazione delle zone svantaggiate, il che consente una adeguata riflessione su una normativa assai rilevante per il comparto primario. In relazione al comma 5 dello stesso articolo 3, che dispone un sgravio contributivo totale, fino al 2001, per i nuovi assunti, fa osservare che, con una deliberazione del *plenum* della Camera dei deputati, è stata corretta una ingiustizia, operata nel testo approvato dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, che escludeva originariamente da tali benefici il settore agricolo (ora invece equiparato agli altri settori).

Si sofferma quindi sull'articolo 5 relativo agli incentivi per le aree depresse, precisando che, nel testo della Commissione bilancio, è stato inserito il riferimento anche ai territori di cui all'obiettivo 5b (si tratta di località caratterizzate da basso livello di sviluppo socioeconomico da verificare attraverso il rispetto di almeno due dei tre parametri relativi al tasso elevato di occupazione agricola, al basso livello di reddito agricolo, alla considerevole tendenza allo spopolamento). Ricorda al riguardo che è stata, assai di recente, emanata una delibera CIPE che, ai sensi del decreto legislativo n. 173 del 1998, estende anche al settore agricolo gli istituti, assai importanti, dei patti territoriali e dei contratti di programma, precisando che tale delibera è ancora in corso di pubblicazione.

Si sofferma quindi sugli ulteriori profili di competenza, specificando che, con l'articolo 6, comma 4, si proroga, al 31 dicembre 1999, il termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, mentre con l'articolo 7, comma 8, lettera b) si prevedono disposizioni semplificatorie in ordine all'obbligo di registrazione per i contratti di affitto di fondi rustici. Ricordato poi che, con l'articolo 39, comma 8, si prevede una specifica autorizzazione di spesa per 2 miliardi per la ricapitalizzazione delle cooperative di cui al Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999 (con una disposizione a favore di un settore di rilievo per il comparto primario), dà conclusivamente conto di quanto previsto (relativamente alla facoltà di utilizzare le dichiarazioni trimestrali INPS ai fini degli obblighi contributivi per il periodo progressivo) dall'articolo 66, comma 3-*sexies*, e dall'articolo 70, comma 2, in ordine al trasferimento alle commissioni provinciali, di cui alla legge

n. 457 del 1972, delle competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo, già attribuite alla Commissione provinciale per la manodopera agricola.

Il presidente SCIVOLETTO, nel ringraziare il relatore, senatrice Mazzuca Poggiolini, per l'ampia e dettagliata relazione, preannuncia che – in linea con la prassi procedurale adottata anche nella passata sessione di bilancio – proporrà alla Commissione di svolgere (una volta iscritti all'ordine del giorno anche i disegni di legge finanziaria e di bilancio per i profili di competenza) una discussione generale congiunta di tali provvedimenti e del provvedimento collegato, precisando che, dopo lo svolgimento delle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, visti i diversi regimi procedurali previsti, sarà disgiunto il seguito dell'esame (che però procederà congiuntamente per i disegni di legge di bilancio e finanziaria).

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

200^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'AMICO.

La seduta inizia alle ore 16,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Il sottosegretario D'AMICO risponde all'interrogazione 3-02245, con cui il senatore Mungari pone quesiti in ordine alla privatizzazione da parte dell'ENI dello stabilimento di «Pertusola Sud» con sede presso Crotona. Al riguardo, egli fa presente che il CIPE, con delibera del 20 novembre 1995, ha approvato il piano progettuale definitivo del contratto di programma sottoscritto in data 3 aprile 1991 e aggiornato il 20 dicembre 1994 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'ENI per la realizzazione di un insieme organico di investimenti tecnologici, di iniziative di ricerca e di interventi di formazione. In data 20 dicembre 1995 è stata, poi, stipulata, tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'ENI, la convenzione di aggiornamento del suddetto contratto di programma.

Sia nella citata delibera CIPE del 20 novembre 1995, che nella convenzione di aggiornamento del successivo 20 dicembre, è previsto l'obbligo per l'ENI di promuovere, attraverso la controllata ENISUD Spa, nuove iniziative produttive nell'area di Crotona, qualora, a seguito delle conclusioni della Commissione «Zinco Crotona - Porto Vesme» (costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione) non fosse praticabile la privatizzazione e la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento della Pertusola Sud di Crotona ai fini della riallocazione degli esuberi occupazionali.

L'attuazione di tali iniziative doveva avvenire reperendo operatori terzi disposti ad utilizzare, anche mediante un nuovo contratto di pro-

gramma, fondi pari a lire 158 miliardi derivanti dalle economie di spesa dovute al minore importo delle agevolazioni di cui al piano progettuale approvato il 20 dicembre 1994. Peraltro, il 31 marzo 1998 l'Assemblea dei soci ha deciso di porre in liquidazione la Pertusola Sud, ai sensi dell'articolo 2448 del Codice civile, tenuto conto delle normative comunitarie e delle posizioni espresse dalla Commissione europea nei confronti di ENIRISORSE/Pertusola Sud in materia di aiuti di Stato.

Pertanto è stata aperta una gara internazionale, finalizzata alla cessione dell'attività ad un soggetto imprenditoriale privato da individuarsi - con l'assistenza dell'*advisor* Bain Cuneo - fra quelli interessati, in ragione della validità del suo piano industriale e della sua capacità finanziaria. Infatti, soltanto l'eventuale acquirente potrebbe, a fronte di un programma di investimenti finalizzato all'ammodernamento del complesso industriale di Crotone, stipulare con il Governo un apposito contratto di programma ed utilizzare i 158 miliardi disponibili; contrariamente, tale disponibilità dovrebbe essere utilizzata per la ricollocazione del personale Pertusola Sud in attività sostitutive.

Dopo aver sottolineato che l'eventuale presenza, fra gli azionisti del soggetto imprenditoriale che risulterà aggiudicatario della gara, di imprenditori locali qualificati non potrà che essere considerata positivamente, in quanto segnale dell'interesse dell'imprenditoria locale al rilancio dell'azienda, il Sottosegretario conclude informando l'interrogante che è previsto un incontro fra ENI-Risorse, Governo e sindacati entro il corrente mese di dicembre.

Il senatore MUNGARI si dichiara non soddisfatto dalla risposta fornita all'interrogazione e pone l'accento sulla drammaticità della situazione dell'intera provincia di Crotone, afflitta, oltre che da problemi economici di estrema gravità, anche da problemi ambientali. L'impresa oggetto dell'interrogazione ha già ridotto i propri dipendenti da 900 a 400 unità. Egli ritiene che l'ENI vada richiamata alle sue responsabilità, essendo inaccettabile il progressivo smantellamento del tessuto industriale da essa operato negli ultimi 6-7 anni, mentre, parallelamente, si intensifica l'azione di escavazione nell'area.

Nel lamentare la mancata risposta da parte del Ministro del bilancio alla sua interrogazione, già da tempo presentata in Assemblea, ricorda le affermazioni del medesimo Ministro che, in tema di privatizzazioni, ha più volte richiamato la necessità di una valorizzazione delle aziende preliminare rispetto alla loro dismissione. Nel criticare l'operato dell'apposita *Task Force* presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel denunciare la quiescenza dei sindacati confederali, manifesta forti dubbi che la questione possa risolversi positivamente in occasione del prossimo incontro previsto per il 9 dicembre.

Conclude manifestando forte allarme per la crisi profonda in cui rischia di precipitare l'intera area di Crotone in caso di esito negativo e si augura che la nuova Presidenza dell'ENI si faccia carico di una rivalorizzazione dell'attività aziendale a garanzia del futuro dei lavoratori, prima di procedere ad eventuale privatizzazione.

Il presidente CAPONI, nel richiamarsi al ritardo denunciato dal senatore Mungari da parte del Governo nel rispondere alle interrogazioni, auspica un rinnovato impegno del medesimo. L'interrogazione in esame è rimasta a lungo priva di risposta presso l'Assemblea del Senato, mentre, non appena assegnata alla Commissione – grazie anche alla disponibilità dimostrata dal sottosegretario D'Amico – si è reso possibile il suo svolgimento. Si augura, comunque, che la situazione possa cambiare anche con riferimento alle interrogazioni presentate in Assemblea.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul riassetto del settore elettrico in vista dell'esame dello schema di decreto legislativo di prima attuazione della direttiva 96/92/CE

(R048 000, C10ª, 0007ª)

Il presidente CAPONI ricorda che la Commissione sarà presto chiamata – parimenti alla competente Commissione della Camera dei deputati – ad esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo di prima attuazione della direttiva 96/92/CE sul riassetto del settore elettrico. Data la grande importanza ed il particolare rilievo di tale provvedimento, egli ritiene necessario svolgere preliminarmente una serie di audizioni: di qui la proposta di un'indagine conoscitiva che dovrebbe svolgersi in tempi molto rapidi e che, a quanto gli risulta, anche la X Commissione dell'altro ramo del Parlamento intende avviare. Si tratterà, quindi, ove la Commissione convenga, di promuovere le opportune intese fra i Presidenti di Camera e Senato, affinché le audizioni possano svolgersi congiuntamente.

Il senatore PORCARI manifesta il suo consenso sulla proposta del Presidente che ha il pregio di razionalizzare le prospettate audizioni. Sotto il profilo istituzionale, però, si domanda se, nel caso in esame, non si renda piuttosto necessaria la costituzione di un organismo bicamerale incaricato dello svolgimento dell'indagine.

Il senatore DEMASI, nel dirsi d'accordo in linea di massima con la proposta del Presidente, chiede però delucidazioni sul previsto termine per l'espressione del parere, alla luce del quale si potrà valutare la concreta possibilità di svolgere una serie di audizioni di così grande rilevanza.

Il senatore PAPPALARDO ritiene che la proposta del presidente Caponi abbia il pregio di evitare un'inutile e gravosa duplicazione delle audizioni presso le due Commissioni interessate all'espressione del parere: alla luce di questa considerazione, il Gruppo dei democratici di Sinistra manifesta il suo consenso. Egli ritiene di grande utilità l'acquisizione degli apporti conoscitivi che possono derivare dall'indagine, i cui tempi dovranno però essere compatibili con i termini previsti per l'espressione del parere.

Il presidente CAPONI precisa che l'indagine conoscitiva, compatibilmente con i tempi necessari per l'acquisizione della prescritta autorizzazione e per lo svolgimento delle necessarie intese, potrà essere avviata prima dell'inizio dell'esame dello schema di decreto ai fini dell'espressione del parere. Tale documento, peraltro, non è stato ancora assegnato alle competenti Commissioni parlamentari, le quali, a norma di legge, avranno 40 giorni dal momento del deferimento per esprimersi.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Presidente Caponi, la Commissione, all'unanimità, approva la sua proposta.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

285^a Seduta (1^a pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Franciscis.**La seduta inizia alle ore 15,05.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**
(A007 000, C11^a, 0105^o)

Il PRESIDENTE dà conto delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi politici, che ha testè concluso i suoi lavori, definendo le modalità per l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge collegato, finanziaria e di bilancio.

Nella giornata di martedì 1^o dicembre si terranno tre sedute: la prima, alle ore 11, destinata allo svolgimento delle relazioni sui disegni di legge e ad altri eventuali interventi sul disegno di legge collegato; la seconda e la terza, rispettivamente, alle ore 15 e alle ore 20, riservate alla discussione sul provvedimento collegato. Nella successiva giornata di mercoledì 2 dicembre avranno luogo invece due sedute: nella prima, da convocare per le ore 8,30, si svolgerà la discussione sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, mentre nel corso della seconda, che sarà convocata alle ore 14,30, saranno presentati gli schemi di rapporto e di parere.

L'esame dei provvedimenti finanziari si concluderà nella giornata di giovedì 3, con l'esame ed il voto sui documenti; i relativi lavori inizieranno alle ore 9 e proseguiranno fino alla deliberazione finale.

Comunica inoltre che, essendo scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato sul collocamento obbligatorio dei disabili alle ore 13 di oggi, per garantire agli uffici la possibilità di predisporre i testi per le votazioni, l'esame della normativa in questione non avrà luogo nella seduta odierna.

Il senatore DUVA esprime rammarico per il protrarsi del ritardo del Governo nel predisporre la relazione tecnica relativa ai disegni di

legge nn. 2397 e 3098, relativi al disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto dei rilievi formulati dal senatore Duva, fa presente che i termini per la presentazione da parte del Governo della relazione tecnica sono già scaduti, e che sono finora rimaste infruttuose le numerose sollecitazioni inoltrate dalla Presidenza della Commissione.

Assicura comunque al senatore Duva che sarà nuovamente sollecitata la presentazione da parte del Governo della relazione tecnica.

IN SEDE REFERENTE

(2966) MURINEDDU ed altri: Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il relatore MANZI riepiloga alla Commissione gli aspetti salienti dell'attività svolta in relazione all'esame del disegno di legge, soffermandosi in particolare sulle risultanze del programma di audizioni effettuato a suo tempo, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di settore e ha portato all'acquisizione di un'ampia documentazione, della quale è stato curato l'invio ai competenti Ministeri.

Alla stregua della discussione sin qui svolta in Commissione e del ciclo di audizioni, emerge un ampio consenso sull'opportunità di attribuire, sulla falsariga di quanto disposto dall'articolo 1 del disegno di legge, ai collaboratori familiari un trattamento economico in caso di malattia, rimuovendo un elemento di discriminazione nei confronti della generalità dei lavoratori che appare irragionevole.

Più controverso è invece il nodo della deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per l'adempimento dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei collaboratori domestici ai fini del calcolo dell'imponibile IRPEF dei rispettivi datori di lavoro. Al riguardo, riconoscere il beneficio della deducibilità a favore di quei nuclei familiari nei quali sussistano condizioni meritevoli di speciale considerazione sotto il profilo sociale, come ad esempio la presenza di un portatore di *handicap*, sembrerebbe una soluzione normativa certamente condivisibile.

Da più parti vengono inoltre prospettate interessanti opportunità di sviluppo dell'occupazione in rapporto al riconoscimento dello stesso beneficio, specie ove questo fosse attribuito ad una cerchia più ampia di destinatari.

La praticabilità dell'una o dell'altra opzione andrà peraltro vagliata sulla base delle valutazioni del Governo circa gli oneri finanziari che ne

conseguirebbero, valutazioni che a tutt'oggi non sono ancora pervenute in forma compiuta.

Il senatore Michele DE LUCA osserva come il disegno di legge, nella sua attuale formulazione, vada incontro ad ostacoli insormontabili sotto il profilo della contabilità finanziaria, e presti il fianco anche a talune perplessità in termini di equità sociale.

Mentre infatti il riconoscimento del trattamento economico di malattia ai collaboratori familiari di cui all'articolo 1 appare senz'altro condivisibile, il riconoscimento del beneficio della deducibilità delle retribuzioni corrisposte allo stesso personale ai fini del calcolo dell'IRPEF andrebbe circoscritto alle sole famiglie nelle quali si presentano situazioni meritevoli di particolare tutela sotto il profilo sociale, come quelle che devono far fronte all'assistenza nei confronti di portatori di *handicap*. Ove per contro si ritenesse di dare un'interpretazione universalistica del beneficio in questione, ciò comporterebbe evidentemente oneri molto più elevati.

Per altro verso, non sembra giustificato trasferire sulla collettività generale l'onere conseguente – considerato l'effetto delle disposizioni ipotizzate in termini di minor gettito – al riconoscimento di un beneficio del quale fruirebbero in larga misura nuclei familiari a reddito medio-alto.

Sembrano inoltre eccessivamente ottimistiche le aspettative di promozione dell'occupazione annesse ad un meccanismo di tipo universalistico, visto che la domanda di lavoro nel settore in considerazione è caratterizzata da una bassa elasticità ed è quindi presumibile che non sarebbero molte le famiglie che deciderebbero di avvalersi dell'ausilio di un collaboratore domestico in rapporto alla concessione di un beneficio fiscale.

In tali condizioni, potrebbe risultare opportuno modificare il testo dell'articolo 2 nel senso di specificare che il beneficio della deducibilità andrà riconosciuto alle famiglie che si trovano in particolari situazioni di disagio sociale, non circoscritte a quelle derivanti dalla necessità dell'assistenza di un portatore di *handicap* ma suscettibili di ricomprendere anche i nuclei familiari con prole nei quali entrambi i genitori lavorino, nonché quelli nei quali sono presenti anziani non autosufficienti.

Il senatore DUVA si associa alle considerazioni testé svolte dal senatore Michele De Luca, rilevando l'opportunità di modificare il testo all'esame in modo coerente con l'indirizzo generale, che si sta affermando nel settore delle politiche sociali, di attenzione ai problemi della famiglia, nel contesto del rispetto delle compatibilità finanziarie. In tale quadro, sarebbe opportuno che il Governo fornisse indicazioni più puntuali di quelle sin qui fatte pervenire alla Commissione in ordine agli oneri inerenti alle varie opzioni che si fronteggiano.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS rileva preliminarmente come le previsioni di spesa in caso di approvazione del disegno di legge nell'at-

tuale testo risultino molto superiori a quelle richiamate nella norma di copertura. Al riguardo, ricorda che sono state in prosieguo di tempo depositate due schede tecniche governative, riferite, rispettivamente, all'ipotesi di un riconoscimento del beneficio della deducibilità fiscale a tutti i gruppi familiari in cui operano collaboratori domestici, ovvero a quella che vedrebbe attribuito lo stesso beneficio ai nuclei familiari nei quali è presente un portatore di *handicap*. In entrambi i casi, la spesa prevista supera comunque le disponibilità di bilancio esistenti.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 2, che involgono profili di più diretta competenza per il Ministero delle finanze, il riferimento, ai fini della deducibilità delle retribuzioni corrisposte agli addetti ai servizi domestici e familiari appare in ogni caso eccessivamente generico, in quanto non idoneo ad individuare con certezza l'ambito soggettivo dei beneficiari.

La formulazione dell'articolo appare inoltre suscettibile, come è stato da più parti rilevato, di alimentare controversie circa l'effettiva portata del beneficio, non essendo chiaro se esso andrebbe attribuito ai soli nuclei familiari nei quali sono presenti i portatori di *handicap* o sarebbe destinato ad avere un'applicazione generale. In tale secondo caso la collocazione della norma nell'ambito del testo unico delle imposte dirette appare del tutto impropria, a prescindere dall'elevatissimo incremento degli oneri che ne conseguirebbe. Sul merito della questione dovrà comunque pronunciarsi anche il Ministero del tesoro.

Il relatore MANZI, nel prendere atto degli spunti di riflessione emersi dal dibattito odierno, fa presente che, a seguito dell'introduzione di meccanismi di deducibilità analoghi a quelli oggi considerati, si è registrato in Francia una consistente riemersione dal lavoro nero, e si è altresì verificato un sensibile incremento degli occupati nel settore, con conseguente ampliamento della base contributiva e fiscale.

Nel complesso, sembrano quindi sussistere le condizioni per un'utile prosecuzione dell'esame del provvedimento, tenendo conto delle osservazioni e delle proposte emerse finora, efficacemente compendiate dal senatore Michele De Luca nel suo intervento.

Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 del 21 dicembre 1998.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA SECONDA SEDUTA PER LA GIORNATA ODIERNA
E MODIFICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 26
NOVEMBRE*

(A007 000, C11ª, 0105ª)

Il PRESIDENTE avverte che alla Camera dei deputati si è concluso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 335 del 1998, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro

straordinario, già approvato dal Senato, del quale è imminente la scadenza del termine costituzionale di conversione.

Il relativo testo, che presenta alcune modifiche rispetto a quello approvato in prima lettura, è stato già trasmesso dalla Camera dei deputati ed è stato immediatamente assegnato dalla Presidenza del Senato alla Commissione lavoro; di questa è stata pertanto disposta l'immediata convocazione ai sensi dell'articolo 78, comma 2, del Regolamento.

La Commissione è pertanto convocata per le ore 17,30 di oggi per procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 335, esame che proseguirà, ove necessario, nella seduta già convocata per domani, giovedì 26 novembre 1998, alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 16,20.

286^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale VIVIANI.

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

(3551-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che questo pomeriggio la Camera dei deputati ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 335, il cui termine di conversione è prossimo alla scadenza. Pertanto, il Presidente del Senato, essendo stato trasmesso il testo dall'altro ramo del Parlamento, ha immediatamente deferito il disegno di legge n. 3551-B alla Commissione, disponendone contestualmente la convocazione.

Dà quindi la parola al relatore.

Il relatore Michele DE LUCA dà conto delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, sottolineando preliminarmente l'interesse

comune delle imprese e dei lavoratori ad evitare la decadenza del decreto legge n. 335.

Nel testo licenziato dalla Camera dei deputati è stato soppresso al comma 1 dell'articolo 1, capoverso 1, il riferimento alla formulazione, da parte delle direzioni provinciali del lavoro, di opportune disposizioni alle aziende in seguito alla comunicazione del superamento delle 45 ore settimanali attraverso prestazioni di lavoro straordinario. Al successivo capoverso 2 è stato invece modificato il riferimento alla disciplina collettiva applicabile più favorevole per i lavoratori, introducendo una dizione nella quale si prevede che in assenza di disciplina ad opera di contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il ricorso al lavoro straordinario sia ammesso per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali. Un successivo periodo introdotto dall'altro ramo del Parlamento precisa che la contrattazione integrativa si esercita nell'ambito dei tetti stabiliti tra i contratti nazionali. Infine, la Camera dei deputati ha introdotto un comma *2-bis*, a norma del quale con decreto del Ministro del lavoro sono stabiliti i termini e le modalità dell'informazione prevista dall'articolo *5-bis* del Regio decreto legge n. 692 del 1923, come modificato dal provvedimento all'esame, nei casi in cui i contratti di lavoro riferiscano l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo plurisettimanale.

Il relatore, in conclusione, osserva che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento sono limitate e non contraddicono l'impostazione del testo a suo tempo licenziato dal Senato e pertanto auspica la sollecita conversione in legge del provvedimento.

Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FILOGRANA, pur constatando che il testo proveniente dalla Camera dei deputati presenta alcuni miglioramenti, conferma l'avviso contrario già espresso dalla sua parte politica sul provvedimento in titolo, constatando la persistenza di un atteggiamento di incomprensibile favore per alcune organizzazioni sindacali, la cui rappresentatività è sempre più discutibile, nonché il perpetrarsi, soprattutto nella Commissione lavoro del Senato, di posizioni eccessivamente garantiste tese ad impedire una effettiva liberalizzazione dell'orario di lavoro, che, insieme ad altri fattori di flessibilità del sistema economico, può assicurare un effettivo incremento dell'occupazione.

Il senatore CÒ esprime un parere fortemente negativo sul testo licenziato dalla Camera dei deputati, che peggiora fortemente il già discutibile testo varato a suo tempo dal Senato. Collocando l'obbligo di comunicazione dopo la quarantacinquesima ora settimanale, infatti, il decreto-legge n. 335 concorre a perpetrare un equivoco a danno dei lavoratori circa il termine iniziale dell'orario di lavoro straordinario, dato che la fissazione a 40 ore settimanali dell'orario legale di lavoro, stabilita dalla legge n. 196 del 1997, comporterebbe di conseguenza che l'ora-

rio straordinario debba essere considerato tale a tutti gli effetti a partire dalla quarantunesima ora settimanale. Il decreto all'esame peggiora fortemente la disciplina dell'obbligo di comunicazione del superamento del limite orario settimanale alla direzione provinciale del lavoro, e delinea un rapporto distorto tra fonte normativa e fonte contrattuale, facendo venire meno il principio del *favor* nei confronti del lavoratore subordinato. Ciò appare tanto più paradossale nel momento in cui, malgrado una situazione di fatto caratterizzata da una forte compressione dei salari che induce molti lavoratori ad accettare l'imposizione del lavoro straordinario anche oltre i limiti contrattuali e legali, si va diffondendo sempre di più negli ambienti politici e sindacali l'opinione che la riduzione dell'orario di lavoro possa costituire la strada maestra per determinare nuove occasioni di lavoro. Altrettanto discutibile è il comma 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, poiché, a suo avviso, sarebbe stato preferibile disciplinare direttamente con legge le modalità e i termini di effettuazione della informazione alla direzione provinciale del lavoro nei casi di orario plurisettimanale.

Il senatore GERMANÀ ritiene che i tempi concessi alla Commissione per esaminare il disegno di legge in titolo, trasmesso dalla Camera in un testo che, pur lievemente migliorato, continua a suscitare fortissime perplessità, siano eccessivamente brevi, e tali da impedire un vaglio serio ed obiettivo. È auspicabile che una tale situazione, che costituisce nei fatti una lesione delle prerogative del Parlamento, e segnatamente dell'opposizione, non abbia più a ripetersi in futuro.

Il senatore MULAS concorda con i rilievi critici del senatore Germanà e osserva che il ritmo estremamente serrato assunto negli ultimi tempi dal lavoro della Commissione rende impossibile l'effettuazione di un esame serio ed approfondito del testo. In una situazione caratterizzata da un generale deterioramento dei rapporti tra Parlamento e Governo, egli ritiene di dover ribadire la posizione già espressa dalla sua parte politica, favorevole alla conversione del decreto legge nel testo originario. Purtroppo nel corso dell'esame, e particolarmente in Commissione lavoro del Senato, l'attenzione si è progressivamente spostata sul tema della riduzione dell'orario di lavoro e, in conclusione, è stato approvato un testo fortemente discutibile. Poiché non viene concesso, soprattutto alle forze di opposizione, il tempo necessario per approfondire i temi in discussione, il senatore Mulas annuncia che verranno presentati emendamenti al testo trasmesso dalla Camera, per evidenziare le ragioni delle forze politiche di minoranza e, probabilmente, tali da provocare la richiesta di un nuovo voto di fiducia da parte del Governo, dopo quello della Camera.

Secondo il senatore ZANOLETTI, il modo di procedere della Commissione crea difficoltà gravi a tutte le forze politiche, ma, in particolare, a quelle dell'opposizione, le cui prerogative vengono obiettivamente sopraffatte. Peraltro, il ritmo convulso del lavoro esplicita anche le difficoltà della maggioranza parlamentare che sostiene l'attuale Governo,

poiché è dimostrato che essa versa nell'impossibilità di organizzare i lavori parlamentari senza ricorrere a reiterate votazioni sulla fiducia.

Il senatore MANZI osserva che la regolarizzazione dell'orario di lavoro è un problema che si pone con particolare urgenza poiché da parte di non poche imprese è in atto, anche grazie a una generale carenza di controlli pubblici, il tentativo di forzare i limiti legali e contrattuali posti all'orario di lavoro. Alla luce di un tale comportamento, appare quanto meno stravagante l'ipotesi, adombrata nell'intervento del senatore Filograna, secondo la quale la liberalizzazione dell'orario e il conseguente incremento del lavoro straordinario potrebbe comportare un aumento dell'occupazione. In conclusione, il senatore Manzi sottolinea il carattere transitorio della disciplina recata dal decreto-legge in conversione ed auspica una decisa accelerazione dell'esame del disegno di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro, attualmente pendente alla Camera dei deputati.

Il senatore PELELLA, sottolineata l'esigenza di impedire la decadenza per mancata conversione nei termini costituzionali del decreto-legge all'esame, ricorda che già in prima lettura era emersa una contrapposizione, non priva di forzatura ideologiche, tra una posizione favorevole alla liberalizzazione dell'orario di lavoro, e quindi dello straordinario, e una posizione attenta invece a contenerlo entro regole certe e determinate. La sua parte politica sostiene fermamente quest'ultima posizione, anche in considerazione della necessità di fare chiarezza sulla differenza tra la decorrenza dell'obbligo di comunicazione, che il decreto-legge in conversione fissa a partire dalla quarantacinquesima ora di lavoro, e l'inizio effettivo del lavoro straordinario, a decorrere dalla quarantunesima ora.

Le obiezioni mosse alla ristrettezza dei tempi dell'esame, di per sé comprensibili, devono però tenere conto degli approfondimenti effettuati in prima lettura, e del non breve lasso di tempo nel quale il disegno di legge in titolo è stato all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Peraltro, la Camera dei deputati ha apportato delle modifiche sostanzialmente positive, che non stravolgono l'impostazione del testo licenziato dal Senato, e precisano ruolo e ambito di competenza propri della disciplina contrattuale, a livello nazionale e decentrato. Per tali motivi, conclude il senatore Pelella, è auspicabile che il decreto-legge n. 335 venga convertito in legge, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore MONTAGNINO ritiene che la discussione del disegno di legge in titolo si sia svolta in un contesto di polemiche esasperate, alle quali, per motivi a lui poco comprensibili, si sono uniti anche alcuni esponenti della maggioranza. D'altra parte, mentre l'opposizione nei confronti del provvedimento da parte degli esponenti di Rifondazione comunista è rispettabile nella sua coerenza, da parte dei Gruppi politici di centro-destra vi è stato un uso strumentale della polemica, con punte inaccettabili, specialmente nel travisamento delle posizioni emerse dal dibattito in Commissione. In verità, le modifiche apportate al testo del

decreto-legge n. 335 dal Senato riprendevano i termini dell'avviso comune sottoscritto dalle parti sociali nel novembre scorso, senza assolutamente stravolgerli, come pure si è sostenuto da alcuni. Pertanto non si può, a suo avviso, parlare di sconfinamento del Parlamento nell'ambito riservato alla concertazione.

In realtà, il ricorso al lavoro straordinario non può essere scoraggiato attraverso misure di carattere burocratico, ma deve piuttosto essere regolato attraverso concreti interventi che incidano soprattutto sui profili retributivi: per questo motivo, le contestazioni dell'opposizione appaiono più riferite a questioni di principio che allo specifico della materia in discussione. Dopo aver sottolineato che è comunque necessario un intervento organico in materia di disciplina legale dell'orario di lavoro, già peraltro inserito nell'agenda dei lavori parlamentari, il senatore Montagnino conclude il suo intervento auspicando una sollecita conversione del decreto-legge n. 335, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, onde evitarne la decadenza.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Replica quindi agli intervenuti il relatore Michele DE LUCA il quale ribadisce che il limite orario delle quarantacinque ore settimanali ha riguardo esclusivamente al sorgere dell'obbligo di comunicazione – la cui disciplina per l'industria costituisce l'oggetto del decreto-legge in conversione – e non certo alla determinazione dell'inizio del lavoro straordinario, che non può che collocarsi oltre la quarantunesima ora. Per quel che riguarda il comma *2-bis* aggiunto dalla Camera dei deputati, osserva che il Ministro, nell'adottare gli atti di sua competenza ivi previsti, non potrà far altro che adattare la disciplina generale alle peculiarità di un regime di orario plurisettimanale, in omaggio al principio di eguaglianza e per evitare che alcune categorie di lavoratori siano assoggettate, per questa parte, ad una disciplina meno favorevole.

Il sottosegretario VIVIANI osserva che le riserve espresse da molti interventi circa la ristrettezza dei tempi per l'esame in Commissione, pur comprensibili, non tengono però conto dell'ampiezza del dibattito precedentemente svoltosi sia al Senato che alla Camera, dove, peraltro, la discussione si è svolta in condizioni di particolare difficoltà, essendo contestualmente in corso la sessione di bilancio. Il Governo condivide il giudizio espresso dal relatore sul carattere circoscritto delle modifiche apportate al testo del provvedimento in titolo dalla Camera dei deputati, e sottolinea l'opportunità delle disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, in particolare per quanto riguarda la precisazione dei rapporti tra i diversi livelli della contrattazione. Ricorda poi che all'articolo 1, al capoverso 1 del comma 1, la Camera ha soppresso una frase che costituiva una mera esplicitazione dei compiti istituzionali dei servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro, mentre il comma *2-bis* colma una lacuna della precedente disciplina, con riferimento al caso di orari di lavoro plurisettimanali. Si potrà valutare comunque una modalità di informazione preventiva delle Commissioni parlamentari compe-

tenti sui contenuti del provvedimento previsto dal suddetto comma 2-bis.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta in attesa della trasmissione degli emendamenti.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 19,50.

La Commissione passa all'esame e alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili in quanto non correlati a disposizioni che hanno formato l'oggetto di modifica presso la Camera dei deputati, ovvero perchè privi di contenuto normativo, gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.9, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40, 1.42, 1.43, 1.44, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.53, 1.54, 1.54, 1.55, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.71, 1.73, 1.74, 1.76, 1.77, 1.81, 1.86, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113.

Dichiara altresì inammissibili, per mancanza di correlazione con aspetti della normativa oggetto delle modifiche dell'altro ramo del Parlamento, gli ordini del giorno nn. 1, 20, 21, 23, 25 e 26.

Il senatore MULAS illustra gli ordini del giorno dal n. 2 al n. 19, nonché gli ordini del giorno nn. 22 e 24.

Con riferimento più specificamente agli ordini del giorno nn. 2 e 3, rileva come l'introduzione di vincoli stringenti rispetto al ricorso al lavoro straordinario non rappresenti uno strumento efficace per promuovere nuova occupazione, essendo semmai presumibile che tale ulteriore elemento di rigidità finisca per sospingere molti imprenditori verso il lavoro nero. Nel contempo, appare evidente l'inopportunità di comprimere in misura eccessiva il margine di autonomia delle parti sociali mediante interventi normativi, tanto più nel caso dell'orario di lavoro, che costituisce un campo eminentemente riservato alla contrattazione.

Si sofferma inoltre sull'ordine del giorno n. 6 sottolineando l'esigenza di non ridurre ulteriormente i già esigui margini di flessibilità dei quali dispongono le imprese per far fronte alle fluttuazioni del livello della domanda.

Dopo aver ritirato l'ordine del giorno n. 10, si sofferma brevemente sull'ordine del giorno n. 11, rimarcando l'esigenza di evitare riferimenti normativi suscettibili di alimentare incertezze interpretative, come quello contenuto nel provvedimento in esame alle organizzazioni sindacali «comparativamente più rappresentative». Al riguardo, un requisito di rappresentatività come quello previsto dal testo comporterebbe un'ingiusta penalizzazione per quelle organizzazioni sindacali che, essendo state istituite solo di recente, non possono ancora far valere una rete di rappresentanza a livello nazionale.

Il relatore DE LUCA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2, che corrisponde sostanzialmente al contenuto dell'ordine del giorno n. 1 approvato dalla Commissione lavoro del Senato in prima lettura nella seduta del 28 ottobre 1998.

Si dichiara invece contrario a tutti gli altri ordini del giorno.

Il sottosegretario VIVIANI accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 2, mentre esprime parere contrario su tutti i rimanenti ordini del giorno, ad eccezione dell'ordine del giorno n. 15, che si dichiara disponibile ad accogliere come raccomandazione, ove sia modificato nel senso di limitarne il testo al solo dispositivo.

Il senatore MULAS modifica l'ordine del giorno n. 15 nel modo suggerito dal sottosegretario Viviani, dichiarando di non insistere per la votazione di tale ordine del giorno, come pure dell'ordine del giorno n. 2.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli ordini del giorno nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 e 24.

La Commissione passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti.

Il senatore CÒ rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1, e illustra gli emendamenti 1.2 e 1.1000.

Il senatore VEGAS illustra gli emendamenti da lui sottoscritti, sottolineando l'opportunità di rimuovere gli impropri elementi di rigidità nell'organizzazione del lavoro che verrebbero introdotti ove la formulazione del provvedimento restasse quella trasmessa dall'altro ramo del Parlamento, il che avrebbe fra l'altro sicuri effetti negativi sui livelli occupazionali.

Il senatore MULAS riformula l'emendamento 1.52, sopprimendo la previsione diretta ad inserire, all'articolo 1, comma 1, capoverso 1, le parole: «, che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo»; dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti da lui sottoscritti.

Il PRESIDENTE avverte che sono dichiarati decaduti per l'assenza dei presentatori tutti gli emendamenti dei quali è primo firmatario il senatore Lisi, nonché gli emendamenti sottoscritti dai senatori Maggi e Specchia.

Il relatore Michele DE LUCA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, sottolineando l'opportunità di evitare modifiche che determinerebbero di fatto l'impossibilità della conversione in legge del decreto legge, e rilevando altresì come le soluzioni normative

alle quali si è pervenuti rappresentino un apprezzabile punto di equilibrio.

Il sottosegretario VIVIANI concorda con le considerazioni del relatore De Luca.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti tutti gli emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione finale.

Il senatore GERMANÀ annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia alla conversione in legge del decreto-legge, rilevando come il testo in votazione segni un indubbio arretramento rispetto alle soluzioni normative definite in occasione dell'esame in prima lettura da parte della Commissione lavoro del Senato. Purtroppo la Camera dei deputati ha soltanto in parte corretto quelle incongruenze che si erano prodotte in occasione dell'esame in prima lettura da parte dell'Assemblea del Senato.

In conclusione, dopo aver sottolineato come i nuovi limiti previsti per l'effettuazione del lavoro straordinario determineranno rilevanti difficoltà per le imprese, ribadisce il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore MULAS rileva come la vicenda dell'esame del provvedimento sul lavoro straordinario sia emblematica del modo confuso con il quale il Governo affronta le questioni del lavoro. Si è infatti scelta la via di un provvedimento d'urgenza, con modalità che mortificano il ruolo del Parlamento, laddove avrebbe potuto molto più linearmente perseguirsi il recepimento delle indicazioni delle direttive comunitarie, ciò che avrebbe garantito margini di flessibilità molto superiori.

Il Gruppo di Alleanza nazionale aveva peraltro espresso un orientamento sostanzialmente favorevole sul testo risultante dall'esame in prima lettura della Commissione lavoro del Senato, che rispondeva ai termini dell'intesa intervenuta tra le parti sociali, sia pure secondo modalità che avevano segnato l'esclusione di organizzazioni sindacali anche dotate di significativa rappresentatività. Si è invece scelto di introdurre una serie di modifiche che hanno sensibilmente peggiorato l'impianto della normativa, al punto che lo stesso Governo è stato indotto a prendere le distanze da una parte della maggioranza che lo sostiene, promuovendo la soppressione di alcune disposizioni introdotte dall'Assemblea del Senato in prima lettura.

In conclusione, annuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza nazionale sul provvedimento.

Il senatore CÒ annuncia il suo voto contrario sul provvedimento.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto

legge, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, e a chiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, 26 NOVEMBRE

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per la seduta già convocata per l'indomani, tale seduta non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 21,05.

DISEGNO DI LEGGE N. 3351-B

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

visto che il Senato, nella seduta del 29 ottobre 1998, ha approvato le modifiche concernenti il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335 (recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario) portando da 48 a 45 il numero di ore settimanali oltre le quali occorre informare, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro-Settore Ispezione del lavoro competente per territorio;

visto che il termine massimo di 24 ore fissato per la richiamata informativa, in quanto troppo esiguo, mal si concilia con la nuova soglia oltre la quale scatta l'obbligo in questione, il quale invece richiede un termine più ampio, compatibile con il più frequente accesso al superamento delle 45 ore settimanali;

considerato che la Direttiva UE 93/104 sui tempi di lavoro, la quale individua limiti distinti per l'orario e per lo straordinario, predispone una durata media dell'orario settimanale che non superi le 48 ore «comprese le ore di straordinario»,

il Governo si impegna con il presente ordine del giorno ad emanare, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed entro il 28 febbraio 1999, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, una disciplina diretta a regolamentare, in caso di superamento delle 45 ore, termini e modalità di effettuazione della informazione prevista dall'articolo 5-bis del regio decreto n. 692 del 1923, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

0/3551-B/1/11

GERMANÀ

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3551-B di conversione del decreto-legge n. 335 del 1998 recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario;

considerata la caratteristica di parzialità e di transitorietà del provvedimento,

impegna il Governo

ad affrontare in modo organico nei tempi più rapidi possibili la problematica relativa agli orari di lavoro, adottando le misure di riduzione e rimodulazione delle aliquote contributive finalizzate a favorire la riduzione dell'orario di lavoro ordinario, la conseguente regolamentazione del lavoro straordinario introducendo nel nostro ordinamento i principi contenuti nella direttiva comunitaria sugli orari di lavoro finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed infine a rendere operativa la normativa prevista dall'articolo 13, comma 2 e seguenti, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

0/3551-B/2/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

premesso che la disciplina inerente il ricorso al lavoro straordinario rappresenta materia tipica da demandare alla contrattazione tra le parti sociali sia a livello nazionale sia a livello aziendale e che quindi ogni eccessiva ingerenza del legislatore comprime la contrattazione tra le parti,

impegna il Governo

ad escludere interventi tali in materia di orario di lavoro da comprimere la libertà di contrattazione.

0/3551-B/3/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che l'esclusione del ricorso al lavoro straordinario per esigenze improvvisate legate alla sicurezza pubblica può limitare la operatività di organi dello Stato istituzionalmente competenti a tutelare e garantire la sicurezza della popolazione,

impegna il Governo

a includere fra le motivazioni del ricorso al lavoro straordinario anche l'esigenza di rispondere a commesse pubbliche connesse alla sicurezza della cittadinanza.

0/3551-B/4/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che la limitazione del ricorso al lavoro straordinario non comporta assolutamente l'aumento dell'occupazione e che anche la riduzione dell'orario di lavoro non potrà produrre risultati positivi su tale versante,

impegna il Governo

a non destinare i proventi delle sanzioni a carico di chi violerà la legislazione in materia di lavoro straordinario al finanziamento di incentivi volti alla riduzione dell'orario di lavoro.

0/3551-B/5/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che la limitazione della possibilità di ricorso al lavoro straordinario solo a pochi casi tassativamente stabiliti dalla legge determina l'impossibilità di ricorrere a tale strumento per fronteggiare aumenti temporanei della domanda di mercato irrigidendo così eccessivamente i livelli produttivi delle imprese nel breve periodo,

impegna il Governo

a favorire la definizione di un quadro normativo tale da consentire alle imprese italiane un'agevole risposta alle fluttuazioni assai frequenti della domanda interna ed estera.

0/3551-B/6/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerata l'imposizione di obblighi eccessivamente onerosi e complessi per le imprese nel caso di superamento della soglia prevista di lavoro straordinario settimanale;

visto che i predetti adempimenti devono essere effettuati in tempi eccessivamente ristretti e che possono essere riferiti ad uno o ad un numero limitato di lavoratori,

impegna il Governo

a non imporre alle imprese adempimenti inutilmente complessi e ripetitivi e che non siano essenziali alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori.

0/3551-B/7/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che l'esclusione fra le motivazioni che consentono il ricorso al lavoro straordinario dell'esigenza di soddisfare tempestivamente commesse pubbliche determinate dal verificarsi di calamità naturali o comunque da eventi impreveduti limita gravemente la risposta pubblica ad eventi eccezionali

impegna il Governo

a consentire il ricorso al lavoro straordinario anche per rispondere a esigenze improvvise e gravi di pubblico interesse.

0/3551-B/8/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che l'esclusione fra le motivazioni al ricorso al lavoro straordinario per fronteggiare un'improvvisa ed urgente domanda pubblica di interventi a favore della tutela ambientale e per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio è illogica,

impegna il Governo

ad includere le motivazioni in premessa fra quelle ammesse per il ricorso al lavoro straordinario.

0/3551-B/9/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che è illogico consentire in materia di lavoro straordinario il ricorso alla disciplina contrattuale collettiva solo quando questa sia «più favorevole al lavoratore» rispetto alla legge in quanto non si comprende chi ed in che modo definisca l'interesse dei lavoratori in tale materia posto che è possibile che molti lavoratori siano interessati ad incrementare i propri guadagni

impegna il Governo

a definire in modo inequivocabile la disciplina normativa in materia di lavoro straordinario evitando riferimenti che lasciano eccessivi margini interpretativi.

0/3551-B/10/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che appare inopportuno consentire che possibilità ulteriori di ricorso al lavoro straordinario siano disciplinate da contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali «comparativamente più rappresentative» essendo indefinito il criterio comparativo

impegna il Governo

ad eliminare questa nozione indeterminata e tale da creare inconvenienti applicativi anche gravi.

0/3551-B/11/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che la limitazione del ricorso al lavoro straordinario solo a «casi di eccezionali esigenze tecnico produttive» rappresenta una limitazione assurda in quanto esclude le esigenze aziendali di fronteggiare aumenti temporanei della domanda dei prodotti

impegna il Governo

ad allargare i casi in cui è possibile il ricorso al lavoro straordinario con particolare riferimento alla necessità di fronteggiare aumenti improvvisi e temporanei delle richieste di mercato.

0/3551-B/12/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

visto che l'ulteriore appesantimento degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro nel caso di ricorso a lavoro straordinario costituito dall'obbligo di dare comunicazione preventiva anche ai sindacati dei lavoratori rappresenta un ulteriore grave remora al ricorso a tale essenziale strumento di flessibilità dei volumi produttivi,

impegna il Governo

ad evitare ulteriori appesantimenti degli adempimenti a carico delle imprese che non sono necessari per la tutela dei diritti dei lavoratori e prefigurano un'interferenza indebita delle organizzazioni sindacali nella politica produttiva e commerciale delle imprese industriali.

0/3551-B/13/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che l'esclusione fra i casi in cui è ammesso il ricorso al lavoro straordinario dall'esigenza di realizzare in tempi ristretti campionature di prodotti o preserie limita la possibilità di penetrazione commerciale all'interno e all'estero da parte delle nostre imprese industriali mortificandone la particolare vivacità ed aggressività che costituisce il cardine fondamentale su cui è stata costruita la prosperità di questo Paese,

impegna il Governo

a consentire alle imprese il ricorso al lavoro straordinario per tutte le esigenze richieste da un'attiva politica commerciale.

0/3551-B/14/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che in una materia delicata come quella del lavoro a cui appartiene la disciplina del lavoro straordinario non è opportuno varare leggi provvisorie in quanto le aziende necessitano di un quadro normativo stabile nel quale operare e poter programmare per tempi anche medio lunghi la loro attività,

impegna il Governo

affinchè operi per una stabilità della normativa in materia di lavoro straordinario.

0/3551-B/15/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che l'esclusione dei mercati itineranti fra le cause che consentano il ricorso al lavoro straordinario appare illogica, considerato il ruolo significativo di tali manifestazioni nel tessuto economico e sociale del Paese,

impegna il Governo

a consentire il ricorso al lavoro straordinario anche per rispondere all'aumento temporaneo della domanda di prodotti da parte dei mercati itineranti.

0/3551-B/16/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che è improprio ed inopportuno prevedere sanzioni eccessivamente onerose a carico delle imprese in caso di violazioni anche lievi della disciplina attuale in materia di lavoro straordinario,

impegna il Governo

ad attenuare tali sanzioni tenendo anche conto del fatto che la disciplina italiana è già più restrittiva di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia.

0/3551-B/17/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che il limite di lavoro straordinario settimanale oltre il quale scattano gli obblighi di comunicazione da parte del datore di lavoro ai sindacati e alla competente Direzione provinciale del lavoro appare eccessivamente ridotto e non in linea con la direttiva comunitaria in materia di orario di lavoro,

impegna il Governo

a rivedere il limite suddetto nel quadro di una normativa sul lavoro straordinario che non sia inutilmente penalizzante nei confronti delle imprese.

0/3551-B/18/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerata la necessità di offrire al sistema industriale italiano una normativa confacente all'esigenza di flessibilità di questo settore,

impegna il Governo

ad evitare l'emanazione di norme atte a regolamentare l'orario di lavoro con disposizioni eccessivamente restrittive.

0/3551-B/19/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerata la grave situazione occupazionale presente nel nostro Paese che colpisce ormai in modo indiscriminato un gran numero di cittadini giovani e meno giovani,

impegna il Governo

ad escludere il varo di norme tendenti a comprimere la possibilità di ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato.

0/3551-B/20/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro della facoltà di emanare disposizioni in materia di lavoro straordinario prefigura una disparità normativa a livello provinciale e quindi la possibilità di distorsione della concorrenza,

impegna il Governo

ad evitare deleghe normative ad organi provinciali in una materia così delicata quale quella del lavoro straordinario e senza alcuna chiara limitazione.

0/3551-B/21/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che appare del tutto generico imporre ai datori di lavoro di comunicare «in tempo utile» alle rappresentanze sindacali aziendali le esigenze del ricorso al lavoro straordinario per mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva,

impegna il Governo

a definire in modo certo questo ulteriore obbligo posto a carico delle imprese la cui mancata precisazione lascia nella sua applicazione una inammissibile discrezionalità.

0/3551-B/22/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerato il grave stato di disagio dei lavoratori che svolgono compiti di custodia a causa dell'attuale normativa che non fissa limiti per legge al loro orario di lavoro, consentendo così inaccettabili abusi,

impegna il Governo

ad emanare con la massima urgenza provvedimenti che fissino a 48 ore settimanali l'orario normale di lavoro per i lavoratori che svolgo-

no mansioni discontinue di semplice attesa e custodia, secondo le definizioni contenute nel regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

0/3551-B/23/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerata la necessità di evitare possibili diversità di interpretazioni della normativa sul lavoro straordinario,

impegna il Governo

ad emanare atti di propria competenza che chiariscano che i limiti annuali e trimestrali previsti dalla presente legge di conversione, al comma 1, capoverso 2, sono in ogni caso inderogabili.

0/3551-B/24/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

impegna il Governo

ad emanare atti di propria competenza che escludano la possibilità di richiedere prestazioni di lavoro straordinario ai portatori di *handicap*, ai minori di anni 18 ed alle donne in gravidanza.

0/3551-B/25/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che il presente disegno di legge di conversione prevede, al comma 1 dell'articolo 1, che la Direzione provinciale del lavoro-settore ispezione «vigili sull'osservanza delle norme» e «ove occorra formuli opportune disposizioni»;

considerata la necessità di rendere incisivo tale compito e di fornire agli organi preposti chiare indicazioni,

impegna il Governo

ad emanare, con la massima urgenza, atti di propria competenza, per indicare alle direzioni provinciali del lavoro l'obbligo di sanzionare seriamente le violazioni delle norme sul lavoro straordinario, anche disponendo la sospensione del lavoro straordinario.

0/3551-B/26/11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA ZANOLETTI

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di lavoro straordinario*). – 1. L'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio, che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo e formula, ove occorra, opportune disposizioni.

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina collettiva applicabile più favorevole per i lavoratori, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda, nonchè altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali

unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge».

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

1.56 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di lavoro straordinario*). - 1. L'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio.

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

c) per eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici

competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge».

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1.57 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro».

1.47 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: «In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro».

1.58 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In via transitoria e in attesa della nuova disciplina derivante dall'attuazione della direttiva europea in materia di orario di lavoro».

1.74 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro», con le seguenti: «In attesa della ricezione della direttiva 93/104/CE».

1.60 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.

1.61 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.

1.38 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONA-
TESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Nelle imprese industriali il datore di lavoro ricorre alle prestazioni di lavoro straordinario, dandone motivata comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alla Direzione provinciale del lavoro – settore ispezioni del lavoro competente per territorio, che vigila sull'osservanza delle norme di cui al prescritto articolo e formula, ove occorre, opportune disposizioni. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere comunicato per i primi 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione in caso di superamento delle 45 ore settimanali; per i successivi 180 giorni in caso di superamento delle 44 ore settimanali; per i successivi 180 giorni in caso di superamento delle 40 ore settimanali; per i successivi 180 giorni in caso di superamento delle 36 ore settimanali. A partire dal 1° gennaio 2001 il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario è possibile a partire dal superamento delle 35 ore settimanali».

1.62 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «45» con la seguente: «40».

1.64 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «45 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario» con le seguenti: «48 ore medie settimanali, incluso il lavoro straordinario».

1.63 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «48» con la seguente: «45». Sopprimere inoltre le parole: «competente per territorio».

1.53 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 1, la parola: «45» è sostituita dalla seguente: «48».

1.48 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «45» con la seguente: «48».

1.65 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE, MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «competente per territorio» e aggiungere le seguenti: «, che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo».

1.52 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo».

1.68 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE, MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «competente per territorio», sopprimere le seguenti: «, che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo».

1.45 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «articolo» con la seguente: «comma».

1.71 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE, MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 1, in fine, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le seguenti: «La Direzione Provinciale del Lavoro procede in ogni caso ad effettuare i controlli relativi e nel caso in cui non sia stata data la comunicazione di cui sopra procede all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4».

1.2

Cò

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, le parole: «con esclusione delle sanzioni di cui al comma 4».

1.72LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella comunicazione il datore di lavoro dove indicare i motivi di ordine tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori».

1.73LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.

1.39

MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Sopprimere il comma 1, capoverso 2.

1.24

VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il primo periodo.

1.41

MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro».

1.85LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, sostituire il capoverso 2, con il seguente:

«2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In mancanza di disciplina ad opera dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa in materia si esercita nell'ambito dei tetti stabiliti dai contratti nazionali».

1.84 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, al capoverso 2, sopprimere le parole: «Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto».

1.55 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «lavoro straordinario deve», aggiungere la seguente: «preferibilmente».

1.4 LAGO

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: «contenuto» con le seguenti: «limitato a situazioni eccezionali».

1.76 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro».

1.77 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «ad opera di contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali composittivamente più rappresentative», con le seguenti: «collettiva applicabile, anche ad opera delle organizzazioni sindacali più rappresentative nell'ambito del comparto territoriale».

1.1 CÒ

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo la parola: «applicabile» aggiungere la seguente: «complessivamente».

1.87 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «più favorevole per i lavoratori.».

1.88 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «comparativamente più rappresentative».

1.6 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «comparativamente più rappresentativi» aggiungere le seguenti: «sul piano regionale».

1.80 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «comparativamente più rappresentativi» aggiungere le seguenti: «sul piano territoriale».

1.79 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «comparativamente più rappresentativi» aggiungere le seguenti: «sul piano aziendale».

1.78 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «250 ore annuali e a 80 ore trimestrali», con le seguenti: «300 ore annuali e a 100 ore trimestrali».

1.3 LAGO

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali» con le seguenti: «a 150 ore annuali e a 40 ore trimestrali».

1.81 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «80 ore trimestrali», inserire le seguenti: «, salvo i periodi di lavoro particolarmente intenso per i quali non esistono limitazioni».

1.9 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Al comma 1, capoverso 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il lavoro straordinario è esente da oneri previdenziali e contributivi».

1.82 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «I redditi da lavoro straordinario non sono cumulabili con redditi da lavoro di qualsiasi natura».

1.83 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Sopprimere il comma 1, capoverso 2, ultimo periodo.

1.5 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Al comma 1, capoverso 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per il lavoro straordinario è possibile un solo livello di contrattazione».

1.8 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Al comma 1, capoverso 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La contrattazione integrativa si esercita a prescindere dai tetti stabiliti dai contratti nazionali».

1.7 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere dopo l'ultimo periodo il seguente: «Può eccedere i suddetti tetti nella misura del 50 per cento nei periodi estivi».

1.10

VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere dopo l'ultimo periodo il seguente: «I tetti non si applicano nelle zone depresse».

1.11

VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere dopo l'ultimo periodo il seguente: «I tetti non si applicano nel Mezzogiorno».

1.12

VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli autisti che guidano mezzi superiori a 3,5 tonnellate di merci, l'orario di lavoro, comprensivo, dell'eventuale lavoro straordinario, non può superare le 48 ore settimanali. Tale limite può arrivare a 60 ore settimanali se la durata media, calcolata su un periodo di quattro mesi, non supera le 48 ore».

1.92LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. il limite massimo di ricorso al lavoro straordinario è il seguente: a) per il personale di macchina e il personale di bordo, 14 ore mensili; b) per il personale della circolazione, della manovra e delle navi traghetto, 12 ore mensili; c) per il personale delle infrastrutture, della manutenzione del materiale rotabile e della condotta, 9 ore mensili; d) per il personale del settore commerciale, della produzione, della scorta, della vendita, nonché per il personale delle attività amministrative e delle attività tecnico specialistiche, 7,5 ore mensili. In ogni caso il ricorso al lavoro straordinario non può eccedere il 10 per cento dell'orario di lavoro mensile».

1.94LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.

1.36 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.

1.95 MAGGI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.

1.96 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE, MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 3, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: «salvo diversa previsione del contratto collettivo».

1.98 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE, MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 3, all'alinea, dopo le parole: «inoltre ammesso» aggiungere le seguenti: «entro i limiti previsti dal comma 2 del presente articolo».

1.97 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE, MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la lettera a) e sopprimere altresì il capoverso 4.

1.26 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1 sopprimere la lettera a) del capoverso 3 e il capoverso 4.

1.29 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la lettera a).

1.40 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la lettera b).

1.34 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c) del capoverso 3.

1.30 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la lettera b) e il capoverso 4.

1.27 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c) del capoverso 3 e il capoverso 4.

1.28 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la lettera c).

1.32 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la lettera c).

1.99 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE, MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la lettera c).

1.42 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda».

1.100 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda».

1.146 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3-bis.

1.101 MAGGI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3-bis.

1.102 SPECCHIA

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3-bis.

1.150 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3-bis.

1.103 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Per i lavoratori che svolgono mansioni discontinue di semplice attesa e custodia, secondo le definizioni contenute nel regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, l'orario normale di lavoro è fissato in 48 ore settimanali».

1.104 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. In nessun caso può essere richiesto lavoro straordinario ai portatori di *handicap*, ai minori di anni 18 e alle donne in gravidanza».

1.105 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.

1.43 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 4, dopo la parola: «applica» aggiungere le seguenti: «per ciasun anno solare».

1.106 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «da lire 50.000 a lire 150.000» con le seguenti: «da lire 150.000 a lire 600.000».

1.54 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «da lire 100.000 a lire 300.000» con le seguenti: «da lire 50.000 a lire 150.000».

1.108 MAGGI

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «da lire 100.000 a lire 300.000» con le seguenti: «da lire 50.000 a lire 150.000».

1.109 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «da lire 100.000 a lire 300.000» con le seguenti: «da lire 200.000 a lire 600.000».

1.107 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 1, capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni».

1.110 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Sopprimere il comma 2.

1.31 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196».

1.111 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 2, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196».

1.49 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATESTA, ZANOLETTI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «riduzioni dell'orario di lavoro e».

1.112 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 2, sostituire le parole: «riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale» con le seguenti: «il ricorso al lavoro a tempo parziale nonchè di introdurre maggiore flessibilità nel mercato del lavoro».

1.113 LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Sopprimere il comma 2-bis.

1.13 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Sopprimere il comma 2-bis.

1.51 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONA-
TESTA, ZANOLETTI

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. L'informazione prevista dall'articolo 5-bis del citato regio decreto n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è attuata in forma libera, senza previsione di termini e modalità di effettuazione».

1.17 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. L'informazione prevista dall'articolo 5-bis del citato regio decreto n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è necessaria nei casi di lavoro prestato per eccezionali esigenze tecnico produttive».

1.18 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. L'informazione prevista dall'articolo 5-bis del citato regio decreto n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è necessaria nei casi di lavoro prestato nelle zone del Mezzogiorno».

1.19 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. L'informazione prevista dall'articolo 5-bis del citato regio decreto n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è necessaria nei casi di prestazioni lavorative effettuate nelle zone depresse».

1.20

VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. L'informazione prevista dall'articolo 5-bis del citato regio decreto n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è necessaria nei casi in cui vi sia specifico accordo tra le parti».

1.21

VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. I datori di lavoro non sono tenuti all'informazione prevista dall'articolo 5-bis del citato regio decreto n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nell'anno 1999».

1.22

VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Al comma 2-bis sopprimere le parole: «comparativamente più rappresentative».

1.14

VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Al comma 2-bis dopo le parole: «sono stabiliti termini», inserire le seguenti: «che non possono essere inferiori a dodici settimane».

1.16

VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Al comma 2-bis dopo le parole: «sono stabiliti termini», inserire le seguenti: «che non possono essere inferiori a dieci settimane».

1.15

VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: «nei casi» fino a «periodo plurisettimanale», con le seguenti: «In ogni caso l'informazione di cui sopra dovrà essere effettuata allorchè la durata media delle prestazioni lavorative sia stabilita nella contrattazione collettiva in un periodo superiore ai quindici giorni».

1.1000

Cò

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: «ad opera» sino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «applicabile ad opera dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali».

1.75

LISI, PALOMBO, PELLICINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE,
MEDURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. L'effettuato pagamento del compenso per lavoro straordinario sana la mancanza d'informazione di cui al comma precedente».

1.23

VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D'ALÌ

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

262^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi ed il sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente GIOVANELLI riferisce sulle parti di competenza del disegno di legge in titolo, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 8 il quale, attraverso l'istituzione della cosiddetta «carbon tax», segna una svolta importante nella politica ambientale e fiscale in quanto rappresenta una delle più rilevanti misure che cercano di coniugare economia ed ambiente. Le disposizioni dell'articolo hanno subito notevoli modificazioni nel corso dell'esame da parte della Camera, riferite soprattutto alla misura della tassazione gravante sui diversi prodotti considerati. Degli attuali 15 commi, il comma 2 contiene la parte più significativa sancendo un principio di neutralità fiscale che sostanzialmente scambia la variazione delle accise disciplinata nei commi successivi con misure compensative ed in particolare con una riduzione dei prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro. Preannunciato che a suo avviso potrebbe rendersi ancora necessario qualche aggiustamento della normativa proposta, il relatore si sofferma sul contenuto dei vari commi precisando, per quanto riguarda i commi da 3 a 5, che la disciplina degli aumenti annuali delle accise in essi disposta è correlata con i progressi nell'armonizzazione della tassazione nell'ambito dell'Unione europea; per quanto riguarda il comma 7, che l'ambito di applicazione dell'imposta sui consumi di carbone risulta ampliato – essendo ora ricompresi anche il coke di petrolio e il bitume di origine naturale emulsionato con acqua –; per

quanto riguarda il comma 10, che vengono elencate le possibili destinazioni delle maggiori entrate derivanti dai commi precedenti. Esprimendo l'avviso che il contenuto di questo comma non debba prestarsi a possibili moltiplicazioni delle finalità di impiego delle maggiori entrate, affinché ne risulti potenziata l'efficacia, sottolinea la valenza ambientale di alcune delle attuali destinazioni, come ad esempio la compensazione del minor gettito derivante dalla riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione e della sovrattassa già soppressa per i veicoli con caratteristiche antinquinamento, la compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dell'accisa sul gasolio da riscaldamento e sul GPL. È auspicabile che per il metano destinato all'autotrazione, nonostante il ragionevole equilibrio raggiunto presso la Camera dei deputati, si riescano ad individuare misure di alleggerimento della pressione che su di esso andrà a gravare a regime, al fine di non ostacolare sviluppi tecnologici e industriali già in corso che potrebbero portare ad un utilizzo innovativo di tale prodotto. Dopo aver condiviso la scelta di commisurare la tassazione all'utilizzo della materia inquinante, il relatore fa presente che d'altra parte non è chiaro come l'aumento dell'accisa sulla benzina senza piombo si rapporti ai criteri previsti ai fini degli incrementi progressivi, con particolare riguardo alla soglia minima e a quella massima degli aumenti annuali previsti al comma 6.

Il Presidente-relatore dà conto poi dei commi 20 e 21 dell'articolo 27, in base ai quali gli enti locali in sede di revisione catastale possono disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico da oltre venti anni, previo consenso da parte dei proprietari; del comma 23 del medesimo articolo, introdotto dalla Camera, che stabilisce la possibilità per i comuni di considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana; del comma 25 del medesimo articolo, che fornisce la nuova disciplina delle occupazioni abusive, distinguendo tra permanente e temporanee e differenziando di conseguenza l'entità dell'indennità dovuta. Nei commi da 28 a 30 dello stesso articolo 27, anch'essi inseriti dalla Camera, si prevede con decorrenza dal 1° gennaio 1999 che il corrispettivo dovuto per i servizi di depurazione e fognatura costituisce una quota di tariffa di servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 36 del 1994.

Soffermandosi sull'articolo 36, che introduce misure relative all'assicurazione contro le calamità naturali, il Presidente-relatore ne sottolinea la rilevanza, osservando che la decisione del Governo di affrontare la questione nell'ambito della manovra finanziaria è probabilmente dovuta all'incapacità del Parlamento di varare una legge-quadro in tempi ragionevoli. Tale articolo stabilisce che i contratti di assicurazione per la copertura del rischio incendi di beni immobili di proprietà di soggetti privati devono comprendere l'estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, catastrofi od altri eventi così definiti; il testo approvato dalla Camera chiarisce quali eventi debbano considerarsi calamità, mentre il comma 2 precisa che con lo stesso regolamento richiamato al comma 1 siano stabilite le modalità

per l'integrazione tra la copertura assicurativa e gli interventi statali a favore dei privati conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza.

Il Presidente-relatore illustra poi l'articolo 41, in base al quale le disposizioni riguardanti la quantificazione degli oneri annuali recati dalle leggi di spesa a carattere permanente ed il rinvio di tale quantificazione annua alla legge finanziaria sono applicate anche per il finanziamento dei seguenti interventi: programmi di tutela ambientale, programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, programmi approvati con deliberazione CIPE 3 dicembre 1997, piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, accordi e contratti di programma nel settore dei rifiuti. Riferisce altresì in ordine all'articolo 42, comma 1, lettera b), che dispone l'autorizzazione di limiti di impegno (70 miliardi a decorrere dal 1999 e 30 miliardi a decorrere rispettivamente dal 2000 e dal 2001) per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia per la città di Venezia, specificando le procedure da seguire da parte dei soggetti beneficiari che sono autorizzati a contrarre i mutui; la lettera d) dello stesso comma autorizza le regioni Marche e Umbria a contrarre mutui per la prosecuzione del programma di interventi nelle zone terremotate e il Dipartimento della protezione civile è contestualmente autorizzato a concorrere a tale onere con contributi ventennali; la lettera i) del medesimo comma, inserita dalla Camera, autorizza le regioni Basilicata e Campania a contrarre mutui per la prosecuzione dei programmi di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici degli anni 1980-1982. L'articolo 48, comma 1, si propone di adeguare la normativa di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 364, convertito dalla legge n. 434 del 1997, relativo alla concessione di agevolazioni alle attività produttive localizzate nelle zone delle Marche e dell'Umbria colpite dagli eventi sismici del settembre 1997, alle prescrizioni comunitarie intervenute a seguito della notifica della predetta normativa alla Commissione delle Comunità europee; il comma 2 dispone invece un'integrazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 67, convertito dalla legge n. 135 del 1997, in materia di mutui per il rifinanziamento degli interventi per il Belice, la Campania, la Basilicata, la Puglia e la Calabria, precisando che detti mutui possono essere assunti direttamente dagli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 142 del 1990. L'articolo 49, introdotto dalla Camera, mantiene in vigore una disposizione del testo unico delle zone terremotate delle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria che consente di revocare finanziamenti agli imprenditori privati se non realizzano entro un certo termine l'opera finanziata.

Dopo aver illustrato l'articolo 51, recante modifiche all'articolo 10 della legge sull'inquinamento acustico e l'articolo 52, comma 2, che incentiva il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso una riduzione del contributo per il rilascio e la relativa concessione, il Presidente-relatore conclude proponendo di svolgere il dibattito sul disegno di legge in titolo nella giornata di martedì 1° dicembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che la Commissione è convocata, in sede consultiva, nella giornata di domani, alle ore 9, per l'esame congiunto del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, limitatamente alle parti di competenza.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

33ª Seduta

Presidenza del Presidente

MAZZUCA POGGIOLINI

indi del Vice Presidente

SCOPELLITI

La seduta inizia alle ore 13,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Griffini, Presidente Associazione Amici dei bambini (A.I.B.I. Italia) e della dottoressa Bertuzzi, Responsabile settore adozioni A.I.B.I. Italia

(R047 000, C35ª, 0004ª)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI, nel ringraziare il dottor Griffini e la dottoressa Bertuzzi per avere accolto l'invito della Commissione, dà loro la parola.

Il dottor GRIFFINI, premesso di ritenere un'occasione oltremodo importante l'invito da parte della Commissione speciale in materia di infanzia, rileva la necessità di dare in primo luogo un'informativa molto rapida sull'Associazione di cui egli è presidente. L'A.I.B.I. nasce nel 1986 come organismo gestito da famiglie adottive e affidatarie con quattro sedi e due centri di formazione. Sono in corso di apertura ulteriori sedi per creare nuovi punti di riferimento sul territorio nazionale. Nato come ente di adozioni internazionali, ha oggi sviluppato la sua attività, per l'80 per cento, nel campo della cooperazione internazionale. Si tratta di un ente morale autorizzato, nonché organizzazione non governativa, la sua specializzazione è nel sostegno a distanza e nell'attività di prevenzione dell'abbandono del minore; infatti la più parte dei bambini abbandonati in istituto hanno alle spalle famiglie poverissime, prive di mezzi di sostentamento economico. Attualmente sono circa 3.000 i nuclei familiari ai quali è assicurato il sostegno. Sono peraltro in corso di apertura case di accoglienza per bambini in difficoltà. Quando questo tipo di interventi fallisce, e solo allora, si ricorre all'istituto dell'adozio-

ne internazionale. L'A.I.B.I. inoltre gestisce i cosiddetti «servizi di prossimità» per promuovere culturalmente e favorire l'accoglienza del minore.

La dottoressa BERTUZZI informa altresì che l'A.I.B.I. istituisce dei corsi di formazione per le coppie intenzionate ad adottare un minore straniero. La creazione di una rete di coordinamento permette altresì di continuare a occuparsi delle famiglie una volta che queste siano rientrate in Italia. In merito alle controverse norme relative alla conoscenza delle proprie origini, ritiene trattarsi tuttora di un problema aperto. A suo avviso, al ragazzo divenuto adulto deve essere consentita la possibilità di conoscere le proprie origini, se così desidera. Ciò non vuol dire naturalmente delegittimare il genitore adottivo. Per un bambino adottato a livello internazionale, la ricerca della famiglia d'origine è estremamente difficile. Ribadisce pertanto il suo favore alla possibilità riconosciuta al soggetto ultraventicinquenne, con le garanzie che il Senato aveva opportunamente individuato.

Il dottor GRIFFINI, a integrazione del precedente intervento, si sofferma quindi sulle modifiche ritenute necessarie alla legge n. 184 in materia di adozione. In particolare, ritiene auspicabile eliminare la competenza del tribunale quale organo legittimato a investigare, valutare e rilasciare il decreto di idoneità all'adozione. La coppia idonea all'adozione dovrebbe essere considerata un risorsa e come tale dovrebbe essere seguita, accompagnata e formata. Per quanto riguarda il previsto limite di età dei 40 anni, sarebbe opportuno eliminarlo per le adozioni che riguardano minori di età superiore a 6 anni. Quanto alla conoscenza delle origini, ritiene condivisibile l'opinione già espressa dalla dottoressa Bertuzzi, nel senso di sancirne non il diritto, ma la mera possibilità per l'adottato che abbia compiuto il venticinquesimo anno di età, sentito il Tribunale per i minorenni. Rileva a questo proposito, che spesso il problema delle origini è più avvertito dai genitori adottivi, che non dai figli adottati. Ritiene assolutamente sacrosanto l'obbligo di rivelare al bambino che è stato adottato, se si vogliono evitare le conseguenze psicologiche devastanti che una rivelazione in età adulta potrebbe comportare. Tenuto conto che i corsi dell'A.I.B.I. sono obbligatori per le coppie che vogliono adottare un minore a livello internazionale, sarebbe opportuno a suo avviso estendere l'obbligo della formazione anche per l'adozione nazionale. Tenuto conto che l'istituto dell'affidamento è in crisi, registrandosi un numero minimo di richieste, propone di affidare anche ad enti privati senza scopo di lucro, che già operano professionalmente nel settore, l'erogazione di tutti i servizi relativi. Infine occorrerebbe a suo avviso eliminare, nella procedura relativa alla dichiarazione di adottabilità, i diversi gradi dell'impugnazione che rallentano il procedimento, con grave pregiudizio dei minori in istituto in attesa di una famiglia.

Seguono interventi della senatrice SCOPELLITI (che sottolinea come l'impegno primario del legislatore sia soprattutto rivolto ad un abbreviamento dei tempi per la pronuncia sull'adottabilità), del senatore LO CURZIO (che chiede di conoscere quali siano le regioni più impe-

gnate nella rete di coordinamento per il periodo successivo all'adozione internazionale e se ci siano richieste specifiche da parte del Sud Italia, nonché ulteriori informazioni sul percorso formativo delle coppie idonee all'adozione internazionale), del senatore CAMERINI (che chiede quali siano le difficoltà più frequentemente incontrate dalle famiglie adottanti, quali effettivi controlli e verifiche l'Associazione riesce a svolgere all'estero, e se la richiesta di conoscere le proprie origini sia rara o frequente), della senatrice CASTELLANI (che si dichiara interessata a conoscere la posizione dell'Associazione rispetto all'adozione da parte di *single* e a individuare le difficoltà più frequenti nella formazione dei genitori adottanti), del senatore RESCAGLIO (che chiede quale sia il ruolo che l'AI.BI svolge, tenuto conto che ad ogni famiglia adottante viene dato il supporto di un'assistente sociale), della senatrice BRUNO GARNERI (che, espresso il proprio compiacimento per l'attività svolta dall'Associazione, chiede se si manifestino preferenze per il sesso del minore da adottare, e se il ruolo dei servizi sociali incida positivamente per il sostegno delle famiglie più povere).

Replica il dottor GRIFFINI che, per quanto riguarda la creazione di una rete di coordinamento post adozione nel Sud d'Italia, informa che per adesso sono aperti solo dei punti di riferimento e che nella richiesta di adozioni internazionali non si riscontrano sensibili differenze nelle varie regioni d'Italia. Per quanto riguarda i c.d. «servizi di prossimità» ne è esempio la creazione del *tutor*, quale sorta di mediatore culturale inteso a favorire l'accoglienza del minore in seno alla società. I controlli e verifiche nel settore del sostegno a distanza avvengono periodicamente sul piano della cooperazione internazionale, mentre per quanto riguarda l'adozione da parte di *single* non c'è un impedimento pregiudiziale, ma utilizzando il metodo della comparazione, laddove ci sono richieste da parte di nuclei familiari, la preferenza viene data a questi ultimi.

La dottoressa BERTUZZI informa che attualmente le coppie desiderose di adottare un bambino all'estero, si indirizzano prevalentemente alla Russia, dove non esiste un ente autorizzato in materia di adozioni. Negli anni immediatamente precedenti ci si indirizzava piuttosto alla Romania e a tutto l'Est europeo in genere. I corsi di formazione per i genitori giudicati idonei all'adozione internazionale sono obbligatori, in quanto trattasi di bambini che presentano difficoltà oggettive e pertanto abbisognano di una famiglia particolarmente preparata. Per l'attività di supporto alle famiglie, l'AI.BI. ricerca normalmente un accordo per lo svolgimento di tale attività con i servizi territoriali, accordo che peraltro non sempre si trova, nonostante che la lotta alla rimozione delle cause di povertà che possono ingenerare stati di abbandono dei bambini da parte di famiglie indigenti debba essere seriamente combattuta.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI dichiara quindi conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

117ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il Ministro per le politiche comunitarie, Letta.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA XIX COSAC E SULLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI PARLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
(A008 000, C23ª, 0010º)

Il presidente BEDIN informa la Giunta dei risultati dei lavori della XIX Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), che si è tenuta il 23 e 24 novembre a Vienna e cui ha preso parte con i senatori Tapparo e Mungari, sottolineando in particolare che è stata adottata all'unanimità, come ipotizzato dal Ministro degli Affari esteri e vice cancelliere austriaco Schüssel, una dichiarazione che esprime solidarietà nei confronti dell'Italia per gli sforzi compiuti per risolvere la questione Ocalan nel rispetto dei Trattati, degli obblighi internazionali e della legislazione nazionale. L'apprezzamento per l'Italia della COSAC, cui peraltro hanno preso parte anche i rappresentanti dei paesi candidati all'adesione, in relazione alla suddetta vicenda è tanto più significativo in quanto analoga solidarietà è stata espressa ieri anche dalle istituzioni comunitarie. Alla riunione di Vienna ha inoltre partecipato, per la prima volta, una delegazione di Malta, che si accinge a riesaminare il proprio atteggiamento nei confronti dell'Unione europea.

Rilevando come la COSAC abbia affrontato temi quali la definizione del ruolo dei Parlamenti nazionali dopo la ratifica del Trattato di Amsterdam e il processo di riforma delle istituzioni comunitarie, l'oratore sottolinea l'importanza dei temi all'ordine del giorno della Conferenza dei Presidenti dell'Unione europea e del Parlamento europeo, che si terrà il prossimo 1º dicembre a Vienna. Uno dei documenti preparatori di tale Conferenza ipotizza in particolare una sorta di istituzionalizzazio-

ne della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti, la quale potrebbe comportare un ridimensionamento del ruolo svolto dalla COSAC.

Nella riunione di ieri è stata anche riaffermata la primaria competenza nazionale in materia di occupazione sottolineando, tuttavia, l'importanza di svolgere una politica europea più incisiva, indispensabile per individuare delle soluzioni efficaci. Temi analoghi, con riferimento tra l'altro alla politica fiscale e alla realizzazione di grandi infrastrutture, sono stati affrontati anche nella riunione promossa a Bruxelles dalla Commissione per i bilanci del Parlamento europeo, cui hanno preso parte il senatore Lo Curzio, per la Giunta, e il senatore Vegas, per la Commissione bilancio.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

In relazione alla riunione di Bruxelles citata dal presidente Bedin il senatore LO CURZIO propone, d'intesa con il senatore Vegas, di svolgere una seduta della Giunta e della Commissione bilancio riunite, con la presenza del Governo, per esporre e valutare le importanti questioni di ordine economico, finanziario e politico emerse nel Convegno sulle risorse proprie del bilancio comunitario organizzato dal Parlamento europeo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro per le politiche comunitarie sugli indirizzi del Governo in merito ai rapporti con l'Unione europea.
(R046 003, C23^a, 0001^o)

Riprende il dibattito rinviato nella seduta del 5 novembre.

Il presidente BEDIN porge il benvenuto al ministro Letta ricordando che nella precedente seduta è stato avviato il dibattito sulle comunicazioni del Ministro.

Il senatore MUNGARI rileva come i ritardi dell'Italia nell'attuazione del diritto dell'Unione europea impongano una revisione del meccanismo previsto dalla legge comunitaria, con l'introduzione di un maggior grado di automatismo nel recepimento delle direttive. L'oratore osserva altresì come la mole di procedure contenziose e l'alta quantità di procedimenti che vedono soccombere l'Italia, che si caratterizza per questo rispetto ad altri Stati membri, sia ascrivibile anche a problemi di coordinamento tra le varie strutture interessate e, in particolare, fra il Ministero degli affari esteri e l'Avvocatura dello Stato, la quale viene coinvolta tardivamente in merito alle suddette procedure di infrazione. Tale stato di cose è riconducibile più in generale all'insufficiente attenzione con cui l'Italia fa fronte alle controversie comunitarie, con pesanti conseguenze in sede giurisdizionale e nell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi comunitari.

Il ministro LETTA ringrazia la Giunta per le espressioni di benvenuto con cui è stato accolto e per le utili indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Rispondendo al senatore Mungari l'oratore preannuncia che avrà modo di soffermarsi sullo stato del contenzioso comunitario, come sollecitato anche dai senatori Servello ed altri, nel corso dell'imminente dibattito in Assemblea sul disegno di legge comunitaria. Le elevate dimensioni del suddetto contenzioso sono tuttavia essenzialmente ascrivibili alle difficoltà dell'Italia nelle fasi ascendente e applicativa del diritto comunitario.

La riforma del meccanismo previsto dalla cosiddetta «legge La Pergola», legge n. 86 del 1989, costituirà peraltro uno degli impegni più importanti dopo la conclusione dell'esame della legge comunitaria per il 1998 – in relazione alla quale il Ministro ringrazia il senatore Besostri per l'attività svolta quale relatore nella Commissione di merito – e il completamento dell'attività di coordinamento necessaria per predisporre il disegno di legge comunitaria per il 1999. Il procedimento di trasposizione del diritto comunitario negli ultimi anni è stato peraltro appesantito dal mancato rispetto della scadenza annuale prevista per la legge comunitaria. L'ultimo provvedimento approvato dal Parlamento, la legge comunitaria 1995-1997, oltre a presentare il consueto carattere eterogeneo, ha infatti dovuto sopperire al recepimento di direttive presentate nell'arco dei tre anni. Il ripristino della cadenza annuale, grazie anche all'impegno profuso dai senatori per svolgere un esame tempestivo della legge comunitaria 1998, costituisce già un significativo progresso. Una revisione del procedimento complessivo, obiettivo dell'iniziativa legislativa assunta anche dal senatore Bettamio, si rende tuttavia necessaria tenendo conto dell'estrema lunghezza del meccanismo attuale, che dopo l'approvazione della legge comunitaria prevede numerosi adempimenti applicativi, che ritardano l'effettiva attuazione delle disposizioni comunitarie.

L'oratore sollecita pertanto, nel rispetto dell'autonomia degli organismi parlamentari, la fattiva collaborazione delle Commissioni competenti delle Camere nel definire nuove procedure di raccordo fra l'Italia e l'Unione europea – che rientrano nel comune interesse delle forze politiche di maggioranza e di opposizione – idonee a risalire le posizioni nella graduatoria dello stato di applicazione del diritto comunitario, che attualmente vede l'Italia al terzultimo posto.

In tale prospettiva il Ministro rileva come il percorso più opportuno potrebbe essere quello di favorire un più efficace coinvolgimento del Parlamento nella fase formativa del diritto comunitario, consentendo alle Camere di esprimersi sugli aspetti sostanziali della normativa adottata dall'Unione europea, in modo tale da semplificare, e quindi accelerare, come avviene in altri paesi, le successive procedure di recepimento nell'ordinamento interno. Non a caso i paesi caratterizzati da una maggiore capacità di adeguamento agli obblighi comunitari e da un minore contenzioso sono proprio quelli, come Danimarca e Gran Bretagna, che vedono una partecipazione più incisiva dei rispettivi Parlamenti alla fase ascendente.

Al fine di risolvere i problemi suddetti il Ministro dichiara di aver costituito un gruppo di lavoro che si augura possa beneficiare della collaborazione di tutti i soggetti che hanno a cuore una più efficace partecipazione dell'Italia all'Unione europea. In tale prospettiva dovranno essere anche affrontati dei profili di rilievo costituzionale nonché il tema della partecipazione delle regioni all'applicazione del diritto comunitario, tema oggetto di un recente incontro con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, Chiti. Si dovrà anche superare la prassi di adottare una legge *omnibus*, come le attuali leggi comunitarie, che non consente di valutare con adeguata attenzione i risvolti applicativi degli atti comunitari più rilevanti, ponendo sullo stesso piano un'ampia quantità di direttive, alcune delle quali potrebbero essere recepite con dei meccanismi automatici.

Replicando al senatore Vertone Grimaldi l'oratore osserva come nell'attuale fase di riorganizzazione del suo Ministero si ponga anche l'esigenza di una ripartizione di responsabilità, sulla base di uno spirito di collaborazione, con il Ministero degli Affari esteri. Rilevando che altri problemi potranno essere approfonditi in occasione di ulteriori incontri, l'oratore sottolinea l'importanza prioritaria degli argomenti su cui ha ritenuto di soffermarsi, di cui auspica un attento esame anche da parte della Giunta, ed esprime la propria disponibilità ad intensificare la reciproca collaborazione.

Il presidente BEDIN sottolinea l'importanza di una più efficace partecipazione del Parlamento alla fase ascendente, profilo cui potranno anche applicarsi le disposizioni del Protocollo sui Parlamenti nazionali quando entrerà in vigore il Trattato di Amsterdam, dopo la ratifica da parte degli ultimi sei Stati membri. Su tale materia, che assume una rilevanza forse anche superiore a quella della riforma della legge comunitaria, si rivela di fondamentale importanza il grado di cooperazione realizzato fra Parlamento e Governo. Considerando i risultati conseguiti in questo campo dai Parlamenti di paesi in cui il processo di integrazione europea è meno sentito, si deve infatti ritenere che un più efficace raccordo tra Parlamento e Governo consentirebbe all'Italia di incidere favorevolmente anche nel processo di costruzione europea.

Il senatore BESOSTRI osserva come, pur in assenza di una completa revisione del meccanismo previsto dalla legge comunitaria, sia già stato possibile conseguire dei significativi miglioramenti, quali la tempestiva presentazione della legge comunitaria per il 1998. Questa, peraltro, essendo stata comunicata in Senato lo stesso giorno della pubblicazione della precedente legge comunitaria, non era ancora improntata alle innovazioni previste dalla legge comunitaria 1995 - 1997. La soppressione dell'allegato D disposta dal provvedimento all'esame dell'Assemblea, inoltre, consentirà in futuro di procedere con maggiore tempestività all'attuazione di direttive attinenti materie oggetto di delegificazione, in relazione alle quali le Amministrazioni competenti oggi si fanno scudo per rinviare gli adempimenti di rispettiva competenza, ritenendo erroneamente necessaria la preventiva approvazione da parte del Parlamento

del citato allegato D. Tale modificazione consentirà altresì di alleggerire l'iter della legge comunitaria in quanto verrà meno l'esigenza di esaminare, con essa, anche la notevole quantità di direttive da attuare in via amministrativa.

L'oratore sottolinea tuttavia l'esigenza di adeguare i regolamenti parlamentari onde prevedere lo svolgimento di una specifica sessione comunitaria – nel qual caso si potrebbe anche proseguire la prassi di esaminare una legge *omnibus* che, analogamente ai documenti di bilancio, interessi settori eterogenei – ovvero di modificare l'impostazione delle leggi comunitarie prevedendo la presentazione di più provvedimenti di recepimento di gruppi di direttive afferenti settori omogenei, onde consentire al Parlamento di svolgere un esame adeguatamente accurato.

Il senatore Besostri ricorda infine il problema, non ascrivibile al Governo, del mancato accoglimento delle ripetute sollecitazioni nel senso di una trasformazione della Giunta in Commissione permanente ed esprime apprezzamento per il fatto che sia stata invece recepita dall'attuale Governo l'istanza di nominare un ministro specificamente competente per le politiche comunitarie.

Il senatore BETTAMIO osserva come il meccanismo disposto dal disegno di legge di cui è primo firmatario – sottoscritto da senatori di pressoché tutti i Gruppi politici e trasfuso in un emendamento – consenta di accelerare il recepimento del diritto comunitario prevedendo che le direttive dell'Unione europea siano trasmesse di volta in volta alle Commissioni parlamentari competenti affinché queste approvino direttamente, in sede deliberante, i necessari provvedimenti nazionali di attuazione. In relazione alla fase ascendente l'oratore sottolinea invece l'importanza del ruolo che spetta alle Commissioni per gli affari comunitari per assicurare il coinvolgimento delle rispettive Camere, cui dovrebbero essere inviati immediatamente i progetti di atti normativi comunitari, non appena presentati al Parlamento europeo da parte della Commissione delle Comunità europee.

Il senatore MAGNALBÒ ringrazia il Ministro per la sensibilità e la competenza dimostrate e ricorda come, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, egli abbia proposto, nell'ambito della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, l'attribuzione al Senato di specifiche competenze in ordine al raccordo tra legislazione europea e legislazione nazionale. Condividendo l'esigenza di modificare il meccanismo previsto dalla legge La Pergola – superando la prassi di una legge onnicomprensiva – l'oratore dichiara la disponibilità della propria parte politica a collaborare senza pregiudiziali alla revisione del procedimento prospettata dal Ministro, auspicando che essa sia svolta con adeguata celerità.

Il presidente BEDIN ringrazia il Ministro e dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

45ª Seduta

Presidenza del Presidente

PELLEGRINO

indi del Vice Presidente

MANCA

La seduta inizia alle ore 20,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B55ª, 0041º)

Il PRESIDENTE comunica che il dottor Salvi, l'ammiraglio Battelli ed il generale Arpino hanno provveduto a restituire, debitamente sottoscritti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, i resoconti stenografici delle loro audizioni, svoltesi rispettivamente il 22 settembre, il 4 ed il 13 novembre del 1998, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

Informa inoltre che in data 20 novembre 1998 il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Bonaventura LAMACCHIA in sostituzione del deputato Marianna LI CALZI, entrato a far parte del Governo.

SU UN ATTO DI SINDACATO ISPETTIVO DI UN COMPONENTE LA COMMISSIONE

(A007 000, B55ª, 0013º)

Il senatore MANCA prende la parola per segnalare come si sia riproposto ancora una volta il problema della trattazione di materie di stretta competenza della Commissione al di fuori della sede di questa. È il caso dell'interrogazione rivolta al Ministro della difesa da due senatori, dei quali uno è membro della Commissione, con riferimento alla recente audizione del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica ed alla vi-

cenda del Mig libico. A tacere del fatto che l'interrogazione non riproduce in maniera corretta – secondo il senatore Manca – il senso e la portata delle dichiarazioni del generale Arpino, è in ogni caso censurabile questa, come ogni altra, iniziativa simile che svilisce il lavoro della Commissione stragi, altera la dialettica interna ai suoi lavori ed il vincolo di lealtà tra i suoi membri. È la Commissione in quanto tale che deve, invece, farsi carico di promuovere ogni positiva azione per fugare eventuali dubbi ed incertezze che ancora residuano nelle inchieste di sua competenza.

Il presidente PELLEGRINO, nel rispondere al senatore Manca, fa osservare che l'appartenere ad un organismo di inchiesta non fa certo venir meno per un parlamentare la possibilità di indirizzare al Governo atti di sindacato ispettivo. Egli non può pertanto censurare l'iniziativa ricordata dal senatore Manca, anche perchè essa è chiaramente imputabile solo a chi la ha formalmente adottata; nè essa appare suscettibile di essere riferita alla Commissione nel suo complesso, ciò che invece era recentemente occorso a seguito di dichiarazioni rilasciate alla stampa da membri di questa Commissione. Nel merito, poi, il Presidente osserva che elementi nuovi e definitivi a chiarimento sulla data della caduta del Mig libico non potranno presumibilmente essere oggi forniti nè dall'Aeronautica nè dal Governo. La Commissione potrebbe però chiedere a quest'ultimo di intervenire presso il Governo degli Stati Uniti d'America affinché sia fornita una risposta più esauriente alla rogatoria del giudice istruttore Priore per quanto riguarda l'incontro tra Duane Claridge ed il generale Tascio, incontro svoltosi proprio in occasione della caduta del Mig libico.

La Commissione delibera conformemente alla proposta formulata dal Presidente.

*INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA:
AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISDE, PREFETTO VITTORIO STELO
(A010 000, B55^a, 0001^o)*

(Viene introdotto il prefetto Vittorio Stelo, accompagnato dal dottor Mario Fasano e dal dottor Marco Valentini).

La Commissione procede all'audizione del direttore del SISDE, prefetto Stelo il quale risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori BONFIETTI, MANCA e DE LUCA Athos e dai deputati FRAGALÀ e TARADASH.

(Nel corso dell'audizione hanno luogo due brevi passaggi in seduta segreta).

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato il prefetto Stelo, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 24.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

159^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORANDO

La seduta inizia alle ore 18.

(3551-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

In sostituzione del relatore Ferrante, riferisce il senatore MORANDO il quale rileva che si tratta del decreto-legge recante disposizioni in materia di lavoro straordinario già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 18,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 26 novembre 1998, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

- I. Seguito della discussione sulle questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a seguito delle recenti pronunzie della Corte Costituzionale in materia di conflitti di attribuzione.

 - II. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:
 - Richiesta avanzata dal senatore Renato Meduri, in relazione al procedimento penale n. 2122/96 RGNR – n. 15/97 R.GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Reggio Calabria.
 - Richiesta avanzata dal senatore Maurizio Ronconi, in relazione al procedimento penale n. 1524/97 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Perugia.
 - Richiesta avanzata dal senatore Concetto Scivoletto, in relazione al procedimento penale n. 964/98 e n. 953/98 GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Messina.
 - Richiesta avanzata dal senatore Concetto Scivoletto, in relazione al procedimento penale n. 231/97 RGNR, pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica.
-

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, Emigrazione)
(4^a - Difesa)**

Giovedì 26 novembre 1998, ore 14

Procedure informative

- I. Interrogazione.
- II. Comunicazioni del Governo sulle prospettive di una difesa europea dopo la Dichiarazione di Roma - UEO (17 novembre 1998).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 26 novembre 1998, ore 9

In sede consultiva

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e *relative* Note di variazioni (3660, 3660-bis, 3660-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1999 (Tabb. 2, 2-bis e 2-ter).
 - Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1999. (Tabb. 8, 8-bis e 8-ter).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999) (3661) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Esame del disegno di legge:
 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (3662).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 26 novembre 1998, ore 15

In sede consultiva

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 (3660) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1999 e *relative* Note di variazioni (Tabb. 5, 5-bis e 5-ter).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999) (3661) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 26 novembre 1998, ore 9,30 e 15

In sede referente

- Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 (3660, 3661-bis e 3661-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stati di previsione dell'entrata e del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'anno finanziario 1999 e *relative* Note di variazioni (Tabb. 1, 1-bis, 1-ter, 3, 3-bis e 3-ter).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999) (3661) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (3662) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 26 novembre 1998, ore 9

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (3662) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 26 novembre 1998, ore 9,30

In sede consultiva

- Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (3662) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 26 novembre 1998, ore 9 e 15

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 (3660) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1999 e *relative* Note di variazioni (Tabb. 9, 9-bis e 9-ter).
- Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1999 e *relative* Note di variazioni (Tabb. 10, 10-bis e 10-ter).
- Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 1999 e *relative* Note di variazioni (Tabb. 11, 11-bis e 11-ter).

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999) (3661) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 26 novembre 1998, ore 9

In sede consultiva

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e *relative* Note di variazioni (3660, 3660-bis, 3660-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1999 (*limitatamente alle parti di competenza*) (*Tabb. 2, 2-bis e 2-ter*).
 - Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1999 (*limitatamente alle parti di competenza*) (*Tabb. 9, 9-bis e 9-ter*).
 - Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1999 (*limitatamente alle parti di competenza*) (*Tabb. 18, 18-bis e 18-ter*).
 - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1999 (*Tab. 19, 19-bis e 19-ter*).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999) (3661) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (3662) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 26 novembre 1998, ore 15

- I. Seguito dell'esame della relazione preliminare sullo stato di attuazione del servizio d'emergenza «118» e su altri servizi similari.
 - II. Audizione del dottor Aldo Ariis, assessore alla sanità della regione Friuli Venezia Giulia; del dottor Michele Saccomanno, assessore alla sanità della regione Puglia; del professor Ubaldo Mengozzi, presidente della Società Italiana della medicina di pronto soccorso; del professor Franco Perraro, presidente della Società Italiana di verifica e revisione della qualità.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 26 novembre 1998, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 26 novembre 1998, ore 11,30

Audizione del Presidente della giunta regionale della Campania, avvocato Antonio Rastrelli, e del vice commissario straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti, professor Ettore D'Elia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 26 novembre 1998, ore 14,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari.

Audizione di una delegazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
